

MOG 231

(MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS. N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001)

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026



Premessa

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Definizioni.....	3
1.2 Acronimi e sigle di uso interno	4
2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 – Sintesi normativa	5
3. Scopo e funzioni	7
4. Approvazione del Modello.....	7
5. Oggetto sociale	8
6. Elementi del modello di Governance e dell'assetto organizzativo generale.....	10
6.1 Il modello di governance della Società.....	10
6.2 Il sistema di deleghe e procure	11
6.3 Sistema di controllo interno e struttura del Modello.....	11
6.4 Procedure manuali e informatiche	12
6.5 Il controllo dei flussi finanziari	12
6.6 Responsabile Interno.....	13
6.7 Reati rilevanti ed esclusi.....	13
6.8 Modifiche e integrazioni	13

1. Premessa

1.1 Definizioni

Società

VP SOLAR S.R.L.

Decreto

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello

il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Destinatari

i soggetti tenuti a uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Modello. Sono destinatari:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti i dipendenti (ovvero tutto il personale impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), incluso il personale con qualifica dirigenziale;
- tutti coloro, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima, intrattenendo rapporti onerosi, o anche gratuiti, di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, agenti, fornitori e terze parti in genere), nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte.

Soggetti in posizione apicale

le persone che rivestono, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Tra i soggetti che rivestono la funzione di amministrazione, si possono citare, tra i tanti: l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione, tra cui sono ricompresi anche i non delegati e i non esecutivi (anche se indipendenti), oltre agli amministratori che hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società. Come specificato, anche gli amministratori di fatto, ossia che sostanzialmente esercitano delle funzioni di amministrazione, rientrano a pieno titolo nella categoria dei soggetti apicali. Per i soggetti che rivestono la funzione di direzione, cioè coloro che esercitano poteri di gestione e controllo del personale dell'ente, si possono citare, ad esempio: i direttori generali e i direttori di stabilimento, di sede secondaria o di filiale. Da ultimo, per quanto attiene ai soggetti che rivestono la

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

funzione di rappresentanza, si tratta di tutti coloro che esercitano il potere di formazione-manifestazione-ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali e, in generale, nei rapporti con i terzi (sostanzialmente, gli amministratori delegati e i procuratori).

Soggetti subordinati

le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Si possono definire sottoposti sia i lavoratori subordinati, sia soggetti non dipendenti (es. consulenti, collaboratori esterni, ecc.), se il loro incarico è eseguito sotto la direzione e il controllo dei soggetti posti al vertice dell'ente.

Reati – presupposto

le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. dalla cui commissione deriva la responsabilità della Società, per l'elenco esaustivo si rimanda al Capitolo 7 del presente Modello.

Organismo di Vigilanza

l'organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello nonché a curarne l'aggiornamento.

Linee Guida

il codice di comportamento predisposto da Confindustria.

Codice etico

l'insieme di valori cui si ispirano l'attività della Società ed i comportamenti dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali.

1.2 Acronimi e sigle di uso interno

CDA Consiglio di Amministrazione

CEO Amministratore Delegato – Chief Executive Officer

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

DDT Documento di Trasporto

MOD il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

OdA Ordine di acquisto o, in senso lato, un documento scritto o una transazione informatica scambiato con un fornitore che esprima l'intenzione della Società di acquistare un bene o un servizio

ODV Organismo Di Vigilanza

PA Pubblica Amministrazione

PRE Presidente del CDA

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

RdA Richiesta di acquisto o, in senso lato, un documento scritto o una transazione informatica con la quale viene esplicitato, all'interno della Società, un fabbisogno di acquisto

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

SIN Sindaco unico

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro

2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 – Sintesi normativa

Il Decreto ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati – espressamente indicati dallo stesso Decreto (artt. 24 - 26) – che, sebbene compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili al medesimo ente qualora "commessi nel suo interesse o a suo vantaggio". L'interesse e il vantaggio sono in un rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o". Per quanto riguarda l'interpretazione del termine "interesse", ci si riferisce all'intento di favorire l'ente (valutazione da fare *ex ante*), indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia realmente conseguito. L'interesse ha, pertanto, un'indole soggettiva, è connesso alla sfera volitiva della persona fisica che agisce nell'interesse dell'ente. Circa, invece, l'interpretazione del termine "vantaggio", esso ha una connotazione oggettiva, come tale valutabile *ex post*, e riguarda gli effetti o risultati positivi per l'ente - soprattutto di carattere patrimoniale - derivati dalla realizzazione dell'illecito. Tale requisito s'intende soddisfatto laddove l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero sia un risultato favorevole. Per converso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

All'ente ritenuto responsabile di una delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto possono essere comminate:

Sanzioni pecuniarie

Comportano il pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso. Più in particolare, la determinazione delle sanzioni pecuniarie si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito il Decreto determina un numero minimo e massimo di quote, fermo restando che il numero di quote non può mai essere inferiore a 100 (cento) e superiore a 1000 (mille), fatti salvi i casi espressamente previsti dal Legislatore, e che l'importo delle singole quote

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

può oscillare tra un minimo di euro 258 (duecentocinquantotto) a un massimo di euro 1549 (millecinquecentoquarantanove).

Sanzioni interdittive

Si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di una delle fattispecie criminose per le quali sono espressamente previste.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- iii. il divieto di contrattare con la PA;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Normalmente le sanzioni interdittive sono temporanee ma, in alcuni casi espressamente previsti dal Decreto, possono essere irrogate in via definitiva.

Confisca

Si tratta di una sanzione autonoma e obbligatoria. È sempre disposta con la sentenza definitiva e comporta l'acquisizione allo Stato del prezzo o del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna

Può essere ordinata quando sia applicata nei confronti dell'ente una sanzione interdittiva.

Misure cautelari

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, quali misure cautelari, insieme a quelle reali come il sequestro (preventivo e conservativo), anche prima della sentenza di condanna, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo fondato che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

Esenzione dalla responsabilità

In caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente va esente da responsabilità, se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ossia l'Organismo di Vigilanza;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. culpa in vigilando), la quale non vi è se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Scopo e funzioni

La Società, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle regole già adottate alle finalità previste dal Decreto. Inoltre, la Società ha avuto l'occasione di raggiungere un secondo fine, quello di riesaminare i propri processi interni in un'ottica di miglioramento del livello di efficienza ed efficacia degli stessi.

Con l'adozione del presente Modello, la Società:

- vuole dotarsi di un valido strumento affinché i Destinatari dello stesso tengano comportamenti leciti, corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vuole ribadire la sua non tolleranza per qualunque comportamento illecito, anche se non per forza penalmente rilevante, e l'irrelevanza della finalità perseguita o dell'erroneo convincimento di agire nell'interesse e/o a vantaggio della stessa;
- vuole reprimere con forza ogni comportamento posto in essere in violazione delle regole, interne o esterne, attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali effettive, proporzionate e dissuasive.

4. Approvazione del Modello

Alla luce di tale disciplina,

VP SOLAR S.R.L.
Via Cal Piccole, 49
31044 Montebelluna (TV)

ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

delle operazioni aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22/07/2026.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” – in conformità alle prescrizioni dell’Art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto – le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CDA della Società.

5. Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di commercio, installazione, produzione, progettazione, configurazione, noleggio, manutenzione, applicazione di impianti, tecnologie e prodotti connessi alle fonti di energia rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, solare-termico, idrogeno, geotermico, idroelettrico, ecc.), di energia elettrica e termica e di risparmio energetico (materiali edili per l'isolamento, contenimento e limitazione dei consumi, efficienza energetica, mobilità sostenibile, veicoli elettrici e a limitate emissioni) sia in ambito residenziale che industriale.

La Società può progettare, costruire, installare, mantenere sistemi energetici, elettrici ed elettronici, per l'automazione industriale e civile, schede elettroniche e sistemi informatici hardware e software applicativi e di rete, reti telematiche e di trasmissione/ricezione dati, gestione automatizzata di sistemi, e di controllo di processo e statistico.

La Società ha inoltre per oggetto la divulgazione, formazione, consulenza, anche finalizzata, all'ottenimento di incentivi e/o contributi pubblici e non, relativamente alle energie rinnovabili, al risparmio ed efficienza energetica, all'utilizzo di energia elettrica e termica; potrà effettuare consulenza tecnica per analisi economiche e di convenienza, indagini di mercato, servizi alle aziende, privati ed enti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, ricerca, insegnamento, direzione scientifica; la trasmissione, la manutenzione e la gestione di dispositivi di posta elettronica e messaggistica in proprio e per conto terzi; la realizzazione e la gestione di siti internet, la vendita di spazi e servizi web e di accesso e la produzione di software relativi; l'attuazione di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali in proprio e per conto terzi.

La Società potrà organizzare happening, attività informative e ricreative volte alla promozione della società e delle attività svolte e alla fidelizzazione dei clienti, mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, masters, meetings, eventi culturali, e la loro gestione commerciale e pubblicitaria.

La Società può inoltre svolgere per la propria attività anche nell'ambito delle società di servizio energia (ESCO) offerendo servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione globale di interventi relativi all'installazione di tecnologie energeticamente efficienti, anche nell'ambito dei progetti di "certificati bianchi" e di "conto termico". Come ESCO, la Società può operare per lo sviluppo, l'impianto e il finanziamento di progetti per promuovere l'efficienza energetica.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La Società può esercitare la propria attività, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse e dello sviluppo delle fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- nel settore dell'energia offrendo servizi integrati all'utente (progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti) in una logica di energy performance contracting e di realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e di tutte le attività tipiche delle ESCO (energy service companies o società di servizio energia);
- in Italia e all'estero, sia nell'acquisizione che nell'offerta di prodotti e/o servizi, avvalendosi, per la realizzazione delle proprie attività, dell'opera di professionisti, aziende e consulenti esterni;
- nell'ambito della certificazione energetica;
- nell'ambito della consulenza tecnica ed amministrativa finalizzata alla realizzazione di interventi riguardanti le energie rinnovabili e il risparmio energetico.

La Società può istituire laboratori di assistenza e riparazione, controllo e montaggio di apparecchiature proprie o di terzi.

La Società può locare o acquistare diritti di superficie di terreni, superfici, aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

La Società può operare lo sfruttamento di marchi e brevetti propri o di terzi.

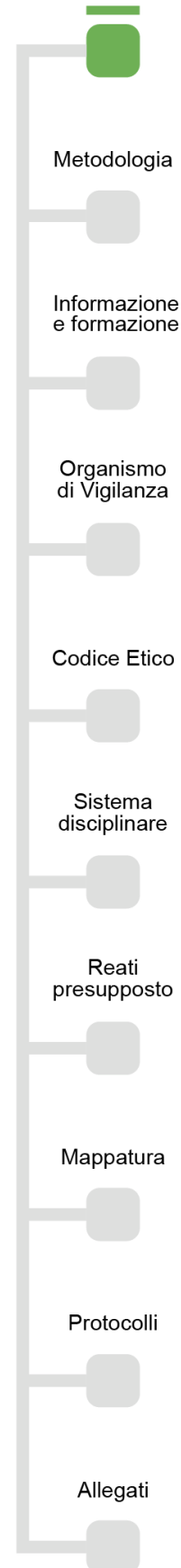
La Società può effettuare l'ideazione e la progettazione grafica, per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet, e reti telematiche e telefoniche.

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati; concedere e ottenere licenze esclusive o non, di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export e commercio elettronico, industriali, finanziarie nei limiti infra detti, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

La Società può effettuare a favore della società controllante, delle società controllate, delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, servizi di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di gestione e/o coordinamento amministrativa/o, contabile, finanziaria/o, fiscale, societaria/o, legale, e di natura informatica/o, logistica/o, ecc. La Società, nell'ambito di tale attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente dei summenzionati destinatari, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.

Premessa



La Società può contrarre mutui, finanziamenti, leasing, ecc.

La Società, in via non prevalente, occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche reali, anche a favore di terzi, nonché' assumere sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, partecipazioni o interessenze in altre società o enti, anche con assunzione di responsabilità illimitata.

La Società potrà altresì prendere e dare in affitto aziende e/o rami di azienda aventi ad oggetto la medesima attività o affine. il tutto nel rispetto delle norme di legge, dell'art. 2361 c.c. che si richiama, della normativa vigente, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività per legge riservata al pubblico o comunque riservata per legge a determinate categorie e subordinatamente all'acquisizione previa di eventuali autorizzazioni amministrative ove richieste.

6. Elementi del modello di Governance e dell'assetto organizzativo generale

6.1 Il modello di governance della Società

VP SOLAR S.R.L. è una società a responsabilità limitata ed è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, composto da cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle materie escluse dalla legge, può delegare, e così ha fatto, le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone mansioni, poteri e attribuzioni (si rinvia, per i dettagli, alla visura camerale).

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali e può nominare e revocare procuratori, e così ha fatto, per singoli atti o categorie di atti determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi (si rinvia, per i dettagli, alla visura camerale).

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri a loro conferiti.

La Società ha nominato un Sindaco unico e ha assegnato l'incarico di revisore legale dei conti a una Società di revisione.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



6.2 Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria il CDA è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

La nomina dei Procuratori e i relativi poteri vengono conferiti mediante apposito atto e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Le deleghe e le procure sono, ove necessario, formalizzate attraverso atti notarili e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società.

6.3 Sistema di controllo interno e struttura del Modello

La Società ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni (anche in relazione ai reati da prevenire):

- il Codice etico contenente i principi etici ai quali la Società si ispira e le relative norme di comportamento;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- specifica procedura – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello – diretta a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. Whistleblowing");
- le policy di Tadiran sulla Segnalazione di eventi rilevanti e sulle Informazioni Privilegiate;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure, dei regolamenti e delle policy aziendali;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- le iniziative, adeguate e differenziate in base al ruolo, alla mansione e alle attività svolte, di formazione, informazione, addestramento e comunicazione, rivolte a tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio, nel pieno rispetto del CCNL applicato;
- le applicazioni del sistema informativo aziendale deputate alla gestione e alla tracciabilità dei processi aziendali e i relativi manuali d'uso ed istruzioni;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- il “corpus” normativo e regolamentare nazionale, comunitario e internazionale, quando applicabile.

Ogni elemento sopra elencato costituisce parte integrante del presente Modello, la cui struttura è riportata nella grafica a latere.

6.4 Procedure manuali e informatiche

Le procedure approntate dalla Società, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati.

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, che i principali processi di gestione aziendale sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata segregazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

6.5 Il controllo dei flussi finanziari

Il sistema di controllo dei flussi finanziari della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni consuntive periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- predisporre situazioni periodiche di proiezioni future in cui la programmazione iniziale definita nel budget viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell'analisi di confronto budget – consuntivo.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



6.6 Responsabile Interno

Il Responsabile Interno è colui che deve garantire, per ciascuna operazione a rischio di commissione di un illecito la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa alla stessa operazione, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'ODV.

Inoltre, il Responsabile Interno:

- rappresenta il soggetto referente e responsabile dell'operazione o dell'insieme di operazioni delle aree di attività a rischio;
- può interpellare l'ODV in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione degli illeciti del presente Modello;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività a rischio della propria area di competenza e s'impegna a informare e istruire i propri collaboratori in merito.

6.7 Reati rilevanti ed esclusi

Al fine di ottemperare alle specifiche previsioni del Decreto, è stata svolta una valutazione dei rischi di commissione dei reati ivi previsti. A seguito di questa analisi, attuata secondo la Metodologia illustrata al Capitolo 2 del presente Modello sono stati identificati i reati ritenuti rilevanti. Le risultanze di tale attività sono contenute in appositi documenti di risk assessment e nei relativi report, ai quali si rinvia, che verranno periodicamente aggiornati e revisionati, nonché all'interno del Capitolo 8 del presente Modello.

Sul punto, la Società è consapevole che, anche per i reati non espressamente richiamati e per quelli ritenuti non rilevanti, non si possa escludere tout court la loro commissione da parte di soggetti apicali e/o sottoposti. È stata, comunque, giudicata estremamente remota e, in ogni caso, ragionevolmente coperta dal rispetto dei principi enunciati nel Codice etico della stessa e dalle norme comportamentali in essere, la possibilità di una concreta realizzazione di detti reati.

6.8 Modifiche e integrazioni

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, le ulteriori successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo della Società, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Modello dovrà essere tempestivamente modificato o integrato quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- modifiche normative.

Quanto, invece, alle procedure operative o altro documento a vario titolo nominato, adottato in attuazione del presente Modello, le modifiche e le integrazioni potranno avvenire a cura delle funzioni competenti, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale, comunque, è tenuto al rispetto degli obblighi informativi verso l'Organo amministrativo.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

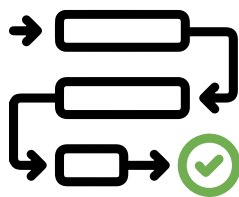
Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



Metodologia

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Revisione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Metodologia	3
2. Valutazione del rischio	4

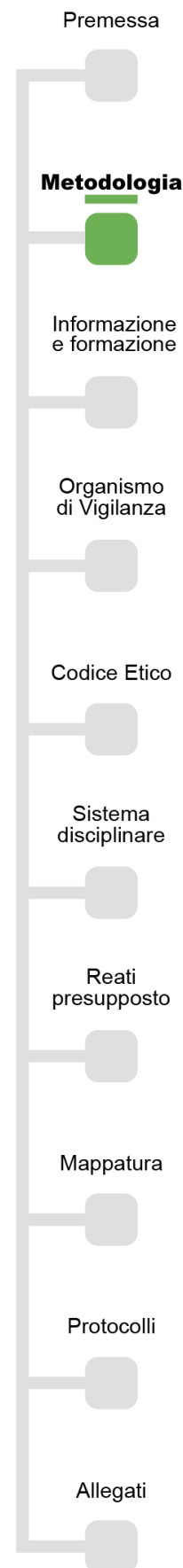
1. Metodologia

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente Tabella.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale	Attraverso l'esame di statuto, organigramma, procure, verbali di adempimenti societari, disposizioni organizzative, procedure, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stato chiarito il sistema di governo e di controllo interno della Società.
Identificazione delle attività sensibili	Attraverso l'analisi della documentazione sopra richiamata e una serie di interviste guidate mediante questionari sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.
Analisi e valutazione del rischio reato	Identificate le attività sensibili e i relativi rischi di commissione dei reati, è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e delle misure preventive messe in atto dalla Società ¹ .
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente e della relativa valutazione del rischio così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi a un livello accettabile ² .
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione a ogni attività sensibile sono state descritte le misure preventive (protocolli) atte a prevenire la commissione dei reati.
Istituzione dell'ODV	Contestualmente all'adozione del Modello, è stata definita la composizione dell'ODV. Le attività e i requisiti dell'ODV sono descritti nella Sezione "Organismo di Vigilanza" del presente Modello.

1 Si veda il § 2 per una descrizione sintetica della modalità di valutazione del rischio reato.

2 Il risultato del processo di analisi delle attività a rischio, di mappatura e valutazione dei rischi è raccolto in documenti conservati presso la Società.



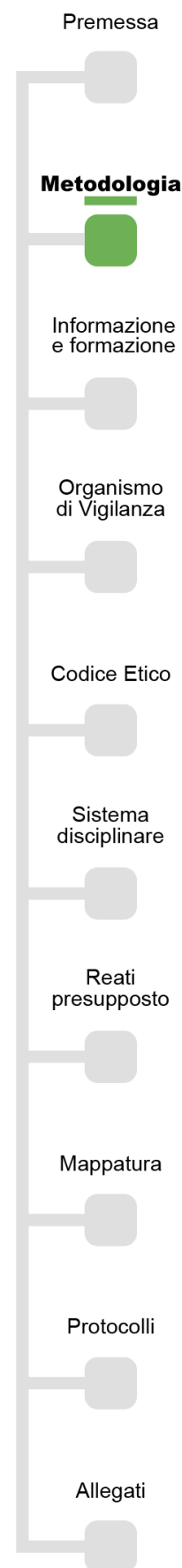
ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Introduzione di un sistema disciplinare	È stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse e il procedimento di applicazione sono descritti nella sezione "Sistema disciplinare" del presente Modello.

Il Modello, intende, non già creare ex novo un sistema di organizzazione, gestione e controllo che la Società deve adottare, ma rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti e si inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practices societarie in materia di gestione dei processi e alle linee guida di Confindustria.

2. Valutazione del rischio

La metodologia di valutazione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che è stata adottata si basa sulla combinazione dei seguenti fattori principali:

- **G = Gravità**, intesa come quantificazione e impatto delle conseguenze derivanti alla Società a seguito della commissione del reato. Tali conseguenze sono correlate al sistema sanzionatorio previsto dal Decreto (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive).
- **C = Criticità**, intesa come indicatore di rilevanza e significatività del rischio reato nel contesto complessivo in cui opera la Società (organizzazione, certificazioni possedute, risorse umane coinvolte, management, mercato di sbocco, indicatori di business, ...).
- **P = Probabilità** con la quale il rischio di commissione del reato può avvenire. La probabilità che un illecito possa essere commesso viene valutato considerando i protocolli e le attività di controllo esistenti. In questo modo si è in grado di valutare il rischio "netto", cioè la probabilità che le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. L'approccio seguito per la valutazione della situazione attuale dell'azienda ("As is analysis") si basa sulla identificazione del processo ottimale – best practices e dettati normativi laddove applicabili – e sulla valutazione della distanza del processo "reale" rispetto alle best practices. In linea di principio, un processo ottimale è progettato per ridurre la probabilità di tutti i rischi reato associati al processo stesso; conseguentemente il processo ottimale implementa i protocolli e i controlli ragionevolmente necessari a contrastare i reati correlati a quel processo. La presenza più o meno estesa di controlli determina la probabilità con la quale il rischio di reato può concretizzarsi. La Probabilità viene calcolata come



rapporto tra il numero di controlli esistenti e il numero di controlli che ragionevolmente impediscono la commissione del reato cioè il numero di controlli previsti nel processo ottimale.

- **R = Rilevabilità** del rischio di reato intesa come possibilità di rilevamento dello stesso mediante il sistema di registrazioni e di tracciabilità dei processi (registrazioni cartacee o informatiche, reportistiche, controllo di gestione, ricostruibilità delle decisioni, ...) messo in atto dalla Società per riconoscere eventuali anomalie, deviazioni dagli standard o illeciti.

L'analisi dei parametri sopra elencati permette di individuare i processi più critici mediante l'Indice di Priorità del Rischio (IPR) calcolato attraverso il loro prodotto:

$$IPR = G \times C \times P \times R$$

Ogni parametro può assumere un valore compreso tra 0,1 e 1,6, conseguentemente l'Indice di Priorità del Rischio è stato classificato in cinque fasce di rischio e precisamente:

IPR (Indice di priorità del rischio)	
$0,0001 \leq IPR < 0,0016$	Irrilevante
$0,0016 \leq IPR < 0,0256$	Tollerabile
$0,0256 \leq IPR < 0,4096$	Moderato
$0,4096 \leq IPR < 1,6384$	Significativo
$IPR \geq 1,6384$	Intollerabile

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



Informazione e formazione

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Piano di informazione, formazione e comunicazione del modello.....	3
1.1 Premessa	3
1.2 Comunicazione, informazione e formazione del personale	3
1.3 Diffusione del Modello a terze parti.....	5

1. Piano di informazione, formazione e comunicazione del modello

1.1 Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MOD non solo ai propri Organi Sociali e dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

1.2 Comunicazione, informazione e formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e di ogni aggiornamento tra tutto il personale. Tutti i soggetti che operano all'interno della Società sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e contribuire all'attuazione.

Le attività di comunicazione, informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

La funzione aziendale che gestisce dette attività dà evidenza all'ODV della loro attuazione.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- messa a disposizione del Modello e delle sue principali componenti, incluso il Codice etico, tramite l'affissione negli appositi spazi accanto alle bacheche aziendali e/o all'interno di una cartella localmente condivisa;
- inserimento del Codice Etico nel sito internet della Società;
- comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo in caso di approvazione di una nuova versione del Modello o di una qualsiasi delle sue componenti, incluso il Codice etico, con sintetica descrizione delle modifiche apportate.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il percorso di formazione, invece, è articolato, con riguardo al personale, sui livelli qui di seguito indicati:

- soggetti apicali: corso di formazione iniziale; occasionali comunicazioni di aggiornamento via e-mail o altro mezzo idoneo; tempestivi corsi di formazione a seguito di modifiche sostanziali del Modello o di una qualsiasi delle sue componenti;
- soggetti sottoposti: informativa in sede di assunzione; corso di formazione iniziale; occasionali comunicazioni di aggiornamento via e-mail o altro mezzo idoneo; tempestivi corsi di formazione a seguito di modifiche sostanziali del Modello o di una qualsiasi delle sue componenti.

Nel corso di tale percorso di formazione sono sviluppati ed affrontati i seguenti temi:

- il Decreto legislativo n. 231/2001;
- il Modello adottato dalla Società;
- i principi etici;
- i compiti dell'ODV;
- i flussi informativi da trasmettere all'ODV;
- la segnalazione di fatti illeciti e i canali di ricezione di segnalazioni (cd. Whistleblowing) nonché ogni altro aspetto di disciplina (es. tutele, misure a sostegno, ecc.);
- il sistema disciplinare;
- (eventuali) casistiche di interesse.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. La Società verifica che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, dandone evidenza all'ODV.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso:

- la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità "da remoto", attraverso gli attestati di fruizione nominativi;
- l'indicazione, nel modulo/verbale di cui al punto precedente, dell'oggetto delle sessioni formative;
- la conservazione del materiale utilizzato e del programma svolto;
- l'archiviazione degli eventuali questionari di apprendimento e valutazione.

Pertanto, il personale è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza e conoscenza dei principi e contenuti del Modello, del Codice Etico dei documenti che costituiscono le componenti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d) partecipare ai corsi di formazione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

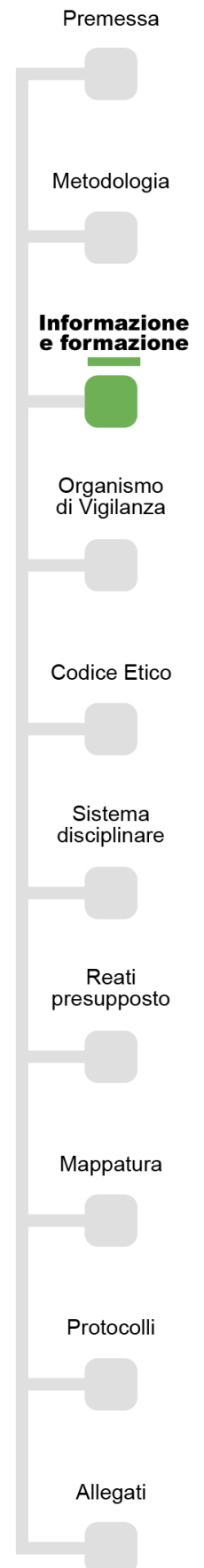
Allegati

1.3 Diffusione del Modello a terze parti

La Società dà comunicazione ai propri collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai *partner* e a tutti coloro che, a vario titolo, operano su mandato o nell'interesse della medesima oppure intrattengano con la stessa rapporti di qualsiasi genere e natura del Modello, del Codice etico e delle regole comportamentali adottate, richiedendo agli stessi di condividerne i principi, i contenuti e le disposizioni.

Nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori, *partner* e a tutti coloro che operino, a vario titolo, su mandato o nell'interesse della Società, in processi che espongono la stessa a rischio reato presupposto, sono previste specifiche clausole contrattuali volte a sanzionare ogni comportamento posto in essere dagli stessi o da eventuali soggetti a questi collegati o riconducibili in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello, incluso il Codice etico.

Per prendere visione di tali clausole contrattuali si rinvia al capitolo "Protocolli di gestione".





Organismo di Vigilanza

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Nomina e composizione dell'ODV	3
2. Requisiti di eleggibilità	3
3. Durata e cessazione	3
4. Decadenza	4
5. Revoca	5
6. Compiti	5
7. Flussi informativi verso l'ODV	7
8. Segnalazioni cd. whistleblowing.....	8
9. Attività di reporting dell'ODV	9

1. Nomina e composizione dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi "ODV") è un organo monocratico o collegiale.

L'ODV è nominato con delibera dell'Organo amministrativo della Società che ne determina il numero effettivo e la composizione dei membri.

All'atto di nomina, il CDA stabilisce il compenso spettante ai rispettivi membri dell'ODV.

Alla prima convocazione l'ODV, nel caso sia collegiale, sceglie tra i suoi membri il Presidente.

L'ODV ha la facoltà di adottare un Regolamento delle proprie attività con cui disciplina:

- le modalità di convocazione delle adunanze;
- i relativi *quorum* costitutivi e deliberativi;
- le regole di verbalizzazione delle riunioni;
- le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e di controllo.

2. Requisiti di eleggibilità

Per assumere la carica di componente dell'ODV, il candidato deve:

- avere competenze specifiche e qualificate in uno o più dei seguenti ambiti: legale, amministrativo, fiscale, sicurezza sul lavoro, ambientale, auditing, controllo di gestione, economia aziendale, ingegneria gestionale;
- conoscere la Società e i principali processi tipici del settore in cui la stessa opera;
- possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che gli consentano di svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
- garantire continuità d'azione nello svolgimento dei propri compiti;
- possedere un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto;
- non trovarsi in una delle condizioni che comportino la decadenza o la possibilità di revoca/sospensione, di cui ai paragrafi che seguono.

3. Durata e cessazione

Se l'Organo amministrativo non dispone diversamente, la carica a membro dell'ODV ha una durata di tre anni dalla data della nomina sino alla riunione dell'Organo amministrativo, successiva alla scadenza, che provvede alla sua riconferma o sostituzione.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La carica di membro dell'ODV può cessare, esclusivamente, per scadenza del termine, rinuncia, decadenza, revoca (se sorretta da giusta causa) e morte.

In caso di organo collegiale, la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'ODV; in caso contrario, dal momento in cui vi sia una maggioranza, a seguito dell'accettazione dei nuovi membri. In caso di organo monocratico, la rinuncia dell'unico membro ha effetto dal momento in cui vi sia l'accettazione da parte del nuovo membro dell'ODV monocratico o dal momento in cui vi sia una maggioranza a seguito dell'accettazione dei nuovi membri dell'ODV collegiale.

In caso di organo collegiale, se viene a mancare il Presidente dell'ODV, il componente più anziano assumerà pro tempore l'incarico di Presidente dell'ODV, sino alla nomina del nuovo Presidente.

Il membro dell'ODV che si trovi in una delle circostanze che ne giustificano la decadenza o la revoca oppure che voglia rinunciare all'incarico deve, senza ritardo, informare il Presidente dell'ODV, in caso di organo collegiale, e, in ogni caso, darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata all'Organo amministrativo e al Sindaco unico.

Nel momento in cui l'Organo amministrativo venga a conoscenza di una qualsiasi causa di cessazione a carico di uno o più membri dell'ODV deve informare, senza ritardo, il Sindaco unico e gli altri membri dell'ODV, in caso di organo collegiale, salvo non ne siano già a conoscenza.

Il membro dell'ODV che voglia rinunciare all'incarico o che ravveda gli estremi per la sua decadenza informare, senza ritardo, il Presidente dell'ODV, in caso di organo collegiale, l'Organo amministrativo e Sindaco unico, salvo non ne siano già a conoscenza.

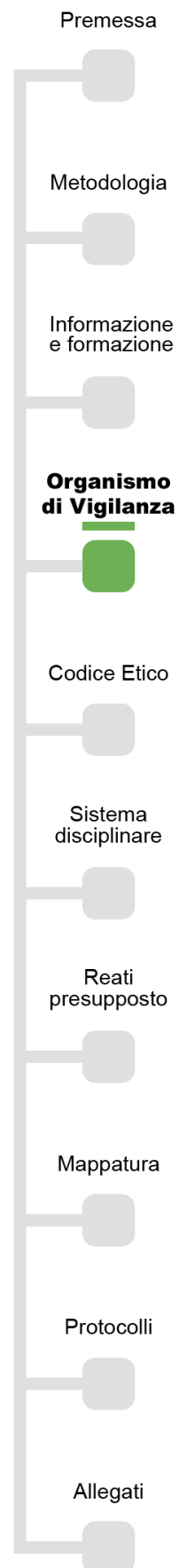
In caso di organo collegiale, il membro dell'ODV che ravveda gli estremi per la decadenza o per la revoca di un altro componente deve informare, senza ritardo, il Presidente dell'ODV, l'Organo amministrativo e Sindaco unico, salvo non ne siano già a conoscenza.

L'Organo amministrativo provvederà quanto prima e al più tardi entro un mese alla sostituzione del membro dell'ODV cessato, per qualsiasi causa, dalla carica.

4. Decadenza

Decade immediatamente dalla carica di membro dell'ODV:

- l'interdetto, l'inabilitato o chiunque affetto da un'infermità tanto grave da rendere il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- il dichiarato in liquidazione giudiziale;
- chi è stato condannato in via definitiva a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità a esercitare uffici direttivi;



- chi è stato condannato in via definitiva o abbia patteggiato ex articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati presupposto del Decreto;
- il coniuge, parente e affine entro il quarto grado di uno qualsiasi dei soggetti apicali della Società o di uno qualsiasi dei membri degli organi di controllo, vigilanza o revisione;
- chi sia coinvolto in attività operative ovvero in attività di gestione che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società o che comunque pregiudicherebbero la sua l'obiettività di giudizio;
- chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di interessi con la Società;
- il dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

5. Revoca

La carica di membro dell'ODV può essere revocata solo per giusta causa con delibera/determina adottata dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Sindaco unico.

Costituisce giusta causa di revoca:

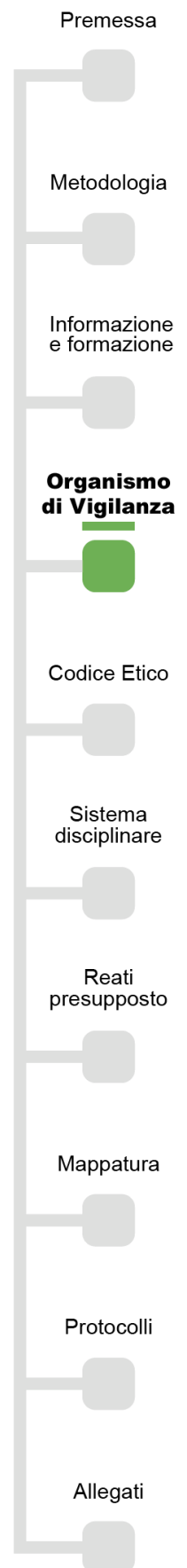
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'ODV (es. prolungata inattività, assenza ingiustificata, violazione dell'obbligo di riservatezza, violazione del Modello, ecc.);
- l'accertamento della responsabilità amministrativa da reato degli enti a carico della Società, a seguito di condanna in via definitiva, se giustificata dall'omessa o insufficiente vigilanza;
- il trovarsi in una delle ipotesi di decadenza;
- la perdita dei requisiti per l'assunzione della carica;
- l'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un membro dell'ODV per uno dei reati presupposto del Decreto;

In quest'ultima ipotesi, in attesa della definizione del procedimento, l'Organo amministrativo ha la possibilità di disporre la sospensione dei poteri del membro dell'ODV con contestuale nomina di un suo sostituto ad interim.

6. Compiti

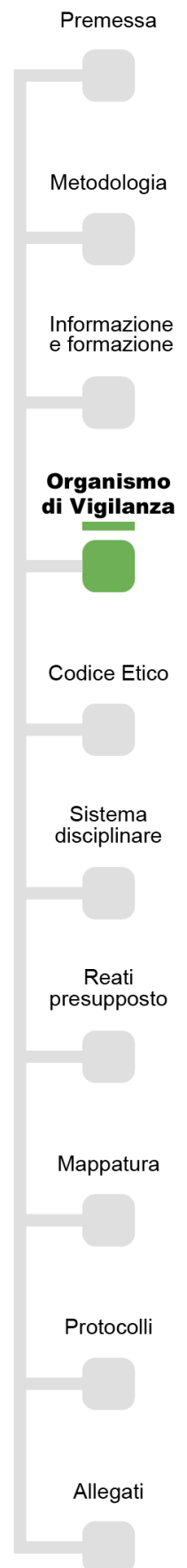
L'ODV:

- vigila costantemente sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;



- vigila costantemente sull'efficienza e sull'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verifica discrezionalmente il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello da parte dei Destinatari con specifico riferimento alle attività che espongono la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto effettuando verifiche periodiche (anche a sorpresa) su specifiche operazioni o atti;
- raccoglie e conserva in un apposito archivio, la cui consultazione è consentita ai soli membri dell'ODV, la documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle predette attività di controllo;
- accerta lo stato di aggiornamento del Modello segnalando all'Organo amministrativo le modifiche, revisioni e/o integrazioni che si dovessero eventualmente rendere necessarie in conseguenza di:
 - i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ii. significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività;
 - iii. modifiche del quadro normativo di riferimento;
- supervisiona le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza e alla comprensione del Modello;
- si assicura che sia predisposta dalle funzioni e/o dagli uffici competenti la documentazione organizzativa interna necessaria alla registrazione e alla tracciabilità delle attività di controllo e di verifica del funzionamento del Modello;
- si coordina con le altre funzioni aziendali e/o organi di controllo, anche attraverso apposite riunioni periodiche, per il migliore monitoraggio delle attività, per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- svolge periodicamente attività di reporting nei confronti dell'Organo amministrativo, così come indicato in appresso;
- gestisce i flussi informativi previsti da o verso l'ODV descritti nel prosieguo del presente Modello;
- segnala all'Organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e verifica le determinazioni assunte di conseguenza dall'Organo amministrativo.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun organo e/o funzione. L'Organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dello stesso ODV; invero, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del MOD organizzativo compete al CDA.



Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'ODV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l'ODV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie che di anno in anno devono essere stanziare in suo favore dall'Organo amministrativo. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'ODV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'ODV presenterà richiesta motivata all'Organo amministrativo.

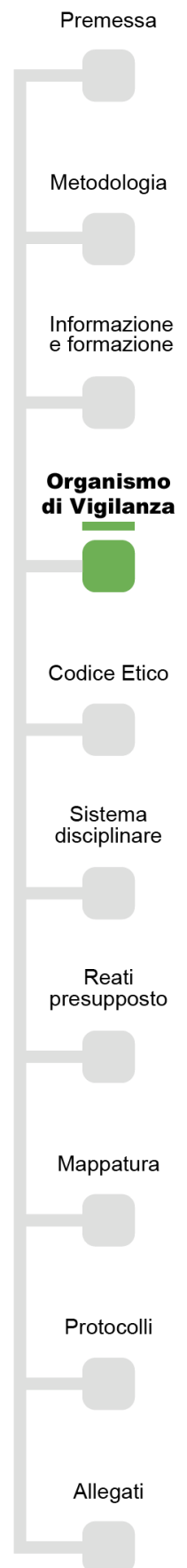
Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti, salvo i casi previsti dall'Ordinamento, l'ODV ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – a tutti i luoghi e i documenti della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

7. Flussi informativi verso l'ODV

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'ODV i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello stesso o di ogni altro documento allegato o richiamato.

In particolare, devono essere comunicate all'ODV:

- le anomalie riscontrate nell'applicazione dei protocolli e delle procedure;
- l'eventuale necessità di modificare i predetti protocolli e procedure;
- le modifiche delle attività che comportino l'insorgere di nuovi rischi;
- possibili conflitti di interesse;
- le informative circa i provvedimenti disciplinari e relativi provvedimenti rilevanti per il Modello;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dalla Società per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
- l'avvio e l'esito, nonché costanti aggiornamenti, in merito a eventuali investigazioni interne, salvo non sia lo stesso ODV ad averle disposte e a dirigerle;
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun Capitolo della Sezione Protocolli di gestione del presente Modello;



- le segnalazioni whistleblowing, di cui si dirà in modo più dettagliato nel prossimo paragrafo.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'ODV, la Società adotta specifici canali informativi. In particolare, le informazioni e le comunicazioni possono essere inviate:

- alla casella di posta elettronica: odv@vpsolar.com
- presso la sede legale della Società, in busta chiusa, alla cortese attenzione dell'ODV.

8. Segnalazioni cd. whistleblowing

Il D. Lgs. n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (d'ora in poi, per semplicità a seguire "decreto whistleblowing"), ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione, previsto per il settore pubblico e per quello privato, delle persone che segnalano specifiche condotte illecite che violino disposizioni normative europee e nazionali basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 231/2001, il presente Modello recepisce e prevede il sistema di segnalazione interno adottato dalla Società, nonché il regime di protezione del soggetto segnalante che è volto ad impedire condotte ritorsive, discriminatorie o di ostacolo alle segnalazioni e a sanzionare le violazioni del suddetto decreto whistleblowing.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) o violazione del presente Modello, ivi comprese le violazioni al Codice Etico e ogni altra componente del Modello stesso nonché, ove applicabile alla Società ai sensi del D. Lgs. 24/2023, violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Al fine di disciplinare nel dettaglio:

- i canali, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne,
- le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle,
- le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate,
- le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione,

la Società ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, che qui si intende integralmente richiamata, un documento informativo rivolto ai potenziali segnalanti, i quali, oltre agli altri soggetti potenzialmente coinvolti,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

dovranno essere informati nei tempi e nei modi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La Società garantisce che la suddetta procedura sia esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro, nonché accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la stessa, anche mediante pubblicazione in una sezione dedicata del sito web, se presente.

La suddetta procedura deve disciplinare inoltre il soggetto cui viene affidata la Gestione del canale di segnalazione, descrivendone i compiti e le responsabilità secondo quanto previsto dal decreto whistleblowing.

In relazione alle segnalazioni whistleblowing, il Gestore delle segnalazioni individuato, quando diverso dall'ODV, trasmette a quest'ultimo, nel rispetto del principio di riservatezza di cui al decreto whistleblowing:

- informativa immediata su segnalazioni di condotte illecite rilevanti, anche incidentalmente, ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello ricevute attraverso il sistema whistleblowing, affinché l'ODV, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non rilevanti ai sensi del Decreto o del Modello, ricevute attraverso il sistema whistleblowing, al fine di verificare il funzionamento dello stesso sistema whistleblowing e la qualità dello smistamento nonché al fine di intervenire a correttivo di eventuali errori di valutazione o, comunque, in ottica di costante miglioramento del sistema stesso (ove emergano disfunzionalità dello strumento).

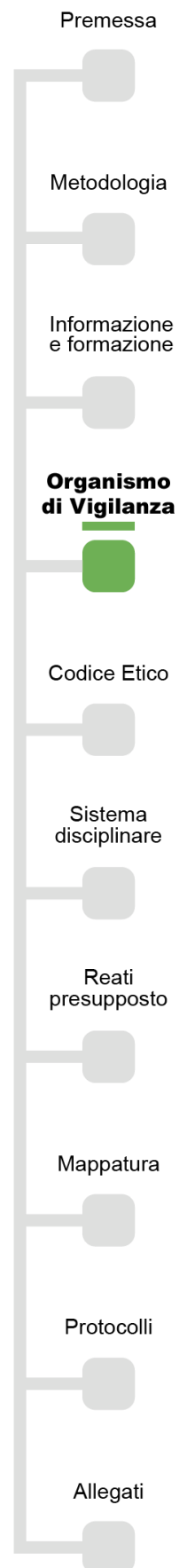
9. Attività di reporting dell'ODV

L'ODV aggiorna costantemente l'Organo amministrativo.

Più precisamente, l'ODV riferisce all'Organo amministrativo:

- annualmente, mediante una relazione, le attività di controllo e di verifica effettuate e i risultati delle stesse;
- annualmente, un piano delle attività programmate nell'anno successivo;
- ogni qualvolta vi sia la necessità di aggiornare il Modello e/o le procedure in esso richiamate per rilevanti sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo e/o nel processo produttivo e/o nel quadro normativo di riferimento.

L'ODV ha cura di informare tempestivamente l'Organo amministrativo di ogni violazione rilevante del Modello, che possa far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto. Copia di tale comunicazione viene trasmessa dall'ODV anche al Sindaco unico.



L'Organo amministrativo, l'Assemblea dei Soci e il Sindaco unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV e quest'ultimo i primi, così da fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle attività di competenza. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall'ODV e messo a disposizione dell'organo di volta in volta coinvolto.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

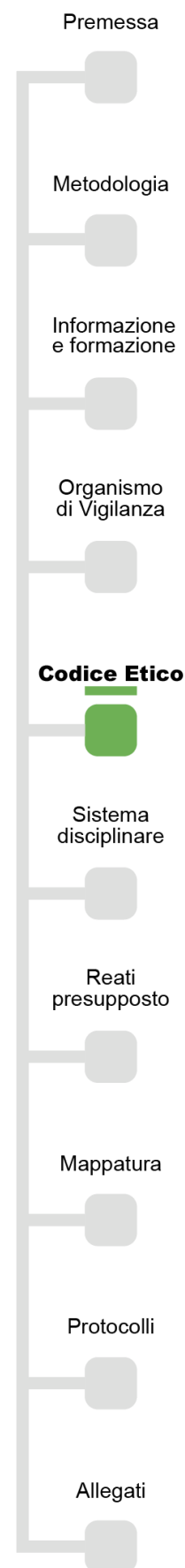


Codice Etico

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Finalità	3
2. Destinatari e disposizioni generali	3
3. Principi di comportamento.....	4
3.1 Legalità, correttezza, onestà e integrità	4
3.2 Lealtà e buona fede.....	5
3.3 Conflitto di interessi e imparzialità	5
3.4 Libera concorrenza.....	6
3.5 Equità ed eguaglianza	6
3.6 Professionalità e valorizzazione delle risorse.....	6
3.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	6
3.8 Tutela ambientale, degli animali, dei beni culturali e di quelli paesaggistici.....	6
3.9 Salvaguardia dell'immagine della Società.....	7
3.10 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società	7
4. Linee guida nei rapporti con le controparti	8
4.1 Rapporti con i clienti	8
4.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori	8
4.3 Rapporti con partner e fornitori	8
4.4 Rapporti con i collaboratori	9
4.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni.....	9
4.6 Rapporti con i Media.....	10
5. Protezione dei beni immateriali e delle conoscenze della Società.....	10
5.1 Informazioni riservate	10
5.2 Utilizzo delle informazioni confidenziali.....	11
5.3 Gestione delle informazioni provenienti da terzi.....	11
6. Comunicazioni Sociali e Tutela del Patrimonio Sociale	12
7. Fiscalità	12
8. Segnalazioni in caso di violazioni delle disposizioni del codice etico	13
9. Sanzioni.....	13



1. Finalità

Attraverso il presente Codice Etico, **VP SOLAR S.R.L.** (d'ora in poi, "Società") intende definire ed esplicitare i valori e i principi di comportamento che informano la propria attività e i propri rapporti verso tutti i soggetti con cui entra in relazione, anche indirettamente o potenzialmente, per il conseguimento del proprio oggetto sociale con la finalità di prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti riconducibili alla Società.

La Società s'impegna a garantire a tutti coloro che con essa hanno relazioni, siano essi dipendenti, clienti, fornitori o, in generale, parti interessate, che le attività saranno svolte nella piena osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di ogni stakeholder.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. Destinatari e disposizioni generali

I soggetti tenuti a uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Codice (d'ora in poi, "Destinatari") sono:

- l'Organo amministrativo nonché chiunque altro svolga, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- chiunque rivesta funzioni di vigilanza e controllo;
- tutti i dipendenti, latamente intesi, ovvero dal personale che ha qualifica dirigenziale a chiunque impiegato con contratto di lavoro subordinato o assimilabile (es. stagisti, tirocinanti, ecc.), con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto, e così via;
- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operino su mandato o nell'interesse della medesima (es. consulenti, collaboratori esterni, ecc.) oppure intrattengano con la stessa rapporti di qualsiasi genere e natura (es. partner, appaltatori, fornitori, società collegate, in generale, terze parti), nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte.

I Destinatari, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a far rispettare i principi e i canoni di condotta qui stabiliti e in generale descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche a ogni persona, fisica o giuridica, ente o comunque terza parte loro collegata che, indirettamente o anche solo potenzialmente, per il loro tramite, potrebbe intrattenere un qualsiasi rapporto con la Società. Quest'ultima, pertanto, considera anche tali soggetti nel novero dei Destinatari del presente Codice.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

I Destinatari del presente Codice evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge e del presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori si adoperano affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evitino atti o comportamenti che vadano a inficiare il principio del rispetto reciproco.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori conformano la propria attività e l'uso dei beni della Società a criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

Nelle relazioni con l'esterno, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con la Società; mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione e curano la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

3. Principi di comportamento

3.1 Legalità, correttezza, onestà e integrità

La Società agisce nel rispetto delle leggi vigenti in Italia, della normativa comunitaria e internazionale e della normativa vigente negli altri Paesi in cui dovesse operare, oltre che nel rispetto dell'etica professionale.

Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza, onestà e professionalità.

È pertanto sempre rifiutata qualsiasi forma di beneficio, sia esso ricevuto o offerto, che possa essere inteso come strumento volto a influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri, sono proibiti.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non utilizzano né l'ufficio né alcuno spazio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non si avvalgono della posizione che ricoprono per ottenere utilità o benefici nei rapporti interni ed esterni anche di natura privata.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori evitano di ottenere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

l'imparzialità; inoltre non accettano per sé o per altri alcun dono o altra utilità da parte di soggetti esterni che intendano entrare in rapporto con la Società, con eccezione di regali di modico valore.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori operano con imparzialità, evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento; si astengono dal fare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni con la massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non si assumono impegni né fanno promesse personali che possono condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

3.2 Lealtà e buona fede

I rapporti con i destinatari del Modello e con i terzi, in generale, devono essere improntati alla buona fede e all'onestà, da attuarsi con comportamenti affidabili circa la sostenibilità delle intese, all'adempimento degli accordi, delle promesse, alla valorizzazione del patrimonio della Società e al perseguimento di comportamenti in buona fede in ogni decisione.

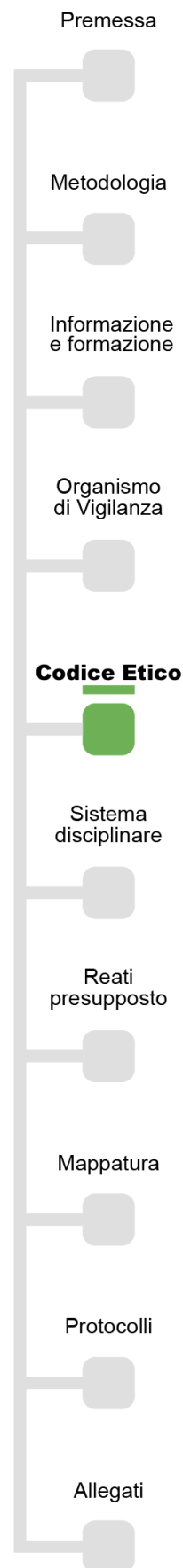
3.3 Conflitto di interessi e imparzialità

Nello svolgimento di ogni attività, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società operano evitando di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche solo potenziale, che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della stessa e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

A titolo esemplificativo, possono determinare conflitto d'interessi le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del dipendente e/o delle loro famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone, anche giuridiche, che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- ricopertura di cariche di responsabilità decisionale sia nella Società, sia in organizzazioni senza fini di lucro che ricevono sovvenzioni o finanziamenti dalla Società stessa.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori informano immediatamente la Società degli eventuali interessi, anche di natura economica, che essi, il loro coniuge, i parenti di primo grado, o i conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza.



Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si astengono in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto e forniscono alla Società ogni ulteriore informazione richiesta.

3.4 Libera concorrenza

La Società riconosce la libera concorrenza, purché leale, quale fattore determinante per la crescita e il costante miglioramento. La Società si astiene da comportamenti contrari a questo principio, siano essi collusivi, predatori e/o di abuso di posizione dominante.

3.5 Equità ed eguaglianza

Nelle relazioni con tutte le controparti, la Società evita qualunque tipo di discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

3.6 Professionalità e valorizzazione delle risorse

La Società garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti affidati ai propri dipendenti e collaboratori.

La valorizzazione delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia, l'incentivo basato sulla loro partecipazione alle decisioni d'impresa, costituiscono principi fondamentali per la Società che predisporrà idonei strumenti e programmi di aggiornamento professionale, sviluppo e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare e ad accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

3.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Ai dipendenti e collaboratori la Società, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale, vengono garantite condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

In modo particolare la Società:

- considera prioritario il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- considera la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della gestione complessiva della Società;
- promuove il coinvolgimento, la cooperazione e la collaborazione di tutte le risorse della Società in merito agli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantisce le risorse necessarie per la corretta gestione delle problematiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

3.8 Tutela ambientale, degli animali, dei beni culturali e di quelli paesaggistici

La Società è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente, inclusa la fauna (più in generale degli animali), quella dei beni culturali e di quelli paesaggistici. Essa orienta le

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra la propria iniziativa economica e le esigenze ambientali, nel rispetto della normativa vigente.

Sono perseguiti gli obiettivi di risparmio energetico, evitando gli sprechi di energia e di risorse naturali.

Nel pieno rispetto dell'ambiente non si deve abbandonare alcun tipo di rifiuto negli spazi della Società tanto interni, quanto esterni agli edifici. È preciso dovere di tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori farsi parte attiva per il mantenimento dell'ordine e pulizia fisica sul luogo di lavoro.

Deve essere rispettata pedissequamente la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici e, ogni qualvolta necessario, devono essere poste in essere tutte le cautele necessarie per la salvaguardia di tali beni, coinvolgendo senza ritardo, se del caso, le Autorità competenti.

3.9 Salvaguardia dell'immagine della Società

La tutela dell'immagine della Società e il rispetto degli elementi distintivi della stessa sono aspetti importanti nel contesto competitivo in cui opera la Società. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a salvaguardare l'immagine della Società, tenendo comportamenti tali da garantire il massimo rispetto della persona e dell'ambiente in cui operano e vivono. Sono perseguiti e devono essere rispettati i principi dell'ordine e della pulizia. Il comportamento da tenere sul luogo di lavoro deve essere consono allo stesso. Sono da evitare comportamenti che possono direttamente o indirettamente disturbare chi è impegnato nell'attività lavorativa all'interno delle sedi della Società, in particolar modo in presenza di ospiti. Nel pieno rispetto degli spazi comuni viene fatto divieto di appendere in bacheca o in altri supporti poster o documenti non pertinenti all'attività lavorativa e che possano offendere la sensibilità altrui. È preciso dovere di tutti, amministratori, dipendenti e collaboratori evitare rumori o toni accesi e tenere un abbigliamento adeguato.

3.10 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società

L'utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società, inclusi gli strumenti informatici, deve avvenire nel rispetto delle norme generali e della loro destinazione d'uso e in modo da tutelarne la conservazione e funzionalità, evitandone l'utilizzo in violazione di ogni disposizione di legge e dei regolamenti interni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

4. Linee guida nei rapporti con le controparti

4.1 Rapporti con i clienti

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Le informazioni e le documentazioni rese ai propri clienti, acquisiti o potenziali, circa i prodotti ed i servizi offerti ovvero le esperienze e referenze possedute dalla Società sono veritiere, accurate ed esaurienti in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

Le trattative condotte direttamente dal personale della Società o tramite la propria rete commerciale, i rapporti contrattuali e le comunicazioni della Società sono ispirate ai principi di eticità, onestà, professionalità, trasparenza e comunque improntati alla massima collaborazione.

Il rispetto di tali principi è richiesto a tutti coloro che erogano e/o promuovono e/o vendono beni e/o servizi per conto della Società e, in generale, a chiunque la rappresenti.

4.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori

La Società crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

La Società si impegna a rispettare il diritto dei clienti a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica della Società ed è vietata ad ogni soggetto che agisca per essa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori della stessa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice Etico.

4.3 Rapporti con partner e fornitori

I partner ed i fornitori della Società rendono possibile, con la loro collaborazione, la concreta realizzazione dell'attività della stessa.

La Società si impegna a:

- sviluppare con i partner ed i fornitori rapporti di correttezza e di cooperazione fondati su una comunicazione che consenta lo scambio reciproco di competenze e informazioni e che favorisca la creazione di valore comune;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- garantire ad ogni ente in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando, nella selezione, criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- osservare le condizioni contrattualmente pattuite.

4.4 Rapporti con i collaboratori

La Società riconosce l'importanza dei propri dipendenti e collaboratori come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della stessa e adotta procedure e metodi di selezione, sviluppo, valutazione e formazione improntati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore. Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine e competenza. Il reclutamento si basa esclusivamente sulla corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti.

La Società si impegna ad offrire a tutti i propri collaboratori le medesime opportunità, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale, senza discriminazione alcuna.

La Società gestisce le attività in conformità alla normativa cogente riguardante le condizioni dell'ambiente di lavoro impegnandosi a costruire un ambiente dignitoso e rispettoso per tutti.

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori.

La Società si attende che tutto il personale dipendente collabori al mantenimento di un clima interno basato sul rispetto della dignità individuale, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge e del presente Codice. Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si adoperano affinché le relazioni con collaboratori ed i colleghi siano ispirate ad armonia ed evitino atti o comportamenti che vadano ad inficiare il principio del rispetto reciproco.

4.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni

La Società, attraverso le proprie persone e strutture, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Tutti i rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle procedure aziendali.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.



La Società non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente o prevalentemente politico e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di persone politicamente esposte.

4.6 Rapporti con i Media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

La Società deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i media. I rapporti con i media sono riservati esclusivamente alla direzione.

I dipendenti della Società non possono fornire informazioni a rappresentanti dei media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della direzione.

In nessun modo o forma gli amministratori e i dipendenti della Società possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati a influenzare l'attività professionale dei media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

5. Protezione dei beni immateriali e delle conoscenze della Società

Tutte le informazioni concernenti, in particolare ma non solo, i sistemi di progettazione e produttivi impiegati nella Società, i prodotti realizzati e il know-how costituiscono un patrimonio economico da tutelare.

La Società intende quindi perseguire l'efficace protezione del proprio know-how, avvalendosi di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge nonché adottando adeguate misure e procedure dirette a garantire la riservatezza delle informazioni della Società con l'obiettivo di:

- limitare la diffusione delle informazioni riservate a coloro che ne hanno bisogno in ragione delle mansioni che svolgono;
- ridurre al minimo il rischio che queste informazioni siano utilizzate in modo non corretto o che siano divulgate all'esterno della Società senza specifica autorizzazione.

La Società s'impegna a diffondere e consolidare la cultura della protezione dei dati e delle informazioni sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza e il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.

5.1 Informazioni riservate

L'insieme delle informazioni tecniche e/o commerciali e/o finanziarie, anche se non contraddistinte specificatamente con diciture quali "riservato" o "segreto" e similari, di cui dipendenti e collaboratori venissero a conoscenza in funzione e in costanza del rapporto di lavoro o di collaborazione assumono rilevanza patrimoniale per la Società.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Con il termine informazioni riservate devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa sulla proprietà industriale, tutte le informazioni, i dati, i risultati, i processi, i procedimenti e quant'altro riguardante, seppur a titolo meramente esemplificativo:

- la progettazione o la ricerca e sviluppo dei prodotti;
- gli stessi prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati (brevettati e non brevettati, di proprietà e/o nella disponibilità della Società);
- i mezzi di produzione e gli altri beni della Società e l'organizzazione della produzione;
- le informazioni e le politiche commerciali;
- la gestione e l'andamento economico – finanziario della Società;
- i rapporti della Società con i terzi.

Devono, inoltre, considerarsi informazioni riservate tutti i risultati dell'attività di ricerca, inventiva e sviluppo dei prodotti svolte direttamente all'interno della Società ovvero commissionate a soggetti terzi. Tali informazioni possono venir apprese dal personale in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro o di collaborazione.

5.2 Utilizzo delle informazioni confidenziali

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a garantire la segretezza delle informazioni riservate e a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non potendo pertanto in alcun caso farne un uso differente.

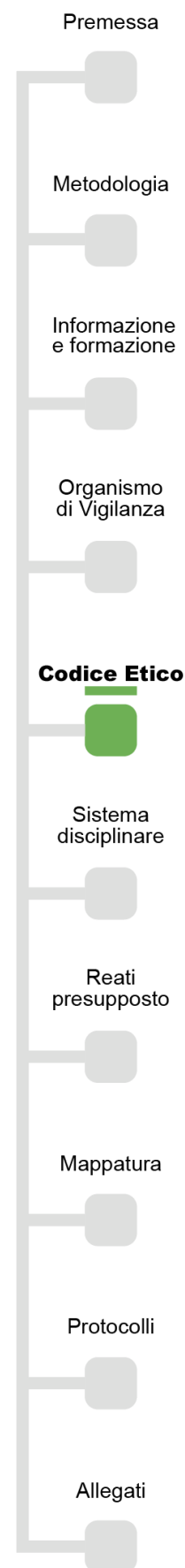
I dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto dei rispettivi responsabili.

Se non preventivamente autorizzato, non è consentito al personale di portare con sé, al di fuori degli uffici della Società, documentazione, progetti, disegni e quant'altro contenga informazioni riservate. Deroga a tale divieto è concessa in caso di trasferte di lavoro o in occasione di accesso allo "smart working". Al personale dipendente che necessita di lavorare da casa è concesso portare con sé il materiale necessario previa autorizzazione del diretto responsabile.

L'obbligo di segretezza sopra disposto, nonché i conseguenti divieti previsti ai precedenti punti, vincolano il personale sia in vigenza di rapporto di lavoro, che successivamente alla sua cessazione.

5.3 Gestione delle informazioni provenienti da terzi

Tutte le informazioni tecniche e/o commerciali e/o finanziarie provenienti da terzi, che fossero utilizzate dalla Società nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati con gli stessi, anche qualora non specificatamente caratterizzate da diciture quali "riservato" o



“segreto” e similari, rimangono di esclusiva proprietà degli stessi terzi. Anche per queste, deve essere garantita la piena riservatezza, costituendo know-how di proprietà altrui tutelato dalla legge. Per tali informazioni valgono, pertanto, le medesime regole previste per il know-how e il divieto di divulgazione o di utilizzo, diretto o indiretto, non autorizzato.

6. Comunicazioni Sociali e Tutela del Patrimonio Sociale

La Società assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e la redazione del bilancio di esercizio, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro previsto, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi internazionali, alle norme tecniche vigenti.

La Società favorisce una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento. Determina, altresì, la corretta collaborazione tra gli organi e le funzioni della Società e favorisce i controlli da parte degli organi competenti.

Tutti sono tenuti all'osservanza delle norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale.

7. Fiscalità

La Società si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti fiscali previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico, ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale della Società.

Viene costantemente rispettata la disciplina in materia di IVA intracomunitaria riguardante la non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione.

Viene altresì costantemente rispettata la disciplina in materia doganale riguardante i diritti di confine (dazi, tasse doganali, ecc.).

I destinatari del presente Codice non devono in alcun modo commettere o concorrere con altri a violazioni penali della normativa tributaria e a violazioni penali in materia doganale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8. Segnalazioni in caso di violazioni delle disposizioni del codice etico

Il rispetto delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i destinatari.

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività della Società tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.

Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero basata su fondati motivi.

La Società attraverso il canale whistleblowing consente di effettuare segnalazioni al fine di incentivare la denuncia di comportamenti contrari al Codice Etico e ai principi di lealtà, correttezza e probità, di violazioni del Modello Organizzativo e di Gestione adottato nonché, laddove applicabile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, di violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso il processo predefinito nella procedura definita della Società.

La Società si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della stessa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La Società tutela il Segnalante in buona fede e gli altri soggetti meritevoli di protezione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, la Società agirà di conseguenza.

Ugualmente, la Società potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.

9. Sanzioni

La Società e, in primis, il suo Organo amministrativo, sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con la Società.

I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

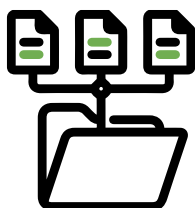
Allegati

Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile.

Per gli altri collaboratori, i Fornitori ed i Partner, la Società si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l'applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo.

L'Organo amministrativo valuta l'adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all'evoluzione del business o della principale normativa applicabile.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	



Sistema disciplinare

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Revisione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizione di “violazione” ai sensi del presente sistema disciplinare	3
2.1 Violazioni ai sensi della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale (cd. “Whistleblowing”)	4
3. Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari	4
4. Sanzioni.....	5
4.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	5
4.2 (eventuali) Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	5
4.3 Sanzioni nei confronti dei Procuratori	5
4.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei soggetti apicali in genere	5
4.5 Sanzioni nei confronti del Sindaco unico	6
4.6 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, in generale terze parti e altri soggetti esterni	6

1. Premessa

La Società ha predisposto il sistema sanzionatorio di seguito descritto.

Esso è deputato a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate. Informazioni su procedimenti disciplinari, a partire dalla contestazione, sono comunicati all'Organismo di Vigilanza, il quale verifica, se del caso, l'effettiva applicazione della misura disciplinare e/o contrattuale.

L'applicazione delle sanzioni ivi indicate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Codice Etico, dal Modello e dai relativi Protocolli sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dagli illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi Protocolli, comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

Relativamente al personale subordinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nella presente Sezione sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti e in tutti i modi ritenuti idonei a farle conoscere (a titolo esemplificativo e non esaustivo invio di circolari o di comunicati, l'affissione negli appositi spazi accanto alle bacheche aziendali e/o, ove presente, all'interno di una cartella web localmente condivisa, presentazione in corsi formativi, ...).

2. Definizione di “violazione” ai sensi del presente sistema disciplinare

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del Codice Etico, del Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo non univoco alla loro commissione;
- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, nel Codice Etico e/o nei relativi protocolli di gestione e procedure;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello, nel Codice Etico e/o nelle relative procedure.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.1 Violazioni ai sensi della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale (cd. "Whistleblowing")

Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale (cd. "Whistleblowing"), costituisce una Violazione, integrando dunque la definizione di cui al paragrafo precedente:

- la commissione di qualsiasi ritorsione – da intendersi come comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) – che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificatamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedura whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività o verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali si ostacola o si tenta di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'accertamento della responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia (o, comunque, per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero responsabilità civile dello stesso segnalante nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni previste al Paragrafo 4 si applicano, utilizzando i criteri di gradualità in seguito citati, anche nei suesposti casi.

3. Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, le sanzioni sono concretamente applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento,
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti vigenti,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- delle mansioni del lavoratore,
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza o l'illecito,
- delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare,
- del concorso nell'infrazione di più soggetti in accordo tra loro.

Quanto alle terze parti, la gravità della condotta verrà valutata alla luce dei criteri stabiliti dalla legge e, in quanto compatibili, di quelli suesposti.

4. Sanzioni

4.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi protocolli di gestione e procedure costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionata conformemente a quanto stabilito dalla legge, dalla normativa contrattuale applicabile e/o dalla regolamentazione interna, a cui si rinvia, sia con riguardo alle sanzioni comminabili, che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Oltre a quanto indicato, la Società si riserva di rideterminare, sino anche a non riconoscere, eventuali forme di incentivazione economica per le quali la commissione di una Violazione sia stata strumentale alla loro maturazione.

4.2 (eventuali) Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora un Dirigente contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni nell'entità e secondo le modalità previste dalla normativa di legge o contrattuale applicabile. Potrà altresì essere disposta la revoca delle procure conferite.

La Società si riserva di rideterminare, sino anche a non riconoscere, eventuali forme di incentivazione economica per le quali la commissione di una Violazione sia stata strumentale alla loro maturazione.

4.3 Sanzioni nei confronti dei Procuratori

Qualora un Procuratore contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni secondo le modalità previste dalla normativa di legge o contrattuale applicabile. Potrà, altresì, essere disposta la revoca delle procure conferite.

4.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei soggetti apicali in genere

In caso di Violazione da parte di uno o più degli Amministratori (e/o uno o più dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto), ne viene informato l'Organo amministrativo e il Sindaco unico e verrà assunta, nel rispetto delle rispettive competenze, una delle seguenti



iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / mandato;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei Soci con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità nei confronti dell'Organizzazione e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi;
- l'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma terzo, del Codice civile, con tutte le conseguenze del caso.

4.4.1 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso in cui il soggetto in posizione apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e realizzi una Violazione in qualità di soggetto in posizione apicale, potranno applicarsi le sopra menzionate misure di tutela, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

4.5 Sanzioni nei confronti del Sindaco unico

In caso di violazione del Modello da parte del Sindaco unico, ne viene informato il CDA il quale assumerà i provvedimenti del caso ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la revoca dalla carica.

4.6 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, in generale terze parti e altri soggetti esterni

La Società potrà chiedere la risoluzione del contratto, avvalendosi delle specifiche clausole a tal fine inserite, qualora vi sia una Violazione delle disposizioni contenute nel Modello e in ogni sua componente, anche nel Codice Etico, da parte della sua controparte, nello specifico:

- collaboratori, agenti, revisori, consulenti, fornitori, partner o comunque uno qualsiasi dei soggetti operanti, a vario titolo, su mandato o nell'interesse della Società;
- soggetti collegati o riconducibili a quelli citati con i quali la Società intrattiene indirettamente o potrebbe potenzialmente intrattenere un rapporto per il tramite dei soggetti di cui al punto precedente.

La Società potrà, inoltre, agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti e patienti.





Reati presupposto

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	12
1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)	12
1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)	12
1.3 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	13
1.4 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	13
1.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	13
1.6 Truffa (art. 640 c.p.)	13
1.7 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	14
1.8 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	14
1.9 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (Violazione e sanzioni)	15
2. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	16
2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	16
2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	16
2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	17
2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	17
2.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	18
2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	18
2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)	18
2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	19
2.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)	19
2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)	20

2.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).....	20
2.12	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) 21	
2.13	Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).....	21
3.	Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata	22
3.1	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	22
3.2	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)	22
3.3	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).....	23
3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	24
3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)	24
3.6	Fattispecie previste dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.	25
4.	Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	28
4.1	Peculato (art. 314 c.p.).....	28
4.2	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)	28
4.3	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	28
4.4	Concussione (art. 317 c.p.).....	28
4.5	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).....	29
4.6	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	29
4.7	Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).....	29
4.8	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).....	29
4.9	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).....	29
4.10	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	30
4.11	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).....	30
4.12	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	30
4.13	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).....	30
4.14	Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).....	31
5.	Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	33

5.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	33
5.2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	33
5.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).....	34
5.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).....	34
5.5	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	34
5.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	34
5.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).....	35
5.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	35
5.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).....	35
5.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).....	36
6.	Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio	37
6.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	37
6.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	37
6.3	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).....	37
6.4	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	37
6.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	38
6.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).....	38
6.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).....	38
6.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).....	38
7.	Art. 25-ter – Reati societari	40
7.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	40
7.2	Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).....	40
7.3	False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.).....	40
7.4	Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	41
7.5	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	41
7.6	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	41

7.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	42
7.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	42
7.9	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).....	42
7.10	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	42
7.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	43
7.12	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	43
7.13	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	43
7.14	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	44
7.15	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	44
7.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)....	44
7.17	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)	45
8.	Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	46
8.1	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).....	46
8.2	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	46
8.3	Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	46
8.4	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	47
8.5	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.).....	47
8.6	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	47
8.7	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	47
8.8	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).....	48
8.9	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.).....	48
8.10	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).....	48
8.11	Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	49
8.12	Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	49
8.13	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).....	50
8.14	Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)	50
8.15	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	50
8.16	Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	51

8.17	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	51
8.18	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	51
8.19	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).....	52
8.20	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	52
8.21	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	52
8.22	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	52
8.23	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).....	53
9.	Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	55
9.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	55
10.	Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale	56
10.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	56
10.2	Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).....	56
10.3	Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	56
10.4	Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	57
10.5	Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)	57
10.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 58	
10.7	Tratta di persone (art. 601 c.p.)	58
10.8	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	58
10.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	58
10.10	Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	59
11.	Art. 25-sexies – Abusi di mercato	60
11.1	Abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	60
11.2	Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	61
12.	Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	62
12.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	62
12.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	62
12.3	Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)	63

13.	Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	64
13.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	64
13.2	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	64
13.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	65
13.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	65
14.	Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.....	67
14.1	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)	67
14.2	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.)	67
14.3	Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.)	68
14.4	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	68
15.	Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	69
15.1	Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633	69
15.2	Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	70
15.3	Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633	70
15.4	Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633	72
15.5	Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633	72
16.	Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	73
16.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	73
17.	Art. 25-undecies – Reati ambientali.....	74
17.1	Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	74
17.2	Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	74
17.3	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	74
17.4	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	75
17.5	Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)	75
17.6	Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	75
17.7	Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)	76
17.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)	76

17.9	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).....	77
17.10	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).....	77
17.1	Scarico acque (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	77
17.2	Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Art. 255-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	79
17.3	Abbandono di rifiuti pericolosi (Art. 255-ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	79
17.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	80
17.5	Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	81
17.6	Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	82
17.7	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	82
17.8	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	83
17.9	Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259 ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ...	83
17.10	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06)...	83
17.11	Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	84
17.12	Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)	85
17.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)	87
17.14	Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202).....	88
17.15	Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)	89
18.	Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	90
18.1	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	90
18.2	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	91
18.3	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)	91
19.	Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	92
19.1	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	92

20.	Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	93
20.1	Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)	93
20.2	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)	93
21.	Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	95
21.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 74 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	95
21.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 75 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	95
21.3	Dichiarazione infedele (art. 76 D. Lgs. 173/2024, ex Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	96
21.4	Omessa dichiarazione (art. 77 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	96
21.5	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 79 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	97
21.6	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 81 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	97
21.7	Indebita compensazione (art. 84 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	97
21.8	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 85 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	98
22.	Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando	99
22.1	Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 141/2024)	99
22.2	Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 141/2024)	99
22.3	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs. 141/2024)	99
22.4	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs. 141/2024)	100
22.5	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.lgs. 141/2024)	100
22.6	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.lgs. 141/2024)	100
22.7	Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.lgs. 141/2024)	100

22.8	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.lgs. 141/2024).....	101
22.9	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.lgs. 141/2024).....	102
22.10	Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88. D. Lgs. 141/2024).....	102
22.11	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Articolo 40 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	103
22.12	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	104
22.13	Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (Art. 40-ter Testo unico del 26/10/1995 n. 504).....	105
22.14	Circostanze attenuanti (Art. 40-quater Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	106
22.15	Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	106
22.16	Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (Art. 40-sexies).....	106
22.17	Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	107
22.18	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	108
22.19	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (Art. 43 Testo unico del 26/10/1995 n. 504).....	108
22.20	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)	108
22.21	Irregolarità nella circolazione (Art. 49 D. Lgs. 504/1995)	109
23.	Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale	111
23.1	Furto di beni culturali (Art. 518-bis).....	111
23.2	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter)	111
23.3	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater).....	111
23.4	Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies)	111
23.5	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies).....	112
23.6	Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies).....	112
23.7	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies).....	112
23.8	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies)	113

23.9	Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies)	113
24.	Art. 25-duodevices – Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	115
24.1	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies)	115
24.2	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies).....	115
25.	Art. 25-undevices – Delitti contro gli animali	116
25.1	Uccisione di animali (Art. 544-bis)	116
25.2	Maltrattamento di animali (Art. 544-ter)	116
25.3	Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater).....	116
25.4	Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies)	116
25.5	Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638)	117

1. Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1.3 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

1.4 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

1.6 Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter, e dal terzo comma.

1.7 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è la reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.8 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e al terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1.9 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo **Articolo 2 (Violazione e sanzioni)**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici).

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

2.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.12 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2.13 Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 art. 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

3.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 -bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 -bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 -bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 -bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.6 Fattispecie previste dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a seguire).

Art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Art. 2-bis. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Art. 3. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

Art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975:

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

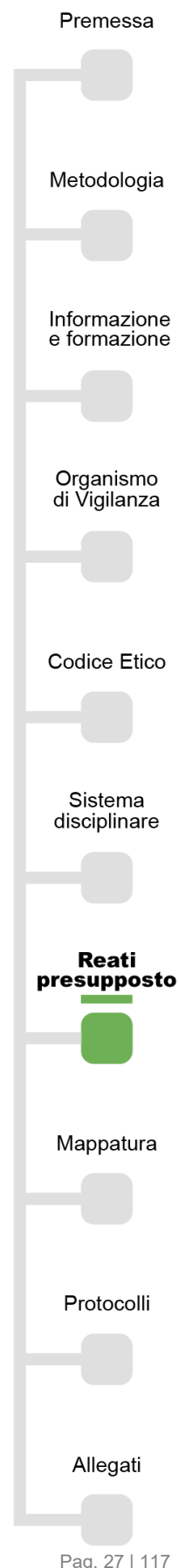
Protocolli

Allegati

clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffatta o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.



4. Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

4.1 Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4.2 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

4.4 Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

4.5 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

4.6 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

4.7 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

4.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

4.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

4.10 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

4.11 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

4.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

4.13 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

4.14 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

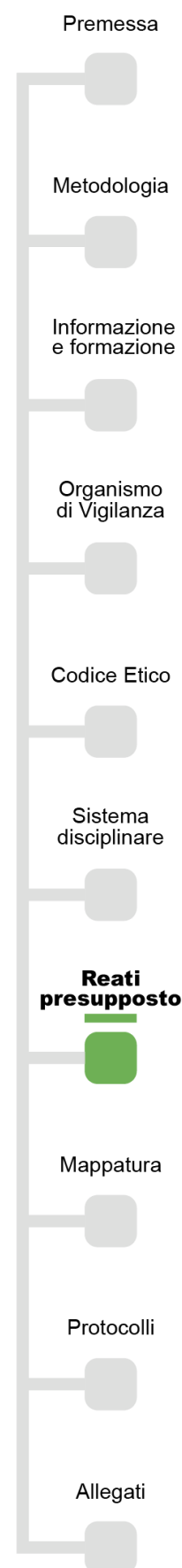
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



5. Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitative di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

5.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

5.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

5.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri component della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

6. Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

6.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

6.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

6.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

6.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

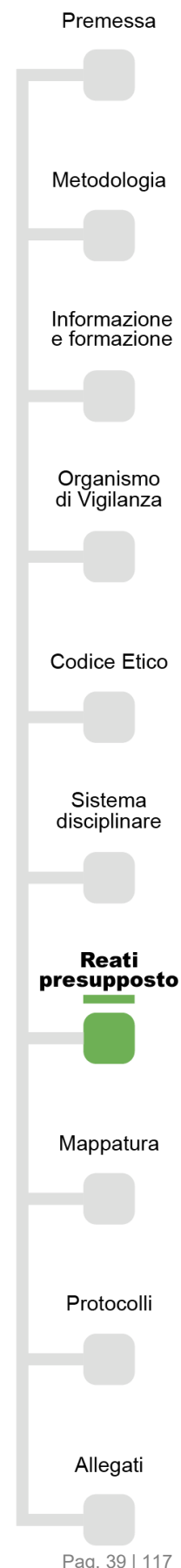
Protocolli

Allegati

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.



7. Art. 25-ter – Reati societari

7.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

7.3 False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

7.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

8. Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

8.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8.3 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

8.5 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

8.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

8.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

8.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

8.9 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.10 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8.11 Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8.12 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.13 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

8.14 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

8.15 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

8.16 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

8.17 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

8.18 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.19 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

8.20 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

8.21 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente

8.22 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

8.23 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

1) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

2) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3) Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4) Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

9. Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10. Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

10.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

10.2 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

10.3 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

10.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

10.5 Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

10.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

10.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

10.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.10 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

11. Art. 25-sexies – Abusi di mercato

11.1 Abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

11.2 Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

12. Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

12.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

12.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12.3 Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

13. Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

13.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

13.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

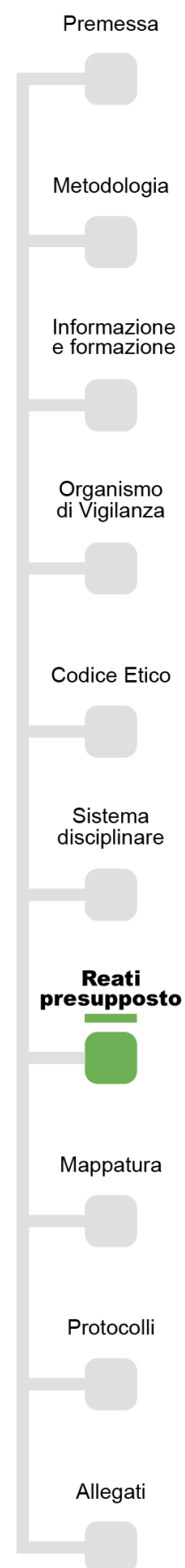
Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



14. Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

14.1 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

14.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

14.3 Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.)

Articolo già richiamato nel raggruppamento Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, applicabile secondo quanto previsto dall'art. 25-octies.1 ai sensi della condotta del seguente comma:

(...)

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

(...)

14.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

15. Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

15.1 Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da 51 euro a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) abrogata;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 5.164 euro.

15.2 Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

15.3 Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

15.4 Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

15.5 Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

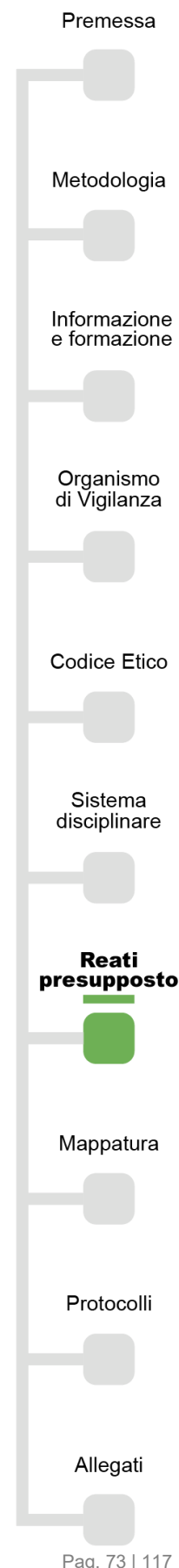
Protocolli

Allegati

16. Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



17. Art. 25-undecies – Reati ambientali

17.1 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

17.2 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

17.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

17.5 Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

17.6 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17.7 Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

17.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

17.9 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

17.10 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

17.1 Scarico acque (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Omissis

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Omissis.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107², comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. Omissis

7. Omissis

8. Omissis

9. Omissis

10. Omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103³ e 104⁴ è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Omissis

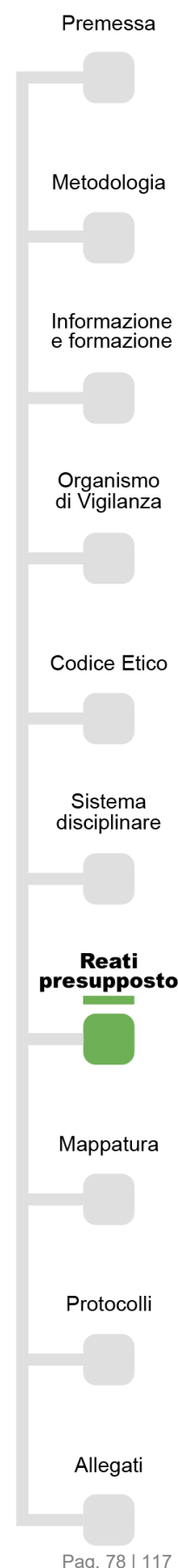
11. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2 107. Scarichi in reti fognarie

3 103. Scarichi sul suolo

4 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Reati presupposto



13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Omissis

17.2 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Art. 255-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285..

17.3 Abbandono di rifiuti pericolosi (Art. 255-ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

17.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Omissis

Omissis

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Omissis

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Omissis

Omissis

17.5 Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Omissis

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Omissis

17.6 Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242⁵ e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Omissis

Omissis

17.7 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483⁶ del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,

⁵ 242. Procedure operative ed amministrative.

⁶ Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Omissis

5-bis Omissis

5-ter Omissis

17.8 Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Omissis

17.9 Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259 ter Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

17.10 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06)

Omissis

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Omissis

17.11 Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Nei casi previsti dal comma 2⁷ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Omissis

Omissis

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

⁷ 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

17.12 Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Omissis

Articolo 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Omissis

Omissis

Omissis

Articolo 3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

17.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all' articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

17.14 Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

17.15 Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

18. Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

18.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;⁸
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

⁸ La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

18.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

18.3 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

19. Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia

19.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

....

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

20. Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

20.1 Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

20.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

21. Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

21.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 74 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

21.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 75 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

21.3 Dichiarazione infedele (art. 76 D. Lgs. 173/2024, ex Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

21.4 Omessa dichiarazione (art. 77 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

21.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 79 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

21.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 81 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

21.7 Indebita compensazione (art. 84 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

21.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 85 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

22. Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando

22.1 Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

22.2 Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 141/2024)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

22.3 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs. 141/2024)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

22.4 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs. 141/2024)

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

22.5 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.lgs. 141/2024)

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

22.6 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.lgs. 141/2024)

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

22.7 Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.lgs. 141/2024)

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

22.8 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.lgs. 141/2024)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

22.9 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.lgs. 141/2024)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

22.10 Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88. D. Lgs. 141/2024)

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale e' maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

22.11 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Articolo 40 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

22.12 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

22.13 Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (Art. 40-ter Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

22.14 Circostanze attenuanti (Art. 40-quater Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

22.15 Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

22.16 Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (Art. 40-sexies)

1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

22.17 Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

22.18 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

22.19 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (Art. 43 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

22.20 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 Testo unico del 26/10/1995 n. 504)

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

22.21 Irregolarità nella circolazione (Art. 49 D. Lgs. 504/1995)

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo spediteore la sanzione

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

23. Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

23.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

23.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

23.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

23.4 Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

23.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

23.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

23.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

23.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

23.9 Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

24. Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

24.1 Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

24.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

25. Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali

25.1 Uccisione di animali (Art. 544-bis)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

25.2 Maltrattamento di animali (Art. 544-ter)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.

25.3 Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

25.4 Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

25.5 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

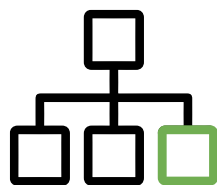
Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati



Mappatura

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1.	Reati presupposto rilevanti	5
1.1	Principi generali di comportamento.....	7
2.	Delitti contro la pubblica amministrazione	8
2.1	Attività a rischio	8
2.2	Reati potenziali.....	9
2.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	9
2.4	Principi generali di comportamento.....	11
2.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	12
3.	Reati informatici.....	14
3.1	Attività a rischio	14
3.2	Reati potenziali.....	15
3.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato	16
3.4	Principi generali di comportamento.....	19
3.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	20
4.	Delitti di criminalità organizzata.....	22
4.1	Attività a rischio	22
4.2	Reati potenziali.....	22
4.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	22
4.4	Principi generali di comportamento.....	23
4.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	23
5.	Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi	24
5.1	Attività a rischio	24
5.2	Reati potenziali.....	24
5.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	24
5.4	Principi generali di comportamento.....	25
5.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	25
6.	Reati societari.....	27
6.1	Attività a rischio	27
6.2	Reati potenziali.....	28
6.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato	28

6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	30
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	32
7.1 Attività a rischio	32
7.2 Reati potenziali	32
7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	32
7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	33
8. Delitti contro la personalità individuale	34
8.1 Attività a rischio	34
8.2 Reati potenziali	34
8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	34
8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	34
9. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	36
9.1 Attività a rischio	36
9.2 Reati Potenziali	36
9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	37
9.4 Principi generali di comportamento	38
9.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	39
10. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	40
10.1 Attività a rischio	40
10.2 Reati potenziali	40
10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	41
10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	41
11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	44
11.1 Attività a rischio	44
11.2 Reati potenziali	45
11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	45
11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	46
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	48
12.1 Attività a rischio	48
12.2 Reati potenziali	48
12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	48

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	48
13. Reati ambientali	50
13.1 Attività a rischio	50
13.2 Reati Potenziali	50
13.3 Esempificazione di talune delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	51
13.4 Principi generali di comportamento.....	51
13.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	52
14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	53
14.1 Attività a rischio	53
14.2 Reati potenziali	53
14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	53
14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	53
15. Razzismo e xenofobia.....	55
15.1 Attività a rischio	55
15.2 Reati potenziali	55
15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	55
15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	56
16. Reati tributari	57
16.1 Attività a rischio	57
16.2 Reati potenziali	57
16.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	58
16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	60
17. Reati di contrabbando.....	63
17.1 Attività a rischio	63
17.2 Reati potenziali	63
17.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	64
17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	65

1. Reati presupposto rilevanti

All'esito dell'analisi della realtà operativa e dei processi che caratterizzano la Società sono emerse, quali categorie di reati-presupposto contemplate dal Decreto che, con diversa rilevanza, potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società, le seguenti:

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24) ¹		X	
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis) ²	X		
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)		X	
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25) ¹	X		
Falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25 bis)			X
Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (Art. 25 bis) ³		X	
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)	X		
Reati societari (Art. 25 ter)	X		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)		X	

1 Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro la Pubblica Amministrazione". La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

2 Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

3 Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi".

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)			X
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies) ⁴		X	
Abusi di mercato (Art. 25-sexies)			X
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art. 25 septies)	X		
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	X		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)		X	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies) ⁵	X		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)		X	
Reati ambientali (Art. 25 undecies)		X	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		X	
Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)		X	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)			X
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	X		
Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	X		

⁴ Trattati, parzialmente, anche nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

⁵ Trattati, parzialmente, anche nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septies decies)			X
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices)			X
Reati contro gli animali (art. 25 undevices)			X

Per ciascuna delle categorie di reati-presupposto considerate applicabili per la Società (siano esse di maggiore o minore rilevanza) sono state individuate, nei paragrafi seguenti, le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati nel seguito elencati e descritti. Sul punto, si ribadisce che la Società è consapevole che, anche per i reati non espressamente richiamati e per quelli ritenuti non rilevanti, non si possa escludere tout court la loro commissione da parte di soggetti apicali e/o sottoposti. È stata, comunque, giudicata estremamente remota e, in ogni caso, ragionevolmente coperta dal rispetto dei principi enunciati nel Codice etico della stessa e dalle norme comportamentali in essere, la possibilità di una concreta realizzazione di detti reati.

1.1 Principi generali di comportamento

- È vietato realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto.
- È proibito realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al punto a), possano potenzialmente diventarle.
- Tutte le attività della Società nelle aree a rischio e le operazioni a rischio si svolgono in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni del Codice Etico nonché seguendo procedure organizzative improntate al principio, ove possibile, della separazione dei ruoli.
- Le singole fasi di dette procedure devono rispondere al requisito della tracciabilità così da risultare individuabili, verificabili e trasparenti.
- Ogni violazione, deroga o scostamento dalle norme e dai protocolli del presente MOD deve essere segnalata all'ODV con le modalità indicate nel Capitolo "Organismo di Vigilanza".
- All'ODV sono forniti tutti i dati, le informazioni e i report menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun paragrafo della Sezione "Protocolli di Prevenzione e Gestione" del presente MOD.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Delitti contro la pubblica amministrazione

2.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Richiesta di provvedimenti amministrativi alla PA (es. permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ... rivolte a Enti Locali, Provincia, Regione, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, ...).
- 2) Gestione di attività comunicative e adempimenti verso la PA (es. Regione, Agenzia delle Dogane, Camera di commercio, INPS, INAIL, ...).
- 3) Verifiche e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero di incaricati di pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, ULSS, Arpav, ITL, INAIL, ...).
- 4) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.
- 5) Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 6) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi.
- 7) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 8) Gestione dei pagamenti per cassa.
- 9) Gestione dei rimborsi spese al personale.
- 10) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 11) Selezione e assunzione di personale.
- 12) Gestione del personale (es. valutazione, formazione, incentivi, promozioni, ...).
- 13) Gestione degli acquisti di beni, servizi, appalti, prestazioni professionali.
- 14) Gestione dei flussi monetari e della tesoreria.
- 15) Gestione del sistema informativo.
- 16) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17) Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita.

18) Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.

2.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- i. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.),
- ii. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.),
- iii. Truffa (ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea - art. 640 c.p. comma 2, n. 1),
- iv. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- i. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- ii. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- iii. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.),
- iv. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- v. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),
- vi. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- vii. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.),
- viii. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- ix. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.),
- x. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di truffa e di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico, di indebita percezione di erogazioni pubbliche o di malversazione di erogazioni pubbliche potrebbe astrattamente realizzarsi:

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.
 - nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici quali ad esempio sovvenzioni / erogazioni correlate al ricorso ad ammortizzatori sociali.
 - nel caso in cui le richieste di finanziamento per la formazione del personale mediante fondi interprofessionali bilaterali (Fondimpresa, Fondirigenti, ...), finanziamenti regionali, Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziamenti provinciali, Inail, ..., siano il frutto di dichiarazioni o documentazione mendaci, ovvero anche se lecitamente acquisiti detti finanziamenti siano utilizzati per scopi diversi dalla formazione.
- b) I reati di corruzione potrebbero astrattamente realizzarsi per l'ottenimento di una licenza, la concessione di una sovvenzione, per tollerare o sopassedere su un'anomalia o un'irregolarità riscontrata in un'ispezione:
- attraverso l'elargizione di donazioni, regalie, omaggi, denaro o altre utilità e vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
 - mediante l'acquisto di beni o servizi a prezzi gonfiati ovvero l'acquisto di beni o servizi "fittizi" o non necessari per la creazione, in concorso con terzi, di provviste di denaro o altre utilità,
 - dando seguito alle segnalazioni o richieste pervenute da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di avvalersi o favorire specifici soggetti in qualità di fornitori ovvero di assumere, promuovere, gratificare o favorire nella scelta determinati soggetti,
 - concedendo sponsorizzazioni fittizie a beneficio di soggetti legati a funzionari pubblici.
- c) La fattispecie di traffico illecito di influenze potrebbe realizzarsi:
- laddove l'intermediario indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, dal soggetto privato, denaro o altre utilità come prezzo della propria attività di mediazione verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
 - laddove l'intermediario si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare il pubblico agente.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- d) Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe astrattamente realizzarsi nel caso in cui taluno offra o prometta a un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ovvero al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

2.4 Principi generali di comportamento

- a) Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.
- b) I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto dai dipendenti, membri di organi societari, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di procedure, mansionari, deleghe e/o procure.
- c) È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.
- d) È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA permessi, concessioni, autorizzazioni, iscrizione ad albi o registri, erogazioni, contributi, finanziamenti e ogni altra utilità o vantaggio.
- e) È altresì proibito devolvere e utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.
- f) È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della PA ovvero al fine di assicurarsi – dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza – trattamenti di favore.
- g) Omaggi e regalie corrisposti a titolo di rappresentanza e/o di cortesia sono ammessi purché rientranti nella prassi aziendale e di modico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- h) Le attività di promozione e sponsorizzazione, le elargizioni, donazioni e contribuzioni sono attuate nel rispetto dei criteri di trasparenza, verificabilità, congruità e correttezza al fine di evitare ogni comportamento che possa essere interpretato come non conforme alle norme di legge.
- i) È vietato ricorrere a forme di contribuzione che, pur assumendo formalmente la veste di sponsorizzazioni, attività promozionali, incarichi professionali e/o consulenze si risolvono nella realtà dei fatti in regalie, omaggi o doni in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenerne vantaggi di qualsiasi natura e specie.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- j) Il reclutamento e l'assunzione del personale avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei candidati.
- k) Il conferimento d'incarichi a professionisti e/o consulenti esterni ha luogo sussistendo concrete ed effettive esigenze con processo condiviso da più funzioni aziendali.
- l) Tutti i beni e servizi necessari al conseguimento dello scopo sociale sono acquistati in base alle esigenze, con processo condiviso da più funzioni aziendali.

2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli di prevenzione e gestione indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Richiesta di provvedimenti amministrativi alla PA (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ... rivolte a Enti Locali, Provincia, Regione, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, ...)	PT 01 – "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"
2) Gestione di attività comunicative e adempimenti verso la PA (es. Regione, Agenzia delle Dogane, Camera di commercio, ...).	
3) Verifiche e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero di incaricati di pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, ULSS, Arpav, ITL, INAIL, ...).	
5) Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti.	

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
4) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.	PT 02 – “Contenzioso”
6) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.	
7) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
8) Gestione delle operazioni per cassa. 9) Gestione dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
10) Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – “Spese di rappresentanza”
11) Selezione e assunzione di personale. 12) Gestione del personale.	PT 07 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
13) Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali.	PT 08 – “Ciclo passivo”
14) Gestione dei flussi monetari e della tesoreria.	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie”
15) Gestione del sistema informativo.	PT 15 – “Sistema informativo”
16) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
17) Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita e di presidio del cliente. 18) Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.	PT 03 – “Offerte e vendite”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione del presente MOD “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Reati informatici

3.1 Attività a rischio

I cosiddetti “Reati Informatici” sono quei reati “commessi avvalendosi di un sistema informatico o in suo danno ovvero che pongano in qualsiasi modo l’esigenza di raccogliere prove in forma informatica”. Essi trovano come presupposto l’impiego anomalo di strumenti e di tecnologie informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.

Nel novero degli illeciti commessi avvalendosi di sistemi informatici sono ricompresi:

- 1) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- 2) Frode informatica ai danni dello stato o di altri enti pubblici;
- 3) I reati contro la personalità individuali, quali quelli in materia (pedo)pornografica;
- 4) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, con riferimento alla detenzione e utilizzo di proprietà di terzi di cui non si dispone della relativa licenza d’uso.

In considerazione della peculiarità dell’attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset (software, hardware, rete, infrastrutture, ...);
- 2) Gestione dei sistemi di comunicazione (mail, ...);
- 3) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione;
- 4) Utilizzo di siti, piattaforme, portali, in generale sistemi informativi della pubblica amministrazione;
- 5) Implementazione e monitoraggio delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche/informatiche;
- 6) Rilevazione, analisi, risposta, in generale gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- 7) Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dalla normativa in materia di sicurezza delle informazioni e da altre normative collegate;
- 8) Gestione delle licenze relative ad applicativi informatici, contenuti multimediali, opere e altre proprietà protette ai sensi della normativa in materia di protezione del diritto d’autore;
- 9) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali e ogni attività prodromica (in particolare l’attività di qualifica del fornitore);
- 10) Gestione dei rapporti con i fornitori, inclusa la stipulazione di accordi e contratti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture:

- i. Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- i. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ii. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- iii. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- iv. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- v. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- vi. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- vii. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- viii. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ix. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- x. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);

Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

- i. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- ii. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iii. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- i. Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- ii. Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- iii. Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- iv. Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

- a) La frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venisse modificato il sistema informatico di una PA al fine di inserire un importo relativo a un'imposta inferiore a quello dovuto legittimamente.
- b) Tutti gli illeciti relativi alla falsità in atti pubblici disciplinati dal Codice Penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche⁶ che le falsità materiali⁷, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, nell'alterazione di registri e documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria, il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi da chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.
- c) L'accesso abusivo al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o al sistema informativo di soggetti pubblici o privati si realizza quando un soggetto s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente a un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi a eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa potrebbe astrattamente realizzarsi altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

⁶ Si ha "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

⁷ Si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

soggetto (hacker) acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- d) Nella detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o a un sistema informativo o alla rete di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, l'illecito potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Tali fattispecie si configurano sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di accesso (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. Inoltre, è punito chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.
- e) L'acquisto di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informativo o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o a interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione a un procedimento penale a carico della società.
- f) Nello svolgimento di attività fraudolenta d'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informativo o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

informazione. Attraverso tecniche d'intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione a una trattativa commerciale.

- g) Nell'installazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati il reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando qualcuno, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla semplice installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente s'introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione a una futura negoziazione.
- h) La distruzione, danneggiamento, inservibilità d'informazioni, dati e programmi informatici e in particolare di quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità; distruzione, danneggiamento, inservibilità di sistemi informatici o telematici e in particolare di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità potrebbe astrattamente realizzarsi quando: i) un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti"; ii) un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi a un procedimento penale a carico della società; iii) quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati. Questo reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando la condotta di cui al precedente punto sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità, quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- i) Nei delitti in materia (pedo)pornografica potrebbero realizzarsi laddove si proceda a distribuire, divulgare, diffondere ovvero ci si procuri o si detenga materiale (pedo)pornografico, anche sotto forma di immagini virtuali.
- j) Nei delitti in materia di violazione del diritto d'autore il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si proceda all'installazione, duplicazione, detenzione, diffusione e utilizzo di proprietà di terzi violando le regole di cui alla normativa in materia di protezione del diritto d'autore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si installino degli applicativi software sulle macchine aziendali (client, server, apparati di rete, telefoni, tablet, ...) per i quali non si disponga della relativa licenza o la stessa sia scaduta.

3.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i reati sopra citati;
- b) rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e ogni altro asset informatico aziendale;
- c) porre in essere tutte le attività di gestione delle risorse informatiche correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, utilizzando dette risorse con la massima attenzione e professionalità, evitando comportamenti che, benché risultino tali da non costituire di per sé condotte criminose o illecite, lo possano potenzialmente diventare;
- d) evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato già menzionate;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- e) rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e ogni altra normativa collegata;
- f) rispettare, se applicabile, la normativa in materia di sicurezza delle informazioni e ogni altra normativa collegata;
- g) rispettare la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e ogni altra normativa collegata.

3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset 2) Gestione dei sistemi di comunicazione 3) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione 4) Utilizzo di siti, piattaforme, portali, in generale sistemi informativi della pubblica amministrazione 5) Implementazione e monitoraggio delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche/informatiche 6) Rilevazione, analisi, risposta, in generale gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni 7) Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dalla normativa in materia di sicurezza delle informazioni e da altre normative collegate 8) Gestione delle licenze relative ad applicativi informatici, contenuti multimediali, opere e altre proprietà protette ai sensi della normativa in materia di protezione del diritto d'autore	PT 15 – “Sistema informativo”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

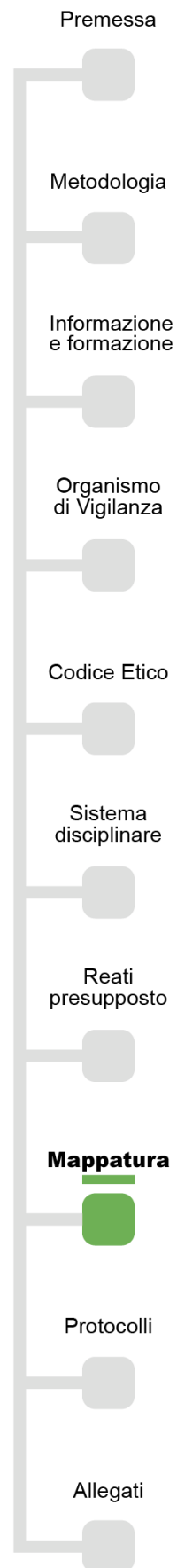
Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
9) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali e ogni attività prodromica	PT 08 – “Ciclo passivo”
10) Gestione dei rapporti con i fornitori, inclusa l'emissione/conferma di ordini di acquisto e la stipulazione di accordi	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.



4. Delitti di criminalità organizzata

4.1 Attività a rischio

In considerazione della particolare natura dei delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, tutte le aree aziendali considerate a rischio per i reati presupposto di responsabilità ai sensi del Decreto contemplate nel presente Modello sono potenzialmente a rischio anche per i reati associativi; infatti, essi rappresentano una mera modalità, l'associazione per l'appunto, di commissione dei reati c.d. "fine"; pertanto, tali reati propagano la presenza del rischio a tutte le aree mappate e sono da considerare a rischio diffuso.

4.2 Reati potenziali

Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

- i. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- ii. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora:

- a) esponenti della Società, il fiscalista di riferimento e un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi;
- b) un esponente della Società assuma nell'area vendite un dipendente o si avvalga dell'operato di un intermediario affiliato a un'associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società;
- c) un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- d) un esponente della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione;
- e) uno o più esponenti apicali della Società e più intermediari si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli intermediari per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie;

- f) più esponenti della funzione vendite si associno tra di loro oppure con intermediari della Società per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei a indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della fornitura o sul corrispettivo contrattualmente pattuito;
- g) un soggetto apicale concluda un contratto per sponsorizzare un ente, ovvero elargisca liberalità a un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato a un'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolarne l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi;
- h) un soggetto sottoposto e/o soggetto apicale si accordi con due o più soggetti, anche estranei alla Società al fine di eseguire illecitamente la miscelazione e lo smaltimento di rifiuti tramite la simulazione di operazioni di selezione, trattamento e recupero, falsificazione di documenti analitici e di trasporto;
- i) un esponente della Società paghi un affiliato a un'organizzazione criminale per poter recuperare i dati aziendali crittografati e resi inservibili da un software malevolo introdotto fraudolentemente nel proprio sistema informatico.

4.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i delitti di criminalità organizzata come sopra delineati;
- b) astenersi dall'intraprendere rapporti o iniziative nei confronti di soggetti privati di cui sia nota o sospettata l'infiltrazione da parte di elementi appartenenti a organizzazioni criminali.

4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio, la Società ha adottato l'insieme dei protocolli riportati nella successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione" del presente Modello.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5. Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi

5.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione del processo di vendita dei prodotti.
- 2) Gestione del controllo del prodotto venduto.
- 3) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 4) Gestione della comunicazione esterna, della partecipazione a fiere o eventi.
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

5.2 Reati potenziali

Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- ii. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

- i. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- ii. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- iii. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- iv. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- v. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- vi. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

5.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) acquistando un prodotto che il fornitore abbia realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- b) laddove la Società metta in commercio prodotti con segni distintivi, brevetti, modelli, disegni o marchi di proprietà di terzi alterati o contraffatti;
- c) laddove la Società metta in commercio prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate (ad es. sulle schede tecniche di prodotto, su materiale pubblicitario o promozionale, ...);
- d) se vengono messe in atto ritorsioni o pressioni o minacce nei confronti di un concorrente affinché lo stesso non venda o distribuisca o promuova la vendita presso i clienti di prodotti analoghi a quelli della Società.

5.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge, incluse quelle in materia di proprietà industriale, e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla produzione e alla vendita;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro la proprietà intellettuale o industriale oppure contro l'industria ed il commercio;
- c) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee ad alterare le informazioni e i dati relativi al prodotto venduto.

5.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione del processo di vendita dei prodotti. 2) Gestione del controllo del prodotto venduto. 4) Gestione della comunicazione esterna, della partecipazione a fiere o eventi.	PT 03 – "Offerte e vendite"
3) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 08 – "Ciclo passivo"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

6. Reati societari

6.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato⁸:

- 1) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 2) Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 3) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 4) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 5) Calcolo delle imposte.
- 6) Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco unico e con la Società di Revisione
- 7) Esecuzione di operazioni relative al capitale sociale.
- 8) Gestione degli adempimenti societari.
- 9) Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 10) Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.
- 11) Selezione e qualifica dei fornitori, nonché gestione degli ordini di acquisto e contratti per l'acquisto di beni, servizi, appalti, prestazioni professionali.
- 12) Gestione della logistica e del magazzino.
- 13) Gestione del sistema informativo aziendale.
- 14) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 15) Gestione dei flussi monetari e della tesoreria.

⁸ Per quanto attiene alle attività a rischio per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati si rinvia alle attività e protocolli individuati con riguardo alla corruzione pubblica di cui alla sezione "Delitti contro la Pubblica amministrazione".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

16) Gestione dei rapporti con la società controllante.

6.2 Reati potenziali

Art. 25 ter – Reati societari

- i. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- ii. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- iii. Impedito controllo (art. 2625 c.c.),
- iv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- v. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- vi. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- vii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- viii. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- ix. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- x. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- xi. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.),
- xii. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁹,
- xiii. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)¹⁰,
- xiv. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

6.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) A opera degli amministratori, dei dipendenti o dei consulenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è

⁹ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

¹⁰ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal primo comma di detto articolo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

- b) Mediante inserimento nel sistema gestionale aziendale di dati contabili alterati o invalidi a opera di amministratori o dipendenti.
- c) Allorquando gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altro organo sociale.
- d) Attraverso la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli ovvero nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ovvero con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di quote sociali riferite alla Società o a una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero con l'effettuazione da parte degli amministratori, e in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.
- e) Quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore.
- f) Da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, qualora con tale operazione si cagioni un danno ai creditori.
- g) Quando gli amministratori presentino all'Assemblea, in relazione a un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.
- h) Attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima¹¹.

¹¹ Le Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati. Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero, l'Autorità di garanzia della Privacy.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- i) Nei casi di partecipazione a gare di fornitura o d'appalto private, qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società concorrente affinché quest'ultima non partecipi alla gara ovvero non predisponga un'offerta competitiva.
- j) Nella fase di proposizione commerciale dei propri prodotti qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società cliente o un suo collaboratore (ad esempio un addetto commerciale) affinché favorisca la scelta delle proposte dell'azienda rispetto a quelle della concorrenza.
- k) Nei casi di cui ai precedenti punti i) e j) qualora agli stessi soggetti venisse offerto o promesso denaro o altre utilità senza che tale offerta o promessa venisse accettata.

6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. 2) Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. 3) Redazione e tenuta delle scritture contabili. 4) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.	PT 09 - "Contabilità e Bilancio"
5) Calcolo delle imposte.	PT 10 – "Fiscalità"
6) Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco unico e con la Società di revisione	PT 11 – "Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco unico e la Società di revisione"
7) Gestione delle operazioni relative al capitale sociale. 8) Gestione degli adempimenti societari.	PT 12 - "Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
9) Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita e di presidio del cliente. 10) Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.	PT 03 – “Ciclo Offerte e Vendite”
11) Selezione e qualifica dei fornitori, nonché gestione degli ordini di acquisto e contratti per l'acquisto di beni, servizi, appalti, prestazioni professionali. 12) Gestione della logistica e del magazzino	PT 08 – “Ciclo passivo”
13) Gestione del sistema informativo aziendale	PT 15 - “Sistema informativo”
14) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 15) Gestione dei flussi monetari e della tesoreria. 16) Gestione dei rapporti con la società controllante	PT 13 – “Risorse finanziarie”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia al successivo capitolo “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

7.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione di sponsorizzazioni.
- 2) Gestione dei rapporti con gli stakeholder.
- 3) Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.
- 4) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 5) Gestione delle transazioni finanziarie.
- 6) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.
- 7) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset.
- 8) Gestione dei sistemi di comunicazione.

7.2 Reati potenziali

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- i. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.),
- ii. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.),
- iii. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- iv. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.),
- v. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).

7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il trasferimento di una somma di denaro a titolo di liberalità nei confronti di un'associazione umanitaria, la cui finalità nascosta è di dare protezione e finanziamento a soggetti appartenenti a organizzazioni terroristiche.
- b) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il presunto pagamento di un fornitore o di un terzo che nella realtà è una copertura per il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione di sponsorizzazioni 3) Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
2) Gestione dei rapporti con gli stakeholder. 6) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
4) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari. 5) Gestione delle transazioni finanziarie.	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie”
6) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 08 – “Ciclo passivo”
7) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset. 8) Gestione dei sistemi di comunicazione.	PT 15 – “Sistema informativo”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8. Delitti contro la personalità individuale

8.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione, assunzione e gestione di personale.
- 2) Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.
- 3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

8.2 Reati potenziali

Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

- i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- ii. Intermediazione illecita di manodopera (art. 603 bis c.p.).

8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) affidando la produzione dei propri prodotti e l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori), aventi sede in Italia o all'estero, le quali costringono i propri dipendenti a turni di lavoro che ne comportano, di fatto, la riduzione in schiavitù.
- b) Mediante il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso la Società o presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
- c) Utilizzando, assumendo o impiegando – anche mediante l'attività di intermediazione – lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno degli stessi lavoratori.

8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Selezione, assunzione e gestione di personale.	PT 07 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
2) Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

9. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

9.1 Attività a rischio

Le Linee Guida di Confindustria – in tutte le loro edizioni – sottolineano come, ai fini della mappatura dei processi e delle aree aziendali a rischio, non sia possibile escludere a priori alcun ambito dell'attività d'impresa. Le fattispecie penalmente rilevanti possono, infatti, potenzialmente interessare qualunque articolazione della struttura organizzativa, in ragione della pervasività delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali devono necessariamente coincidere con il processo di valutazione dei rischi disciplinato dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa prevenzionistica vigente, pertanto in questa sede non può che rinviarsi ai contenuti del DVR redatto dalla Società per ogni dettaglio. Tale integrazione consente di armonizzare il presente MOG con tutte le iniziative adottate dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando coerenza, completezza e sinergia tra gli strumenti implementati.

Tanto premesso, sulla base delle peculiarità delle attività aziendali, necessario richiamare per importanza le seguenti attività a rischio:

- 1) Gestione della normativa cogente.
- 2) Effettuazione della valutazione dei rischi (DVR e DUVRI).
- 3) Monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione.
- 4) Prevenzione e protezione dai rischi delle macchine, gli impianti, le attrezzature e le infrastrutture.
- 5) Prevenzione dei rischi da emergenze.
- 6) Organizzazione della gestione delle emergenze.
- 7) Sorveglianza sanitaria.
- 8) Formazione, informazione e addestramento.

9.2 Reati Potenziali

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- i. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- ii. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

9.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Ai fini della corretta qualificazione delle fattispecie penalmente rilevanti, è opportuno chiarire preliminarmente le definizioni di lesioni gravi e lesioni gravissime secondo il Codice Penale.

Per lesioni gravi si intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi di omicidio o lesioni personali gravi e gravissime assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica (ex D.Lgs. 231/01) qualora si verifichino come conseguenza di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le modalità attraverso le quali tali violazioni possono concretizzarsi sono numerose e spesso derivano da omissioni o comportamenti non conformi da parte dell'organizzazione.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali ipotesi:

- morte o lesione a seguito di accadimenti derivanti da una mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi aziendali (DVR) oppure da una mancata considerazione dei rischi da interferenza connessi a lavori in appalto o subappalto e delle attività presso sedi di terzi (DUVRI);
- morte o lesione a seguito di un'omissione nell'individuazione o messa a disposizione di DPI o DPC;
- morte o lesione a seguito una rimozione o un danneggiamento di impianti, apparecchi o strumenti di lavoro, specialmente quelli destinati alla prevenzione di infortuni (es. barriere, segnalazioni acustiche e luminose, sistemi di arresto di emergenza);
- morte o lesione a seguito una mancata manutenzione di impianti, macchine e attrezzature, con conseguente perdita di funzionalità delle misure di sicurezza integrate, oppure una manomissione di queste ultime;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- e) morte o lesione a seguito dell'utilizzo di macchine e attrezzature prive in tutto o in parte di adeguate funzionalità/apparecchiature di sicurezza;
- f) morte o lesione a seguito di un uso improprio o non autorizzato di attrezzature di lavoro, sostanze chimiche pericolose, preparati industriali o mezzi di trasporto;
- g) morte o lesione causata dalla mancata erogazione dei corsi obbligatori o da comportamenti evitabili in presenza di un'adeguata formazione, informazione e addestramento ai lavoratori, con particolare riferimento alle mansioni a rischio specifico;
- h) morte o lesione causata da una mancata/inadeguata vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori;
- i) morte o lesione a seguito di un'omissione nella collocazione, rimozione o danneggiamento di apparecchiature destinate alla lotta antincendio (estintori, idranti) o al salvataggio e soccorso in caso di incidente;
- j) morte o lesione causata dall'assenza o inadeguatezza dei piani di emergenza e di evacuazione oppure dalla mancata effettuazione di esercitazioni periodiche di emergenza;
- k) morte o lesione a seguito dell'inadeguatezza del protocollo sanitario o della relativa sorveglianza.

9.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento dell'attività d'impresa:

- a) massimo deve essere il rispetto della normativa di settore e con puntualità devono essere recepiti i cambiamenti normativi;
- b) devono essere appropriatamente individuati i soggetti responsabili della sorveglianza e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (DL, dirigenti, preposti, RLS, MC, RSPP, ...);
- c) devono essere approfonditamente vagliati tutti i rischi per la sicurezza elaborando tutti i necessari documenti di valutazione dei rischi (DVR), inclusi quelli da interferenza (DUVRI);
- d) devono essere individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, individuali e collettive, e deve essere effettuato un costante monitoraggio delle stesse;
- e) devono essere gestite con puntualità le segnalazioni relative a non conformità, quasi incidenti (*near miss*) e comportamenti pericolosi;
- f) devono essere mantenute e sottoposte a regolari controlli tutte le macchine, gli impianti, gli utensili e le infrastrutture utilizzate nelle aree operative;
- g) deve essere individuato un appropriato piano delle attività formative che tenga conto delle mansioni e delle responsabilità dei lavoratori e deve essere verificata l'efficacia delle attività formative mediante valutazioni e feedback;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- h) devono essere approntate tutte le cautele necessarie alla gestione delle situazioni emergenziali (es. il primo soccorso, la lotta antincendio, le emergenze sanitarie, le calamità naturali e gli incidenti rilevanti);
- i) deve essere predisposto un protocollo di sorveglianza sanitaria che includa la programmazione delle visite mediche, la gestione delle idoneità e il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori, in conformità con le disposizioni legislative e nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

9.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, l'azienda ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella:

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Tutti i processi che coinvolgono o che influenzano i lavoratori esponendoli al rischio di infortunio o malattia professionale	PT 14 – “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

10.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.
- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini di vendita.
- 8) Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori.
- 9) Gestione della fatturazione.
- 10) Gestione del magazzino.
- 11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica.
- 12) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
- 14) Gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti).
- 15) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.
- 16) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset.
- 17) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione.
- 18) Gestione dei rapporti con la società controllante.

10.2 Reati potenziali

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- i. Ricettazione (art. 648 c.p.),
- ii. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- iv. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

10.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di ricettazione potrebbe astrattamente realizzarsi laddove vengano conclusi con fornitori contratti di acquisto di materiali, beni o prodotti di provenienza illecita, ad es. frutto di furto o di appropriazione indebita.
- b) Il reato di riciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi concludendo transazioni monetarie con clienti con corrispettivi di provenienza illecita. Tipico l'esempio di pagamenti provenienti da soggetti o paesi diversi rispetto a quelli con i quali è stato stipulato il contratto di vendita con la finalità di aggirare le normative doganali / fiscali dei paesi di residenza dei clienti stessi.
- c) Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la liquidità di proprietà della società, riveniente da reato, ad es. attraverso l'elaborazione di una dichiarazione dei redditi infedele, venga successivamente impiegata in una serie di investimenti di natura finanziaria, ad esempio sottoscrivendo contratti derivati per la copertura contro il rischio di cambio, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.
- d) Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ambito dei rapporti infragruppo relativi allo scambio di prodotti e servizi, laddove il denaro rinveniente da reato venisse trasferito, attraverso la stipulazione di contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.

10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
2) Applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti;	PT 03 – “Offerte e vendite”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine. 7) Gestione degli ordini di vendita. 8) Gestione delle anagrafiche clienti. 9) Gestione della fatturazione. 10) Gestione del magazzino. 18) Gestione dei rapporti con la società controllante.	
3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
5) Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – “Spese di rappresentanza”
6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali. 8) Gestione delle anagrafiche fornitori. 9) Gestione della fatturazione. 10) Gestione del magazzino.	PT 08 – “Ciclo passivo”
11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica.	PT 09 – “Contabilità e bilancio”
12) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – “Fiscalità”
13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 14) Gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti). 18) Gestione dei rapporti con la società controllante.	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
15) Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
16) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset. 17) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione.	PT 15 – “Sistema informativo”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹²

11.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.
- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini di vendita.
- 8) Gestione delle anagrafiche dei clienti e fornitori.
- 9) Gestione della fatturazione.
- 10) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica.

¹² Agli effetti della legge penale si intende per:

a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

d) "valuta virtuale" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- 11) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 12) Gestione delle transazioni finanziarie (pagamenti e incassi).
- 13) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset.
- 14) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione.
- 15) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.
- 16) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

11.2 Reati potenziali

Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- i. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- ii. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- iii. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
- iv. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)¹³.

11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi da contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, per il pagamento di fornitori e/o consulenti, vengano indebitamente utilizzate carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
- b) Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società produca, esporti, venda, trasporti o distribuisca apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

¹³ La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- c) Il reato nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico di una PA (e/o di società di stores digitali oppure Exchange di criptovalute) e ciò produca il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- d) Il reato di trasferimento fraudolento si verifica quando un individuo attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, trasferisce al fine di sottrarli alle procedure di cui alla legislazione antimafia oppure elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevola la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
2) Applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.	PT 03 – “Offerte e vendite”
7) Gestione degli ordini di vendita.	
8) Gestione delle anagrafiche dei Clienti.	
9) Gestione della fatturazione.	
3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
5) Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – “Spese di rappresentanza”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali. 8) Gestione delle anagrafiche dei Fornitori.	PT 08 – “Ciclo passivo”
10) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica.	PT 09 – “Contabilità e bilancio”
11) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 12) Gestione delle transazioni finanziarie (pagamenti e incassi).	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie”
13) Gestione, manutenzione e utilizzo del sistema informatico e dei relativi asset. 14) Gestione degli accessi, dei privilegi e delle credenziali di autenticazione.	PT 15 – “Sistema informativo”
15) Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
16) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – “Fiscalità”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione dei procedimenti penali.
- 2) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti con studi legali o professionisti.

12.2 Reati potenziali

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, a fronte di un procedimento giudiziario che veda la Società o propri esponenti in qualità di imputati (ad es. a seguito di un grave infortunio) o come parte lesa (ad es. in un contenzioso con un cliente o un fornitore o un dipendente), taluno induca un proprio subalterno, approfittando della propria posizione gerarchica, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione dei procedimenti penali.	PT 02 – “Contenzioso”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con studi legali o professionisti.

PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

13. Reati ambientali

13.1 Attività a rischio

In considerazione delle attività svolte e delle implicazioni connesse alla gestione ambientale, sono state identificate le seguenti Aree a Rischio Reato, ossia ambiti nei quali potrebbero astrattamente configurarsi ipotesi di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 in relazione ai reati ambientali previsti dalla normativa vigente.

- 1) Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi.
- 2) Gestione dei rifiuti.
- 3) Gestione delle emergenze ambientali.
- 4) Rapporti con soggetti esterni e gestione contrattuale.

13.2 Reati Potenziali

Art. 25 undecies – Reati ambientali

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- iii. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- iv. Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
- v. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- vi. Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)
- vii. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- viii. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006)
- ix. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)
- x. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
- xi. Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)
- xii. Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- xiii. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- xiv. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- xv. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006)

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- xvi. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993)

13.3 Esempificazione di talune delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) procedere a un'errata classificazione dei rifiuti, ossia alla corretta attribuzione del codice CER, può avere gravi conseguenze: da un lato, il rifiuto potrebbe essere conferito a un impianto non autorizzato alla sua gestione, con la responsabilità diretta del produttore; dall'altro, la qualificazione come "non pericoloso" di un rifiuto che in realtà presenta caratteristiche di pericolosità espone la Società a violazioni delle regole sul deposito temporaneo, che fissano limiti più stringenti per i rifiuti pericolosi (10 m³ rispetto ai 30 m³ dei non pericolosi). Inoltre, l'errata classificazione può incidere sulle modalità di trasporto, sulle misure di protezione da adottare e sugli obblighi di tracciabilità;
- b) in collegamento con il punto precedente, una scorretta caratterizzazione dei rifiuti può determinare fenomeni di miscelazione non autorizzata, ossia la combinazione di rifiuti incompatibili che, a seguito della mescolanza, possono generare reazioni chimiche pericolose, emissioni incontrollate o aumentare la pericolosità del materiale complessivo;
- c) effettuare una compilazione errata o incompleta del formulario di identificazione dei rifiuti, compromettendo la ricostruzione della filiera, ostacolando i controlli e aprendo la strada a smaltimenti illeciti;
- d) ostacolare, volontariamente o meno, l'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti, come nel caso in cui un dipendente non formato neghi l'accesso ai luoghi di ispezione, oppure ritardi od ostacoli le verifiche documentali, o ancora alteri i luoghi oggetto di controllo;
- e) causare un deterioramento o un'alterazione significativa delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo) a seguito di carenze manutentive negli impianti, da errori operativi nella gestione di determinati materiali;
- f) causare un disastro ambientale, ad esempio, a seguito di un incendio incontrollato di depositi di materiali che rilasciano grandi quantità di composti tossici;
- g) conferire rifiuti a imprese prive delle necessarie autorizzazioni o ricorrere a documentazione falsa o incompleta per mascherarne la natura;
- h) abbandonare in modo incontrollato di rifiuti pericolosi o non pericolosi o ancora l'appiccare il fuoco ai rifiuti.

13.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento dell'attività d'impresa:

- a) massimo deve essere il rispetto della normativa, inclusi tutti i relativi adempimenti formali, e delle prescrizioni legislative;

- b) deve essere effettuato un costante monitoraggio delle norme applicabili alla realtà aziendale e deve essere valutata la necessità di adempiere a nuovi obblighi, specialmente se vi è un mutamento delle attività svolte;
- c) con puntualità devono essere rispettate le norme sulla gestione dei rifiuti, incluse quelle relative alla loro classificazione e alla redazione e tenuta della relativa documentazione, la quale deve essere completa e veritiera;
- d) devono essere attentamente vagliati e valutati tutti i fornitori che intervengono nella gestione delle tematiche ambientali, in particolare quelle relative alla gestione dei rifiuti;
- e) devono essere approntate idonee misure a prevenzione delle emergenze ambientali, nonché previsti completi e dettagliati piani per la gestione delle stesse, i quali dovranno conosciuti da tutto il personale e essere periodicamente testati;
- f) deve essere tenuto un comportamento corretto, collaborativo e trasparente nei confronti delle autorità di controllo e, nel caso, accurato deve essere il rispetto delle prescrizioni imposte.

13.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi. 2) Gestione dei rifiuti. 3) Gestione delle emergenze ambientali.	PT 16 – “Tutela dell’Ambiente”
4) Rapporti con soggetti esterni e gestione contrattuale.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

14.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali e ogni attività prodromica (in particolare l'attività di qualifica del fornitore).
- 2) Selezione e assunzione di personale.
- 3) Gestione e amministrazione del personale.
- 4) Gestione dei rapporti con i fornitori (fornitori di servizi (es. pulizie, mensa, ...), consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, professionisti esterni), inclusa la stipulazione di accordi e contratti.

14.2 Reati potenziali

Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- i. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

14.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si assumessero direttamente o si impiegassero (ad esempio in somministrazione o in distacco) cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto ovvero affidando la produzione dei propri beni o l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori) che impiegano cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto.

14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali e ogni attività prodromica (in particolare l'attività di qualifica del fornitore).	PT 08 – “Ciclo passivo” PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
2) Selezione e assunzione di personale. 3) Gestione e amministrazione del personale.	PT 07 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
4) Gestione dei rapporti con i fornitori (fornitori di servizi (es. pulizie, mensa, ...), consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, professionisti esterni), inclusa la stipulazione di accordi e contratti.	PT 08 – “Ciclo passivo” PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

15. Razzismo e xenofobia

15.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione e assunzione di personale.
- 2) Gestione e amministrazione del personale.
- 3) Gestione dei sistemi di comunicazione.
- 4) Gestione dei rapporti con i fornitori (consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, ...), inclusa l'emissione/conferma di ordini di acquisto e/o la stipulazione di accordi e contratti.
- 5) Gestione dei rapporti con gli stakeholder, in particolare le attività di sponsorizzazione.

15.2 Reati potenziali

Art. 25 terdecies – razzismo e xenofobia

- i. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale propagandasse o inducesse un proprio sottoposto o una società incaricata della ricerca e selezione di personale a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ad es. dando disposizioni di evitare l'assunzione di personale con determinate caratteristiche razziali o etniche.

Il reato, inoltre, potrebbe astrattamente realizzarsi qualora non si conducessero correttamente le attività di gestione delle pagine social o comunque degli altri sistemi di comunicazione aziendale, anche meramente interni (es. chat, ...). In particolare, si pensi al caso in cui, anche dopo una segnalazione da parte di un utente, non si procedesse alla rimozione di commenti o messaggi con un chiaro contenuto di propaganda e/o di incitazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi.

Ancora, il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società sponsorizzasse eventi o associazioni che, direttamente o indirettamente, propagandassero o incitassero alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
1) Selezione e assunzione di personale. 2) Gestione e amministrazione del personale.	PT 07 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
3) Gestione dei sistemi di comunicazione.	PT 15 – “Sistema informativo”
4) Gestione dei rapporti con i fornitori (consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, ...), inclusa l'emissione/conferma di ordini di acquisto e/o la stipulazione di accordi e contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
5) Gestione dei rapporti con gli stakeholder, in particolare le attività di sponsorizzazione.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

16. Reati tributari

16.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Calcolo delle imposte e liquidazione dei relativi importi.
- 2) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 3) Emissione delle fatture.
- 4) Esecuzione di operazioni societarie.
- 5) Gestione della tesoreria.
- 6) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 7) Gestione dei cespiti.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 8) Stipulazione di contratti di vendita, gestione degli ordini di vendita, gestione dei crediti.
- 9) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 10) Gestione della logistica e del magazzino.
- 11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 12) Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 14) Gestione del sistema informativo aziendale.
- 15) Gestione dei rapporti con la società controllante.

16.2 Reati potenziali

Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

- i. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 74 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- ii. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 75 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iii. Dichiarazione infedele (art. 76 D. Lgs. 173/2024, ex Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74),

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- iv. Omessa dichiarazione (art. 77 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- v. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 79 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- vi. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 81 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- vii. Indebita compensazione (art. 84 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- viii. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 85 D. Lgs. 173/2024, ex Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

16.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - utilizzi i documenti fiscali rilasciati da imprese fittizie dette anche “società di comodo”, create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, attraverso la giustificazione contabile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono celate al Fisco.
 - faccia formalmente assumere personale a “società di comodo”, che emettono fatture per prestazioni di servizio “gonfiate” nei confronti della società realizzando, di conseguenza, un’indebita deduzione di costi per la parte eccedente al costo effettivo del personale.
 - sfrutti illecitamente la disciplina in materia di iva intracomunitaria di non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri stati membri e l’applicazione del principio di tassazione nel paese di destinazione (cosiddette “frodi carosello”).
 - nelle transazioni extracomunitarie, utilizzi false dichiarazioni d’intento da parte di soggetti privi dei requisiti di “esportatori abituali” ovvero sfrutti illecitamente il regime del “margine” e della disciplina dei “depositi iva”. in particolare, quest’ultima casistica si potrebbe astrattamente realizzare interponendo un trader “fittizio” al momento dell’estrazione dal deposito iva dei beni di provenienza extracomunitaria, ivi introdotti in sospensione d’imposta.
- b) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - utilizzi documenti contraffatti o alterati, diversi dalle fatture o altri documenti

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

per operazioni inesistenti oggetto di falsità sia ideologica che materiale, quali, ad esempio:

- l'imputazione di spese relative a investimenti inesistenti sorretta da predisposizione di contratti ideologicamente falsi;
- contratti simulati (ovvero rogiti notarili attestanti compravendite immobiliari) con indicazione di un prezzo di vendita molto inferiore al reale;

- tenga una doppia contabilità per realizzare sistematicamente il nero, tanto sui ricavi che sui costi, con creazione di specifici codici e procedure di accesso idonei a prospettare a terzi dati fraudolentemente alterati nel corso di eventuali ispezioni;
- intesti fittiziamente rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati;
- emetta titoli di credito senza indicazione del beneficiario al fine di occultarne i pagamenti.

c) Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- impedisca il rinvenimento delle scritture e dei documenti fiscali nel luogo dichiarato ai sensi di legge e tale omissione si riveli preordinata ad impedire l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- conservi la contabilità, archiviata elettronicamente e regolarmente istituita ma, al fine di evadere le imposte e ostacolare l'accertamento, in luoghi diversi da quelli previsti ai sensi di legge;
- venga inibito l'accesso all'Amministrazione finanziaria alla documentazione contabile ed extra-contabile, la cui tenuta sia normativamente prevista, archiviata in un server ubicato in uno Stato estero, anche quando siano esistenti strumenti di cooperazione amministrativa con lo Stato estero presso cui siano allocati i server di archiviazione.

d) La condotta tipica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrata da qualsiasi atto o fatto fraudolento, intenzionalmente teso a ridurre la capacità patrimoniale della società contribuente in modo da vanificare o, comunque, ostacolare un'eventuale procedura esecutiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- simuli la messa in liquidazione e la cessazione della stessa, proseguendo, contestualmente alla cessazione, la medesima attività d'impresa, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cessata, per il tramite di un'altra società;
- utilizzi fittizi contratti di "sale and lease back" nella cessione di beni mobili o

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

immobili con l'obbligo di cederli in locazione finanziaria a un'altra società riconducibile ai medesimi soci della Società;

- metta in atto un'operazione di riorganizzazione aziendale, attraverso la quale la Società, divenuta responsabile verso il Fisco per il pagamento dei tributi, venga svuotata di ogni attività a favore di altre società riconducibili alla medesima compagine societaria, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale;
- gravata da debiti tributari, vedesse la cessione di quote rappresentative del proprio capitale sociale a società fiduciarie estere e conseguente trasferimento all'estero della sede legale, col risultato di ostacolare, di fatto, il pignoramento e la liquidazione delle quote sociali;
- costituisca in maniera distorta un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), di diritto estero, con altri soggetti giuridici solo formalmente esteri ma in realtà riconducibili e gestiti dagli stessi soci della Società, i quali vi abbiano conferito tutto o parte del proprio patrimonio al solo fine di ottenere l'effetto di segregazione patrimoniale per impedire o ostacolare l'attività di riscossione coattiva, nei loro confronti, ad opera dell'Amministrazione finanziaria.

- e) il delitto di dichiarazione infedele potrebbe realizzarsi se la Società indicasse un reddito più basso di quello reale per poter pagare meno tasse. Questa può essere compilata inserendo passività inesistenti, quindi detrazioni fiscali non spettanti o crediti d'imposta, oppure non riportando interamente tutti i redditi percepiti.
- f) il delitto di omessa dichiarazione potrebbe realizzarsi se la Società non inviasse, entro i termini stabiliti, i documenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi.
- g) il delitto di indebita compensazione, ad esempio, potrebbe realizzarsi qualora la Società producesse documentazione falsa al fine di beneficiare di un credito di imposta per ridurre o annullare il pagamento di imposte, tributi o contributi previdenziali

16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO
1) Calcolo delle imposte e liquidazione dei	PT 10 – "Fiscalità"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO
relativi importi. 2) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	
3) Emissione delle fatture. 8) Stipulazione di contratti di vendita, gestione degli ordini di vendita, gestione dei crediti. 10) Gestione della logistica in uscita e del magazzino.	PT 03 - "Offerte e vendite"
4) Esecuzione di operazioni societarie.	PT 12 - "Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari"
5) Gestione della tesoreria. 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 15) Gestione dei rapporti con la società controllante.	PT 13 - "Gestione delle risorse finanziarie"
9) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. 10) Gestione della logistica in entrata e del magazzino.	PT 08 - "Ciclo passivo"
6) Redazione e tenuta delle scritture contabili. 7) Gestione dei cespiti. 11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica. 12) Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.	PT 09 - "Contabilità e Bilancio"
14) Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 15 - "Sistema informativo"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

17. Reati di contrabbando

17.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli ordini di vendita.
- 2) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 3) Gestione delle attività di import / export.
- 4) Gestione della logistica in entrata e in uscita.
- 5) Gestione dei magazzini.
- 6) Gestione della tesoreria.
- 7) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 8) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 9) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 10) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali, delle dichiarazioni tributarie, in generale delle dichiarazioni su imposte dirette e/o indirette e della documentazione doganale e liquidazione degli importi conseguenti.
- 11) Gestione dei rapporti con gli spedizionieri/ operatori doganali ai fini dell'esportazione/importazione dei prodotti e delle merci.
- 12) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

17.2 Reati potenziali

Art. 25 sexdecies – Contrabbando

- i. Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 141/2024),
- ii. Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 141/2024),
- iii. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs. 141/2024),
- iv. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.lgs. 141/2024),
- v. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

D.lgs. 141/2024),

- vi. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.lgs. 141/2024),
- vii. Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88. D. Lgs. 141/2024),
- viii. Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Articolo 40 Testo unico del 26/10/1995 n. 504).

17.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Contrabbando per omessa dichiarazione potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società non presenti la dichiarazione doganale e al tempo stesso introduca, faccia circolare, sottragga alla vigilanza delle autorità merci non unionali, oppure faccia uscire merce unionali dal territorio doganale;
- b) Contrabbando per dichiarazione infedele potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società dichiari, in modo non corrispondente all'accertato, qualità, quantità, origine, valore o ogni altro elemento delle merci che incida sulla determinazione dei diritti dovuti;
- c) Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società in concorso con il comandante di aeromobili o il capitano di navi compia movimentazioni di merci in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- d) Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società attribuisca a merci non unionali importate una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- e) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società utilizzi un qualunque mezzo fraudolento allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- f) Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarsi al pagamento dei diritti di confine, sottoponga le merci a manipolazioni artificiose oppure usi altri mezzi fraudolenti;
- g) Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici potrebbe astrattamente realizzarsi, in generale, qualora la Società sottragga i prodotti energetici con qualsiasi mezzo e con qualunque condotta all'accertamento o al pagamento dell'accisa dovuta.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO
1) Gestione degli ordini di vendita. 3) Gestione delle attività di export. 4) Gestione della logistica in uscita.	PT 03 - "Offerte e vendite"
2) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. 3) Gestione delle attività di import. 4) Gestione della logistica in entrata. 5) Gestione dei magazzini. 11) Gestione dei rapporti con gli spedizionieri/ operatori doganali ai fini dell'esportazione/importazione dei prodotti e delle merci.	PT 08 - "Ciclo passivo"
3) Gestione delle attività di import/export. 10) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali, delle dichiarazioni tributarie, in generale delle dichiarazioni su imposte dirette e/o indirette e della documentazione doganale e liquidazione degli importi conseguenti.	PT 17 - "Dogane e accise"
6) Gestione della tesoreria.	PT 13 - "Gestione delle risorse finanziarie"
7) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. 8) Redazione e tenuta delle scritture contabili. 9) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre	PT 09 - "Contabilità e Bilancio"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO
comunicazioni sociali.	
10) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali, delle dichiarazioni tributarie, in generale delle dichiarazioni su imposte dirette e/o indirette e della documentazione doganale e liquidazione degli importi conseguenti.	PT 10 – “Fiscalità”
12) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



Protocolli

Emesso da	VP SOLAR S.R.L.		
Approvato da	Consiglio di amministrazione		
Versione	0	Data approvazione	22/07/2026

Sommario

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione – PT 01.....	6
1.1 Scopo	6
1.2 Campo di applicazione.....	6
1.3 Definizioni	6
1.4 Destinatari	7
1.5 Responsabile interno	7
1.6 Principi generali	7
1.7 Modalità operative	8
1.8 Flussi informativi verso l'ODV	11
2. Contenzioso – PT 02	12
2.1 Scopo	12
2.2 Campo di applicazione.....	12
2.3 Destinatari	12
2.4 Responsabile interno	12
2.5 Principi generali	12
2.6 Modalità operative	13
2.7 Flussi informativi verso l'ODV	13
3. Offerte e vendite – PT 03.....	15
3.1 Scopo	15
3.2 Campo di applicazione.....	15
3.3 Destinatari	15
3.4 Responsabili interni	15
3.5 Principi generali	15
3.6 Modalità operative	17
3.7 Flussi informativi verso l'ODV	19
4. Sponsorizzazioni e donazioni – PT 04	20
4.1 Scopo	20
4.2 Campo di applicazione.....	20
4.3 Destinatari	20
4.4 Responsabile interno	20
4.5 Modalità operative	20
4.6 Flussi informativi verso l'ODV	21
5. Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale – PT 05.....	22
5.1 Scopo	22
5.2 Campo di applicazione.....	22
5.3 Funzioni coinvolte	22
5.4 Responsabile interno	22

5.5 Principi generali	22
5.6 Modalità operative	22
5.7 Flussi informativi verso l'ODV	23
6. Spese di rappresentanza – PT 06.....	24
6.1 Scopo	24
6.2 Campo di applicazione.....	24
6.3 Destinatari	24
6.4 Responsabile interno	24
6.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi.....	24
6.6 Spese per omaggi e promozioni a terzi	24
6.7 Flussi informativi verso l'ODV	24
7. Selezione, assunzione e gestione del personale – PT 07	25
7.1 Scopo	25
7.2 Campo di applicazione.....	25
7.3 Destinatari	25
7.4 Responsabile interno	25
7.5 Principi generali	25
7.6 Modalità operative	26
7.7 Flussi informativi verso l'ODV	28
8. Ciclo passivo – PT 08	29
8.1 Scopo	29
8.2 Campo di applicazione.....	29
8.3 Destinatari	29
8.4 Responsabile interno	29
8.5 Principi generali	29
8.6 Modalità operative	30
8.7 Flussi informativi verso l'ODV	32
9. Contabilità e bilancio – PT 09	33
9.1 Scopo	33
9.2 Campo di applicazione.....	33
9.3 Destinatari	33
9.4 Responsabile interno	33
9.5 Principi generali	33
9.6 Modalità operative	34
9.7 Flussi informativi verso l'ODV	36
10. Fiscalità – PT 10.....	37
10.1 Scopo	37
10.2 Campo di applicazione.....	37
10.3 Destinatari	37

10.4 Responsabile interno	37
10.5 Principi generali	37
10.6 Modalità operative	38
10.7 Flussi informativi verso l'ODV	39
11. Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco unico e la Società di Revisione – PT 11.....	40
11.1 Scopo	40
11.2 Campo di applicazione.....	40
11.3 Destinatari	40
11.4 Responsabile interno	40
11.5 Principi generali	40
11.6 Modalità operative	41
11.7 Flussi informativi verso l'ODV	41
12. Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari – PT 12	43
12.1 Scopo	43
12.2 Campo di applicazione.....	43
12.3 Destinatari	43
12.4 Responsabile interno	43
12.5 Principi generali	43
12.6 Modalità operative	44
12.7 Flussi informativi verso l'ODV	44
13. Gestione delle risorse finanziarie – PT 13.....	45
13.1 Scopo	45
13.2 Campo di applicazione.....	45
13.3 Destinatari	45
13.4 Responsabile interno	45
13.5 Principi generali di gestione delle risorse finanziarie	45
13.6 Modalità operative	46
13.7 Flussi informativi verso l'ODV	46
14. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – PT 14	48
14.1 Scopo	48
14.2 Campo di applicazione.....	49
14.3 Funzioni coinvolte	49
14.4 Responsabile interno	49
14.5 Principi generali	49
14.6 Modalità operative	50
14.7 Flussi informativi verso l'ODV	58
15. Sistema informativo – PT 15.....	60
15.1 Scopo	60
15.2 Campo di applicazione.....	60

15.3 Funzioni coinvolte	60
15.4 Responsabile interno	60
15.5 Principi generali	60
15.6 Modalità operative	63
15.7 Flussi informativi verso l'ODV	64
16. Tutela dell'ambiente – PT 16	65
16.1 Scopo	65
16.2 Campo di applicazione.....	65
16.3 Funzioni coinvolte	65
16.4 Responsabile interno	65
16.5 Principi generali	65
16.6 Modalità Operative.....	66
16.7 Flussi informativi verso l'ODV	71
17. Dogane e accise – PT 17.....	73
17.1 Scopo	73
17.2 Campo di applicazione.....	73
17.3 Destinatari	73
17.4 Responsabile interno	73
17.5 Principi generali	73
17.6 Modalità operative	75
17.7 Flussi informativi verso l'ODV	76
18. Protocollo contrattuale generale – PT 18.....	78
18.1 Scopo	78
18.2 Campo di applicazione.....	78
18.3 Destinatari	78
18.4 Responsabile interno	78
18.5 Modalità operative	78
18.6 Flussi informativi verso l'ODV	80

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione – PT 01

1.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le norme di comportamento che devono essere osservate in occasione di:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA nel seguito) al fine di ottenerne permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ... (nel seguito indicati nel loro insieme con “provvedimenti amministrativi”);
- attività comunicative, dichiarative, certificative e adempimenti verso la PA;
- predisposizione e successiva presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni (nel seguito identificati collettivamente come “finanziamenti”) da parte di enti pubblici nonché il corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti;
- controlli, verifiche e visite ispettive condotte da funzionari della PA o per conto di essa o da incaricati di pubblico servizio.

1.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e/o consulenti esterni che intrattengano in nome e/o per conto della Società rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (funzionari, pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità).

1.3 Definizioni

Agli effetti della legge penale, è:

- **Pubblico Ufficiale** chi (pubblico dipendente o semplice privato) indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente, dalla sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico e dallo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa dovendosi intendere per pubblica funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzi di poteri autoritativi o certificativi;
- **Incaricato di un Pubblico Servizio** chi, sempre che non si tratti di semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale, svolge a qualunque titolo un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima;
- **Esercente un Servizio di Pubblica Necessità** il privato che esercita una professione il cui esercizio non è consentito senza una speciale abilitazione dello

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Stato e quello che adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto di amministrazione.

1.4 Destinatari

Le principali funzioni responsabili di aree soggette a rapporti con funzionari della PA siano essi per richiedere e ottenere provvedimenti amministrativi, per predisporre e inviare comunicazioni, per ottenere finanziamenti o per gestire verifiche e ispezioni sono elencate nel seguito:

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- General Affairs & HR,
- Administration – Finance, Compliance & IT,
- Logistic,
- Professionisti esterni.

tuttavia, non si può escludere che anche altre funzioni possano essere soggette a tale tipo d'interazioni.

1.5 Responsabile interno¹

Il responsabile dell'ufficio aziendale che richiede il provvedimento amministrativo alla PA, che predispone o invia la comunicazione alla PA, che è coinvolto nel progetto o iniziativa finanziata o nel cui ambito si svolge la verifica o ispezione da parte della PA o dell'Autorità di controllo e di vigilanza

1.6 Principi generali

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto da dipendenti, membri del CDA, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di delega e/o procura.

È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità ed il buon andamento della PA.

È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA provvedimenti amministrativi e/o ogni altra utilità o vantaggio.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

¹ Si veda il § 6.3 della Sezione 1 "Premessa" per la definizione e i compiti del Responsabile Interno

È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza provvedimenti amministrativi e/o ogni altra utilità o vantaggio.

È altresì proibito devolvere e utilizzare finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.

1.7 Modalità operative

1.7.1 Richiesta di provvedimenti amministrativi

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria interna e predisposizione documentale;
- presentazione della domanda / trasmissione dei documenti necessari;
- rilascio del provvedimento;
- avvio delle attività conseguenti;
- gestione del rapporto in costanza di autorizzazione/benestare/concessione, compresi verifiche ed eventuale contenzioso.

Il protocollo si basa su due (2) elementi essenziali:

- 1) formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo,
- 2) tracciabilità degli atti.

Il responsabile della funzione aziendale che necessita del provvedimento amministrativo da parte della PA predispone – con il supporto delle altre funzioni che forniscono i documenti e/o le indicazioni tecniche del caso – la relativa documentazione ai sensi di legge e, dopo aver verificato che le dichiarazioni contenute siano veritiere e non fuorvianti, la sottopone alla firma del PRE o di un amministratore/consigliere delegato o di un procuratore munito dei poteri di rappresentanza verso i terzi.

Laddove sia necessario incontrare o comunque avere rapporti con funzionari pubblici responsabili dell'iter di concessione, la Società sarà rappresentata, ove possibile, da almeno due persone.

Ove non diversamente deciso dalla direzione, il responsabile dell'ufficio che richiede il provvedimento amministrativo alla PA o invia la comunicazione alla PA:

- ne cura l'evidenza documentale e la relativa adeguata archiviazione e conservazione,
- cura la materiale presentazione della domanda all'ente competente nei termini e con le modalità previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili,
- ne segue l'iter nel rispetto dei principi del Codice Etico aziendale e delle norme di legge,
- una volta accertato l'esito della domanda o della comunicazione e ottenuti gli estremi del provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione agli interessati,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

e cura che le attività conseguenti siano avviate entro gli eventuali termini previsti e in conformità alle prescrizioni previste,

- cura le eventuali comunicazioni all'ente che ha rilasciato il provvedimento o a diverso ente previsto, gli eventuali rinnovi o le eventuali richieste di modifica o integrazione.

1.7.2 Finanziamenti pubblici

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare, e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- approvazione della richiesta, iter procedurale per l'emissione del decreto di concessione o stipulazione del contratto;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi e/o delle attività del progetto / iniziativa;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo) comprendendo tutte le attività correlate alla rendicontazione economica dei progetti e delle iniziative finanziati;
- verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

A titolo esemplificativo costituiscono finanziamenti pubblici

- in ambito risorse umane:
 - particolari forme contrattuali per il personale dipendente che consentono sgravi contributivi (es. apprendistato professionalizzante);
 - finanziamenti correlati al ricorso ad ammortizzatori sociali (es. mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria);
 - formazione del personale mediante accesso ai fondi bilaterali interprofessionali (es. Fondimpresa);
 - incentivi all'assunzione di particolari categorie di soggetti (es. donne, ultra cinquantenni, disabili, ...);
- in ambito Sicurezza e Ambiente:
 - investimenti in campo ambientale e nei sistemi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. finanziamenti o sgravi contributivi INAIL);
- in ambito tecnico-produttivo:
 - progetti di ricerca e sviluppo regionali, nazionali e comunitari rivolti al miglioramento e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi (es. piano nazionale impresa 4.0);
 - progetti rivolti al sostegno delle attività produttive (es. super ammortamento, iper-ammortamento);

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- in ambito commerciale:
 - progetti rivolti all'internazionalizzazione dei clienti e dei mercati.

L'opportunità di accesso a finanziamenti pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti societari, amministrativi, tecnici, operativi, legali e finanziari richiesti (ad esempio regime dei "de minimis").

Le dichiarazioni, i documenti e le domande necessari al conseguimento e al corretto utilizzo dei finanziamenti devono essere veritieri e contenere dati rispondenti alla realtà rappresentati in modo chiaro ed esaustivo.

L'area nella quale si ravvisa l'opportunità di acquisire il finanziamento predispone la documentazione necessaria all'ottenimento dello stesso e, verificata la correttezza di siffatta documentazione, la sottopone all'esame del PRE del CDA o di un altro amministratore/consigliere delegato o di un procuratore munito dei necessari poteri, che la sottoscrive. L'ufficio responsabile della richiesta di finanziamento conserva tutta la relativa documentazione.

Le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione sono oggetto d'informazione, verso tutti gli uffici coinvolti.

Le attività tecnico – realizzative per ogni progetto o per ogni categoria di progetti finanziati sono assegnate alla responsabilità di un responsabile di progetto che ne cura l'esecuzione nel rispetto dei requisiti e delle finalità sottostanti alla concessione del finanziamento.

Viene certificata l'esecuzione delle attività, dei progetti, dei lavori, delle prestazioni, dei costi realizzati e sostenuti attraverso la verifica di congruità tra i requisiti del progetto / iniziativa e il suo effettivo sviluppo ovvero tra gli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione. Tale certificazione viene rilasciata da parte di soggetti terzi rispetto al responsabile del progetto ovvero, laddove espressamente richiesto, da parte di soggetti terzi rispetto alla Società.

1.7.3 Verifiche e ispezioni

Il personale di accoglienza informa il responsabile dell'ufficio interessato dell'arrivo presso la Società di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio. Detto responsabile, a sua volta, informa la direzione laddove la verifica non fosse stata programmata.

Al ricevimento del/dei funzionari pubblici provvedono il responsabile dell'ufficio interessato alla verifica/controllo o suoi delegati, in modo che siano sempre presenti, quando possibile, almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I rappresentanti aziendali verificano le credenziali dei funzionari pubblici e, laddove la verifica non fosse già stata programmata, s'informano dettagliatamente delle ragioni dell'ispezione e della documentazione richiesta.

I rappresentanti aziendali presenti provvedono, con l'eventuale assistenza degli uffici interessati, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta un'ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai funzionari pubblici.

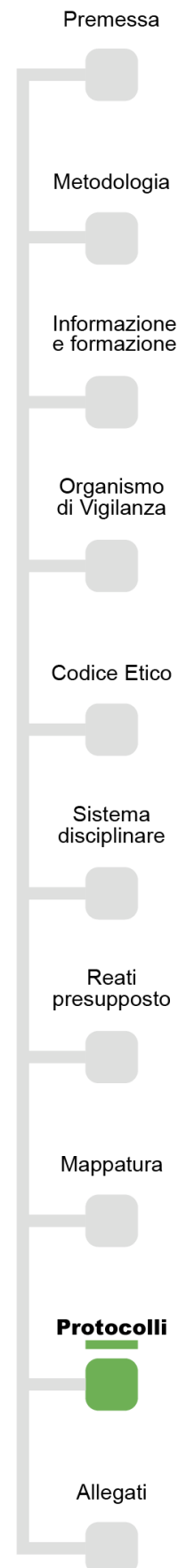
Al termine della visita ispettiva o di controllo viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla visita. Il verbale viene sottoscritto dai rappresentanti aziendali presenti che ne curano la conservazione.

Qualora la visita ispettiva e di controllo si concluda con la richiesta di ulteriore documentazione non disponibile al momento o di ulteriori informazioni o di prescrizioni da osservare o di contestazioni di violazioni accertate, coloro che hanno sottoscritto il verbale provvedono a informare prontamente il Vertice aziendale e gli altri uffici coinvolti e a curare che sia dato tempestivo e completo seguito a quanto richiesto.

1.8 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, i Responsabili Interni, per competenza, trasmettono all'ODV un prospetto riepilogativo:

- dei provvedimenti amministrativi richiesti e di quelli ottenuti;
- della tipologia di comunicazioni e adempimenti inviati alla pubblica amministrazione;
- delle richieste di finanziamento presentate e/o ottenute;
- delle visite ispettive effettuate e, sinteticamente, l'esito delle stesse.



2. Contenzioso – PT 02

2.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di:

- garantire la corretta partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati,
- assicurare la corretta gestione delle attività dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e/o consulenti esterni che siano coinvolti o conducano in nome e/o per conto della Società:

- procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale di cui sia parte la Società,
- trattative dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Studi legali esterni,
- Tutti coloro che siano coinvolti a qualche titolo in contenziosi di cui sia parte la Società.

2.4 Responsabile interno

Vertice aziendale

2.5 Principi generali

La gestione del contenzioso è svolta secondo principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Qualsiasi rapporto con l'Autorità Giudiziaria è corretto, formale e volto ad assicurare una fattiva collaborazione nonché a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esclusivamente rappresentative dei fatti occorsi, ferma la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

È fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima e, comunque, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2.6 Modalità operative

I Responsabili aziendali segnalano al PRE del CDA o all'amministratore/consigliere delegato le questioni per le quali appare necessario od opportuno procedere a una trattativa che eviti una controversia che sta per insorgere ovvero ponga fine a una controversia già sorta, fornendo allo stesso i documenti e le informazioni tecniche del caso.

Gli accordi transattivi sono approvati dal PRE o dall'amministratore/consigliere delegato e firmati secondo i poteri di firma conferiti.

I procedimenti giudiziari sono gestiti avvalendosi, in via principale, dell'assistenza di consulenti esterni di comprovata professionalità e correttezza.

Tutti gli atti richiesti nella gestione dei procedimenti giudiziari sono approvati e sottoscritti dal PRE o dall'amministratore/consigliere delegato o da procuratore munito di adeguati poteri.

Periodicamente, viene redatta una relazione sullo stato dei procedimenti pendenti e sulle spese sostenute per ogni specifico procedimento.

La documentazione inerente i procedimenti giudiziari è archiviata in maniera ordinata, completa e tale da consentirne una facile rintracciabilità.

I pagamenti per le prestazioni professionali o derivanti dalla conclusione delle transazioni sono effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili in accordo al Protocollo PT 13 – *Gestione delle risorse finanziarie*.

2.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile Interno segnala tempestivamente all'ODV:

- tutti i procedimenti penali che coinvolgono gli Amministratori e il personale aziendale quale imputato, testimone o persona informata dei fatti sempre che tali procedimenti siano in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori e dal personale aziendale nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il Responsabile interno invia annualmente all'ODV un elenco dei procedimenti pendenti e chiusi.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

3. Offerte e vendite – PT 03

3.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità e le responsabilità di gestione delle seguenti attività:

- Proposte commerciali, offerte e preventivi;
- Gestione conferme d'ordine e contratti;
- Progettazione, produzione, qualità e comunicazione del prodotto;
- Logistica in uscita;
- Fatturazione e gestione del credito.

3.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le offerte e proposte commerciali cui partecipi la Società e alla successiva gestione degli ordini e dei contratti di vendita.

3.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Sales & Marketing Department,
- Technical Department,
- Logistic,
- Administration – Finance, Compliance & IT: Administration.

3.4 Responsabili interni

Per gli aspetti di:

- Offerta, preventivazione e vendita, gestione ordini – Sales Director;
- Marketing, predisposizione materiale pubblicitario e promozionale, partecipazione a fiere – Sales Director;
- Programmazione, stoccaggio materiali, conformità e qualità dei prodotti e spedizioni prodotti – per le rispettive competenze, CTO e Warehouse Coordinator;
- Fatturazione, incasso e gestione del credito – Administration Coordinator.

3.5 Principi generali

È importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con i clienti siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è proibito dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo a qualsiasi persona con la quale la Società intrattenga dei rapporti di affari. L'elargizione di tale dono potrebbe suggerire o insinuare che il donatore sia tenuto

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

a ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni di vendita più convenienti.

È proibita la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni dei clienti.

È vietato stipulare accordi illeciti con soggetti terzi per distorcere o condizionare illecitamente la partecipazione a offerte, pubbliche o private che siano, la valutazione di offerte da parte dei clienti e l'aggiudicazione di ordini e contratti.

È vietato ricorrere a scontistiche oppure forme di contribuzione che, pur assumendo formalmente la veste di sponsorizzazioni o attività promozionali si risolvono nella realtà dei fatti in regalie, omaggi o doni in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenerne vantaggi di qualsiasi natura e specie.

Sono vietate le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti dei clienti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale e alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni o altre utilità non possano essere intesi o interpretati come rivolti alla ricerca di un trattamento favorevole o preferenziale.

Sono vietati accordi di vendita con fini di ricettazione o riciclaggio di denaro, di beni o altra utilità ed il personale aziendale deve verificare con cura, per quanto possibile, che anche le terze parti coinvolte dall'azienda non operino perseguendo i suddetti fini.

Sono vietate azioni commerciali con finalità di eludere o frodare il fisco.

Gli stessi obblighi e gli stessi divieti sopra riportati si applicano anche a partner e collaboratori esterni che effettuino, in qualsiasi forma, attività commerciali su mandato della Società.

La commercializzazione dei prodotti è condotta nel rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi.

Le normative cogenti riguardanti i prodotti forniti dalla Società sono adeguatamente tenute sotto controllo e costantemente rispettate.

La conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate viene costantemente controllata e garantita.

Prima di essere inviate al cliente e registrate, le note di credito sono debitamente approvate da un responsabile indipendente dal settore commerciale.

Tutta la documentazione prodotta è archiviata e conservata secondo quanto previsto dalle normative in vigore e dalle procedure adottate.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3.6 Modalità operative

3.6.1 Gestione dei preventivi e delle offerte

I compiti e le responsabilità di sviluppo delle offerte e di accettazione / conferma degli ordini di vendita, di finalizzazione dei relativi contratti e di gestione del processo sono definiti.

Il personale aziendale che interagisce con i clienti, acquisiti o potenziali, e con i partner mantiene costantemente un comportamento corretto, astenendosi dall'incoraggiare o in qualunque modo favorire fenomeni di corruzione/concussione o altri illeciti che coinvolgono, anche indirettamente, la Società.

Il personale aziendale prende ogni cautela per evitare di intraprendere rapporti e collaborazioni, nella conduzione dell'attività di vendita, con soggetti terzi di onorabilità e professionalità dubbia.

Sono stabiliti e approvati dei listini e definite politiche di prezzo e di gestione di situazioni anomale (ad es. in caso di sconti o ribassi molto alti, marginalità a preventivo molto basse) evidenziando, ad es., quando prevedere il coinvolgimento del vertice aziendale.

In caso di contributo di soggetti esterni alla Società (intermediari, consulenti, fornitori, agenti, studi legali, etc.) nello sviluppo del mercato, nella ricerca di potenziali clienti, nello sviluppo di offerte, nella gestione di ordini / contratti sono opportunamente tracciati i criteri e le motivazioni di scelta di tali soggetti. Le tipologie di contratto e i livelli di prezzo con cui è stabilita la collaborazione con tali soggetti sono in linea con gli standard di mercato e le regole aziendali di acquisto.

Tutti i rapporti con la rete di vendita esterna sono:

- formalizzati tramite contratti predisposti e firmati in base ai poteri di firma e archiviati;
- definiti in termini di ruoli, responsabilità, oneri di ciascuno.

In fase di sviluppo dell'offerta o di acquisizione dell'ordine / contratto vengono valutati, laddove necessario, i rischi cui la Società potrebbe andare incontro. Tali rischi possono essere di natura finanziaria, operativa e, in relazione ai rapporti con i partner, reputazionale.

In una fase precedente alla registrazione dell'anagrafica cliente, la Società compie un'attività di identificazione e di accreditamento della clientela, effettuando una verifica sull'affidabilità della stessa attraverso l'analisi della visura camerale, l'analisi dei dati economico-patrimoniali e di solvibilità. Sono ottenute informazioni sull'organizzazione, sui suoi amministratori e beneficiari effettivi anche attraverso istituti di credito/assicurazioni. Viene condotto un monitoraggio continuo delle attività dei clienti al fine di identificare comportamenti sospetti o inusuali. Tutti i documenti relativi alla due diligence della clientela vengono essere conservati in modo sicuro.

Viene garantita e periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione e le caratteristiche del prodotto venduto e quanto riportato nel corrispondente listino.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

L'approvazione e la sottoscrizione delle offerte sono eseguite in base a poteri e deleghe definiti in linea con l'organigramma e il mansionario aziendale. Le varianti alle offerte sono autorizzate con le stesse regole definite per le offerte originarie.

Le attività eseguite durante il processo commerciale (contatti con il cliente, offerte inviate, negoziazioni, esiti, ...) sono sinteticamente tracciate.

Viene tenuta traccia dei movimenti di denaro effettuati durante e a seguito delle offerte con particolare riferimento alle consulenze, alle spese di rappresentanza e ai rimborsi spese.

La riproducibilità di testi e/o immagini nelle brochure e/o nelle presentazioni istituzionali viene controllata affinché non vengano violati diritti d'autore o di proprietà industriale.

3.6.2 Gestione degli ordini e dei contratti

Viene effettuato il riesame dell'ordine/contratto acquisito e dei relativi allegati per verificare che essi corrispondano a quanto riportato nell'offerta o nel preventivo.

Gli ordini/contratti sono approvati e sottoscritti in funzione dei poteri di firma. Inoltre, sono debitamente archiviati congiuntamente alla correlata documentazione prodotta.

Sono costantemente elaborati prospetti sulla situazione degli ordini ricevuti, di quelli evasi e di quelli da evadere.

3.6.3 Logistica in uscita

Per la spedizione della merce dai magazzini, attuata in forma controllata (codice, quantità, integrità) e programmata, è prevista l'emissione di documenti di spedizione.

Sono identificate le modalità e i controlli relativi alla gestione di eventuali non conformità.

3.7.4 Fatturazione, incasso, note di credito

Il processo di fatturazione è supportato dal sistema informatico.

Viene verificata la corrispondenza tra il cliente con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale o a cui è stata inviata la fattura e il soggetto che ha disposto il pagamento. In caso contrario, viene richiesta al cliente adeguata documentazione giustificativa, la quale viene debitamente conservata.

Gli incassi sono ricevuti mediante bonifico sul conto corrente indicato al cliente (nel contratto, nella fattura o con apposita comunicazione) o con altro mezzo di pagamento tracciabile.

Per la gestione dei crediti scaduti sono definite le modalità, le responsabilità, in linea con i poteri stabiliti, e i controlli per:

- l'effettuazione del sollecito del pagamento,
- la concessione di sconti o dilazioni di pagamento,
- la trasformazione del credito scaduto in contenzioso,
- l'accantonamento al fondo svalutazione crediti,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- il passaggio a perdita di un credito inesigibile.

Per ogni reclamo o reso ricevuto viene predisposta una registrazione esplicativa da abbinare all'eventuale nota di credito.

Le note di credito nei confronti dei clienti sono controllate ed approvate, prima della loro emissione, con la documentazione comprovante l'effettiva restituzione delle merci o la validità dei reclami.

3.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili Interni elaborano e inoltrano all'ODV, ciascuno per la propria competenza, un resoconto su:

- copia dei contratti di agenzia o di procacciatori d'affari stipulati con agenti e/o collaboratori di cui si avvale la società con dettaglio delle integrazioni/modifiche apportate ai contratti di agenzia e/o agli allegati;
- copia, se presenti, delle condizioni generali di vendita;
- dettagli relativi a cause, contenziosi o simili procedimenti in corso;
- offerte / ordini / contratti che si discostano dai parametri standard di vendita o ritenuti anomali;
- fatture pagate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso o sottoscritto l'ordine / contratto;
- fatture segnalate errate dal cliente;
- tipologia e ammontare dei resi e/o dei reclami;
- ammontare delle note di credito;
- segnalazioni di terzi per violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale;
- ogni fatto significativamente difforme dalle regole del presente protocollo.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

4. Sponsorizzazioni e donazioni – PT 04

4.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è regolamentare la gestione delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle donazioni.

4.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività correlate a richieste / proposte di sponsorizzazione e/o erogazione che la Società destina a favore di società, istituzioni, enti, associazioni, etc.

4.3 Destinatari

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Sales & Marketing Department: Marketing,
- Administration – Finance, Compliance & IT: Administration.

4.4 Responsabile interno

Sales Director

4.5 Modalità operative

Le proposte di sponsorizzazione e le richieste di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità provenienti dall'esterno sono avanzate per iscritto su carta intestata dell'associazione (riconosciuta o non riconosciuta), società, fondazione, ONLUS, ONG, comitato o soggetto interessato.

Le stesse descrivono con adeguato dettaglio l'evento, l'attività o l'ente da beneficiare ovvero le modalità attraverso le quali verrà pubblicizzata la Società. Esse sono coerenti con le previsioni del budget e con i parametri definiti dalla Società per tali eventi.

Le richieste di sponsorizzazione, donazione, regalia ed elargizione di denaro o altre utilità sono approvate da chi ha il potere di rappresentazione della Società, per iscritto, unitamente alle motivazioni alla base della scelta di tali iniziative e previa verifica dell'onorabilità del soggetto beneficiario e dell'evento / iniziativa promossa.

Tutte le sponsorizzazioni che prevedono un esborso economico superiore a 500 euro devono essere concordate sulla base di un accordo / contratto / lettera di incarico formale.

I contratti / accordi di sponsorizzazione devono scrupolosamente rispettare il principio di congruità e proporzionalità tra prestazioni oggetto del contratto / accordo ed il corrispettivo pattuito.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il pagamento delle somme dovute in forza dei contratti di sponsorizzazione ovvero delle donazioni / liberalità viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

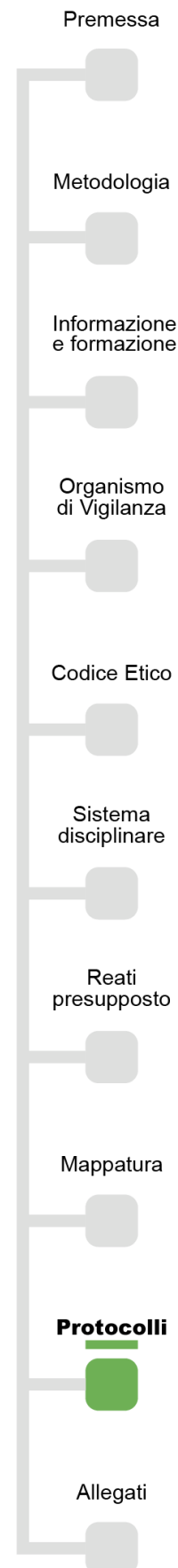
- proposta / richiesta di sponsorizzazione, donazione, regalia,
- documentazione a dimostrazione dell'espletamento degli accordi alla base della sponsorizzazione,
- fattura / ricevuta rilasciata dal percettore delle somme,
- corrispondenza tra il soggetto con il quale è stato stabilito l'accordo o il rapporto contrattuale e il destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono eseguiti con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nel contratto o nella proposta / richiesta di sponsorizzazione / donazione in accordo al Protocollo PT 13 – *Gestione delle risorse finanziarie*.

I mandati di pagamento sono sottoscritti in coerenza con i poteri di firma.

4.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno cura la trasmissione all'ODV dei mastrini della contabilità relativi alle spese per pubblicità, sponsorizzazioni, liberalità, donazioni, regalie ed elargizioni effettuate nel periodo.



5. Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale – PT 05

5.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione dei rimborsi spese al personale e dei pagamenti per cassa (per gli incassi si veda il PT 13 – *Gestione delle risorse finanziarie*).

5.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rimborsi spese di tutto il personale (amministratori, dirigenti, dipendenti) ed a tutti i pagamenti effettuati per cassa in contanti.

5.3 Funzioni coinvolte

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Administration HR,
- HR,
- Tutto il personale dipendente,
- Tutti i responsabili gerarchici.

5.4 Responsabile interno

Head General Affairs & HR

5.5 Principi generali

Per elaborare la nota spese, il dipendente deve utilizzare apposita documentazione messa a disposizione dalla Società, compilando tutti i campi richiesti.

La corretta compilazione è di responsabilità di ognuno, il quale si impegna a fornire i dati richiesti in modo veritiero e corretto inserendo le informazioni richieste circa la data, la trasferta, la destinazione a seconda della specificità di spesa sostenuta.

Nei rimborsi spese si pone particolare attenzione alla computazione dei costi relativi alla gestione delle relazioni commerciali.

Si prevede l'esclusione di spese extra a carico della Società nei viaggi di lavoro.

5.6 Modalità operative

La richiesta o il rilascio di anticipo in denaro contante, nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente, elaborato mediante apposita modulistica, è controfirmato dal richiedente per ricevuta.

Tutti i dipendenti devono rispettare la “*Procedura trasferte*” in vigore.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Il rimborso spese, elaborato attraverso apposita modulistica, è personale, nominativo e sottoscritto dall'interessato.

I giustificativi di tutte le spese sono allegati al rimborso spese. In assenza di documenti giustificativi per spese inerenti è necessario chiarire la motivazione della mancata disponibilità del giustificativo e richiedere specifica autorizzazione al proprio responsabile.

Il rimborso spese viene verificato ed approvato – unitamente a tutti i giustificativi di spesa allegati - dal responsabile del richiedente.

Non sono ammessi rimborsi in contante. I pagamenti sono effettuati via cedolino paga unitamente alle spettanze mensili. Gli anticipi, debitamente autorizzati, non possono superare euro 200.

Pagamenti per cassa di beni, materiali e servizi sono consentiti per motivate ragioni di urgenza e solo se di importo non superiore a euro 200.

Le spese sostenute con carta di credito aziendale vengono documentate con le stesse modalità previste per le spese sostenute in contanti.

Le disponibilità di cassa in contanti sono conservate in luogo segregato accessibile al solo cassiere.

Con sistematicità il cassiere verifica la concordanza fra la consistenza fisica di cassa ed il saldo di cassa registrato nel sistema contabile.

5.7 Flussi informativi verso l'ODV

Ogni sei mesi il Responsabile interno inoltra all'ODV il prospetto riepilogativo dei:

- ammontare complessivo della movimentazione di cassa;
- pagamenti per cassa suddivisi per soggetto destinatario;
- rimborsi spese del personale suddiviso per soggetto beneficiario;
- segnalazione di eventuali rimborsi spese pagati in contante nonostante il divieto;
- elenco di eventuali titolari di carte di credito aziendali;
- una relazione sulle eventuali spese che non sono state rimborsate in quanto non coperte da autorizzazione o da adeguate pezze giustificative o di natura sproporzionata;
- una relazione su fatti considerati anomali e significativamente discostanti da quanto previsto nel presente protocollo.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

6. Spese di rappresentanza – PT 06

6.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione delle spese di rappresentanza.

6.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione delle spese di rappresentanza sostenute a scopo promozionale, appartenenti alle seguenti fattispecie:

- spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi,
- spese per omaggi e promozioni a terzi.

6.3 Destinatari

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Sales & Marketing Department: Marketing,
- Administration – Finance, Compliance & IT: Administration,
- Tutto il personale dipendente che effettui spese di rappresentanza.

6.4 Responsabile interno

Administration Coordinator

6.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi

I documenti giustificativi della spesa (ricevuta fiscale o fattura) riportano i nominativi e la società di appartenenza degli ospiti, i nominativi dei dipendenti della Società che hanno gestito la spesa e la motivazione della spesa.

Se la spesa è sostenuta dal personale che ne chiede il rimborso, viene applicato il protocollo PT 05 - *Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale*.

6.6 Spese per omaggi e promozioni a terzi

Gli omaggi devono essere di valore contenuto non superiore a euro 200.

Gli omaggi non possono consistere in buoni benzina, tessere prepagate autostradali o telefoniche o qualsiasi altro effetto assimilabile a denaro contante.

6.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno inoltra all'ODV i mastrini di contabilità relativi alle spese di rappresentanza, agli omaggi e alle promozioni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7. Selezione, assunzione e gestione del personale – PT 07

7.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione del reclutamento, selezione, assunzione e amministrazione del personale.

7.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla selezione, inserimento e gestione di personale con qualsiasi forma contrattuale, incluso il personale in somministrazione.

7.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- HR,
- Consulente del lavoro,
- Agenzie del Lavoro,
- Tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione.

7.4 Responsabile interno

Head General Affairs & HR

7.5 Principi generali

La procedura di selezione ed inserimento del personale ha luogo con processo condiviso con gli uffici destinatari della risorsa che contribuiscono alla scelta dei candidati.

La Società non ammette relazioni di lavoro extra-contrattuali.

Nella regolazione dei contratti di lavoro la Società s’impegna a impiegare livelli retributivi almeno pari ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

La Società garantisce il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie nonché l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

La Società assicura condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti.

La Società intrattiene rapporti di somministrazione di lavoro o manodopera esclusivamente con Società e/o Soggetti a ciò autorizzati dagli Enti preposti.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.6 Modalità operative

7.6.1 Selezione ed assunzione del personale

La selezione dei candidati è attivata mediante formale richiesta scritta di inserimento di personale (eventualmente effettuata con opportuna modulistica cartacea o informatica) in modo da garantirne la tracciabilità.

La richiesta di personale è associata al ruolo, profilo professionale o posizione organizzativa da ricoprire e alle relative caratteristiche (scolarità, esperienza, attitudini, competenze, inquadramento, ...).

L'attività di raccolta, analisi e selezione dei curricula dei candidati viene opportunamente documentata.

I dati salienti del personale convocato per la selezione sono registrati in una scheda di selezione o analogo documento² nel quale viene anche annotata la fonte di reclutamento, l'eventuale grado di parentela con dipendenti della Pubblica Amministrazione o di stakeholder significativi, la verifica del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di candidato con cittadinanza extracomunitaria.

La selezione avviene in base a criteri, per quanto possibile, oggettivi (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo: precedenti esperienze professionali, specifiche competenze, voto di maturità o di laurea, specializzazioni, etc.). Nel corso della stessa non vengono adottate pratiche discriminatorie in relazione a età, sesso, provenienza, convinzioni politiche, e/o religione dei candidati.

L'iter di selezione – ruolo e nominativo dei valutatori incaricati della selezione – e i giudizi sui candidati esaminati sono registrati nella scheda di valutazione o analogo registrazione informatica e successivamente conservati.

Le motivazioni per la scelta del candidato e la proposta di inquadramento e retribuzione sono documentati e approvati secondo deleghe e i poteri stabiliti.

La lettera di assunzione, contenente tutti gli elementi necessari e prescritti dalle normative e dai contratti vigenti, è sottoscritta dal PRE o procuratore dotato di idonei poteri. Nella stessa è riportata la clausola di adesione al Codice Etico e di rispetto del MOD.

Viene effettuata e tracciata la valutazione del candidato durante il periodo di prova.

Sono definiti programmi formativi adeguati, coerenti con il ruolo e le competenze dei dipendenti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

² Può essere, ad esempio, il CV presentato dal candidato.

7.6.2 Somministrazione

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole di comportamento stabiliti dal MOG e dal Codice Etico, prima della stipula di un contratto di somministrazione di lavoro - ovvero in occasione del suo rinnovo o proroga - viene verificato che il contratto stipulato con l'agenzia di somministrazione contenga un'apposita clausola che preveda quanto segue:

- l'impegno dell'agenzia a sanzionare e, se necessario, sostituire tempestivamente il lavoratore somministrato che si renda responsabile di violazioni delle regole di comportamento stabilite nel MOG, nel Codice Etico o nelle procedure applicabili;
- la facoltà per l'Organizzazione utilizzatrice di richiedere la sostituzione immediata del lavoratore somministrato in caso di accertata violazione del MOG, del Codice Etico o delle procedure applicabili.

Qualora il contratto in essere non contenga tale previsione, si procede a una richiesta di integrazione del contratto mediante apposito addendum.

7.6.3 Gestione del personale

I dati personali relativi a ogni dipendente sono mantenuti in apposito archivio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La Società si mantiene costantemente aggiornata e informata direttamente o per il tramite di consulenti esterni sulle regole e le normative vigenti in materia di diritto del lavoro e, in particolar modo, riguardante i lavoratori stranieri. Viene garantito il monitoraggio, anche per il tramite di affidamento formale di tale compito ai consulenti esterni di cui si avvale la Società, delle scadenze dei permessi di soggiorno del personale extracomunitario eventualmente in forza.

Le richieste per ferie e permessi sono avanzate dal richiedente tramite software dedicato e approvate dal responsabile di riferimento.

Gli straordinari sono autorizzati dal responsabile di riferimento e vengono gestiti conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali.

L'apertura o la modifica delle posizioni anagrafiche dei dipendenti nel sistema gestionale viene effettuata solo in presenza di documentazione di supporto.

Le variazioni d'inquadramento e retribuzione del personale sono debitamente motivate, autorizzate da un responsabile e comunicate per iscritto all'interessato.

I pagamenti delle retribuzioni sono effettuati con accredito sul c/c comunicato dal dipendente o con altro mezzo tracciabile. Sono proibiti pagamenti di elementi o anticipi di retribuzione o rimborso spese per contanti (vedi Protocollo PT 05 – *Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale*).

Viene effettuata e documentata la riconciliazione del c/c di appoggio dei pagamenti delle componenti del costo del lavoro (retribuzioni, versamenti previdenziali e assicurativi, fondi integrativi, imposte, TFR, ...) con le corrispondenti registrazioni contabili.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

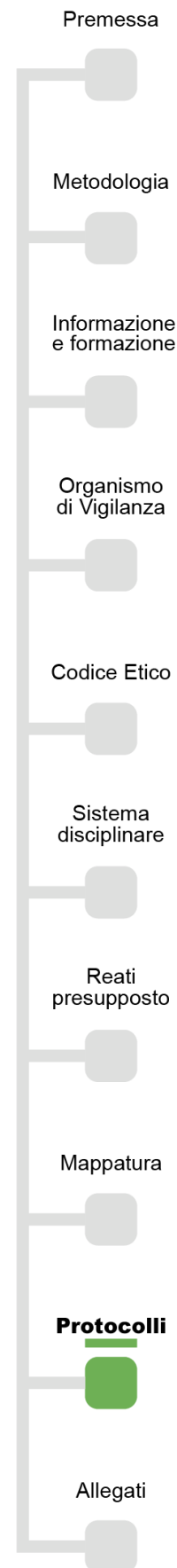
7.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile interno inoltra all'ODV:

- elenco dei nominativi del personale inserito in azienda, suddiviso per tipologia contrattuale, con indicazione delle posizioni ricoperte,
- prospetto dei miglioramenti economici riconosciuti al personale,
- relazione sui reclami e sulle anomalie riscontrate nei conteggi delle retribuzioni.

Il Responsabile interno informa tempestivamente l'ODV in relazione a:

- notizie evidenziando procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni comminate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.



8. Ciclo passivo – PT 08

8.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire un corretto e controllato svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni e servizi, di controllo delle giacenze al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali in termini di correttezza, trasparenza, qualità, economicità, soddisfazione e cooperazione con i fornitori, nonché la verifica e l'effettuazione dei pagamenti.

8.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività di approvvigionamento di beni e servizi (materie prime, semilavorati, servizi, lavori, cespiti, consulenze, ...).

8.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Purchase,
- Logistic,
- Administration – Finance, Compliance & IT: Administration,
- Tutti i responsabili dei vari dipartimenti e funzioni aziendali (per le richieste di acquisto).

8.4 Responsabile interno

- Per i materiali gestiti a magazzino – per le rispettive competenze, Warehouse Coordinator e Logistic Department Coordinator;
- Per beni e servizi non commercializzati – per le rispettive competenze, CFO e Responsabile dell'area e/o funzione che ha effettuato l'acquisto;
- Per l'accettazione, controllo e inventariazione delle merci a magazzino – per le rispettive competenze, CTO e Warehouse Coordinator;
- Per la contabilità fornitori, valorizzazione di magazzino e pagamenti – Administration Coordinator.

8.5 Principi generali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- 1) la segregazione delle funzioni nelle fasi chiave del processo, ad esempio, tra chi gestisce le attività di qualifica e selezione dei fornitori, chi effettua il relativo inserimento in anagrafica, chi genera i fabbisogni ovvero emette le RdA, chi predispone l'OdA e chi lo approva, chi riceve e controlla la merce, chi la registra a gestionale, chi verifica la contabilità, ...;
- 2) la tracciabilità degli atti di acquisto e dell'altra documentazione (es. DDT, ...);

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- 3) la valutazione dei fornitori e delle forniture;
- 4) i processi decisionali e autorizzativi in linea con le deleghe/poteri stabiliti.

8.6 Modalità operative

8.6.1 Pianificazione dei fabbisogni

Annualmente viene elaborato e approvato un budget degli acquisti.

L'acquisto di un bene o di un servizio è preceduto da una richiesta di acquisto scritta emessa dall'area/dipartimento che rileva il fabbisogno ed approvata secondo le deleghe e i poteri stabiliti, previa verifica di congruenza, se del caso, con il budget.

La documentazione sopra citata descrive con adeguato dettaglio le caratteristiche del bene o del servizio da acquistare e i requisiti della fornitura.

Viene garantita la tracciabilità degli emittenti e degli approvanti delle richieste di acquisto.

8.6.2 Scouting sui potenziali fornitori

A fronte di un fabbisogno viene effettuata una verifica sui potenziali fornitori e viene richiesta, salvo casi eccezionali dettati da ragioni contingenti o da condizioni di mercato particolari, una pluralità di offerte. In caso di assenza vengono registrate le motivazioni dell'indisponibilità delle plurime offerte.

Ove possibile, sono stabiliti criteri per la valutazione comparativa delle offerte e sono tracciabili le motivazioni che hanno portato alla scelta di un determinato fornitore.

8.6.3 Qualificazione e sorveglianza dei fornitori

Viene mantenuto attivo un sistema di sorveglianza dei fornitori per verificare il possesso dei requisiti qualitativi, finanziari, professionali e reputazionali per fornire i beni o i servizi richiesti e il permanere della loro idoneità e affidabilità nel tempo.

8.6.4 Ordini / Contratti di Acquisto /Lettere di incarico

Gli acquisti sono eseguiti con Ordine di Acquisto (OdA) o contratto o lettera di incarico o comunque altra documentazione a supporto variamente denominata (nel seguito, indistintamente, OdA).

Gli OdA descrivono in maniera dettagliata il bene o servizio richiesto e stabiliscono le condizioni di fornitura.

Per OdA e per le eventuali modifiche/revisioni vi deve essere approvazione sulla base dei poteri autorizzativi definiti ed è necessario garantirne la tracciabilità.

Gli OdA riferiti all'igiene e sicurezza sul lavoro sono verificati di volta in volta quanto riportato nel DVR e nel rispetto delle indicazioni date dal Datore di lavoro e altri soggetti da questo individuati.

In caso di acquisti che impattano su tematiche quali la salute e sicurezza oppure l'ambiente vengono pedissequamente rispettate le normative di settore e vengono

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

coinvolti e relativi referenti (es. RSPP, ...). Per ulteriori dettagli si rinvia al *Protocollo Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro PT 14* e al *Protocollo Tutela dell'ambiente PT 16*.

In caso di fornitura di lavoro in somministrazione vengono rispettate le linee guida di cui al *Protocollo selezione, assunzione e gestione del personale PT 07*.

Sono costantemente tenuti sotto controllo i dati di acquisto più significativi, ad es. prezzi, sconti, condizioni di trasporto, condizioni di pagamento, ... in modo da poter rilevare prezzi / condizioni eccessivamente favorevoli o sfavorevoli rispetto agli standard di mercato.

Il personale interno è edotto (avvalendosi anche del supporto dell'esperto interno, nonché di professionisti esterni) sugli istituti che governano il diritto doganale con riferimento, ad esempio, a:

- classificazione delle merci;
- valore doganale;
- origine delle stesse.

Per tali tematiche si rinvia a quanto previsto dal *Protocollo Dogane e accise PT 17*.

Quando applicabile, gli OdA riportano specifiche clausole contrattuali di tutela nei confronti dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 secondo quanto previsto dal *Protocollo contrattuale generale PT 18*.

L'OdA è inviato al fornitore per ricevimento e viene richiesta la conferma d'ordine.

8.6.5 Ricevimento di beni e servizi

Al ricevimento, i beni (accompagnati dalla documentazione fiscale prevista), i servizi (accompagnati da rapporto o relazione elaborati dal fornitore) e gli appalti (accompagnati da un rapporto lavori o stato di avanzamento) sono controllati in quantità e qualità e ne viene verificata la corrispondenza con la documentazione accompagnatoria (DDT o rapporto o relazione o SAL elaborati dal fornitore). Della verifica ne viene tenuta traccia attraverso idonea documentazione.

È prevista la tracciabilità della ricezione delle forniture mediante puntuale registrazione a sistema informatico dell'entrata merci. Viene, inoltre, garantita la tracciabilità dei soggetti che operano in accettazione delle stesse.

Viene garantita la conservazione dei documenti di consegna della fornitura secondo quanto previsto dalle vigenti normative fiscali.

8.6.6 Gestione dei magazzini

La gestione dei magazzini prevede:

- lo stoccaggio, eventualmente anche presso terzi, e la movimentazione delle merci con procedure, modalità, attrezzature e tecnologie che ne garantiscano la corretta rintracciabilità, conservazione e integrità;
- l'esecuzione periodica della rilevazione fisica delle esistenze, anche presso terzi;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- l'esecuzione dei conteggi inventariali attraverso un sistema che ne garantisca la correttezza, la veridicità, l'affidabilità e l'indipendenza;
- le rettifiche di contabilità che si rendessero necessarie a seguito delle differenze riscontrate tra l'inventario fisico e quello contabile, previa adeguata approvazione.

8.6.7 Pagamento

Il pagamento delle fatture viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

- OdA ed eventualmente altra documentazione propedeutica,
- bene o servizio effettivamente ricevuto,
- documentazione accompagnatoria dello stesso (ad es. DDT per i beni, rapportino per i servizi, SAL per i lavori, ...),
- fattura pervenuta dal fornitore.

Prima del pagamento viene verificata la corrispondenza tra: i) soggetto con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale mediante OdA, ii) soggetto emittente la fattura e iii) soggetto destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono effettuati con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'OdA, nella fattura o in specifica comunicazione della quale sia stata accertata la provenienza e la veridicità.

Le distinte di pagamento sono autorizzate sulla base dei livelli autorizzativi definiti.

8.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, i Responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, trasmettono all'ODV:

- il prospetto riepilogativo dei fornitori della Società;
- l'elenco dei nuovi fornitori della Società e le motivazioni a fondamento della loro selezione;
- la gestione delle contestazioni ai fornitori.

Semestralmente, l'Administration Coordinator trasmette:

- bilancio di verifica e, alla luce delle eventuali richieste dell'ODV, i mastrini di contabilità relativi a specifiche tipologie di acquisti;
- anomalie in merito alla contabilità del magazzino e le rettifiche inventariali.

Annualmente, tutte le funzioni che effettuano acquisti forniscono all'ODV l'elenco degli acquisti effettuati in deroga rispetto alle regole definite nel presente protocollo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

9. Contabilità e bilancio – PT 09

9.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di:

- garantire la corretta tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica ai fini della corretta redazione del bilancio societario;
- assicurare la corretta elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio.

9.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica:

- alla redazione e tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rimanenze, investimenti e cespiti, crediti, ricavi e costi, fatture da ricevere, ratei e risconti, consistenza della cassa, ...
- a tutte le attività connesse all'elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio di esercizio.

9.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Administration, Finance, Compliance & IT,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni.

9.4 Responsabile interno

CFO

9.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori ed ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- trasmettere per l'elaborazione e l'indicazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà circa l'attività tipica e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla reale situazione economica, patrimoniale, finanziaria, contabile e fiscale della Società,
- omettere di registrare ovvero alterare le registrazioni di dati o informazioni contabili necessari alla corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della Società,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- rappresentare in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o comunque non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- alterare i dati e le informazioni inserite in dichiarazioni, bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali,
- illustrare i dati e le informazioni sopra richiamate in modo da alterare l'effettiva situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società ovvero da inficiarne la comprensibilità.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti della Società, i fornitori ed i consulenti hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- improntare le attività e i rapporti con le altre società consociate e/o collegate e/o controllate alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti (incluse quelle in materia di transfer pricing, ove applicabili),
- per ogni operazione contabile, conservare agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire
 - l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

9.6 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione del bilancio devono essere svolte seguendo le specifiche procedure e regole aziendali che prevedono:

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti che generano e trasferiscono i dati e le informazioni stesse.
- la gestione controllata dei cespiti mediante:
 - la regolamentazione, gestione e contabilizzazione dei cespiti secondo la normativa;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- la definizione delle modalità di svolgimento dell'eventuale inventario fisico;
 - l'identificazione delle modalità di gestione della dismissione dei cespiti.
- la definizione delle modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafiche clienti fornitori e dipendenti;
- la definizione delle attività di inventario delle rimanenze;
- la formale autorizzazione di eventuali rettifiche inventariali secondo criteri stabiliti (ad es. in base all'ammontare delle stesse);
- la presenza di regole per la dismissione e/ o svalutazione di merce obsoleta;
- il monitoraggio della situazione dei crediti scaduti per stabilire la loro possibilità di effettivo recupero;
- l'effettuazione di verifiche di corrispondenza tra registrazioni contabili ed effettive giacenze di denaro e valori in cassa;
- la tenuta e l'elaborazione delle scritture contabili, dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali nel rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali ed internazionali;
- in ottemperanza ai principi di prudenza e di competenza, lo stanziamento al fondo fatture da ricevere degli importi relativi ad ogni merce e/o servizio ricevuto per i quali non sia ancora stata ricevuta la fattura passiva;
- la registrazione a sistema degli stanziamenti da parte di un operatore competente della funzione amministrativa;
- la definizione di accessi segregati al sistema contabile attraverso la profilazione degli utenti in base alle mansioni svolte e l'inserimento di User-ID e password;
- l'approvazione dei pagamenti in base ai livelli autorizzativi definiti;
- l'approvazione di eventuali necessità di dilazione dei termini di pagamento da parte dei clienti in base ai livelli autorizzativi definiti;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni operazione contabile effettuata;
- lo stanziamento a fondi rischi sulla base di adeguata documentazione a supporto predisposta dai responsabili competenti e la condivisione con la Società di Revisione;
- la condivisione di un calendario di massima rivolto alle funzioni aziendali con cui si stabiliscono quali dati e notizie debbano essere forniti;
- la definizione formale delle modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti per le prestazioni infragruppo e i relativi controlli;
- nell'ambito dei rapporti infragruppo, la possibile segregazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità nello svolgimento delle attività di definizione delle condizioni commerciali, di sottoscrizione dei contratti e di verifica della erogazione dei servizi, a fini della fatturazione;

Premessa

Metodologia

 Informazione
e formazione

 Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

 Sistema
disciplinare

 Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- il periodico monitoraggio teso a verificare l'allineamento tra i contratti/ordini formalizzati ed i prezzi di mercato dei beni forniti;
- l'adozione delle linee guida nazionali ed internazionali per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

9.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- la comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio,
- il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui si rilevi l'approvazione del progetto di bilancio,
- il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione,
- la relazione del Sindaco unico sul bilancio di esercizio,
- la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio,
- la comunicazione di convocazione dell'Assemblea dei soci a oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio,
- il verbale dell'Assemblea che approva il bilancio di esercizio,
- la ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10. Fiscalità – PT 10

10.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di assicurare la corretta raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati per il calcolo e il pagamento delle imposte e la predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni valide ai fini fiscali e impositivi.

10.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività connesse all'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura delle dichiarazioni valide ai fini fiscali e impositivi.

10.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Administration, Finance, Compliance & IT,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni.

Data la trasversalità della materia tributaria si considerano sensibili per la realizzazione dei reati alla cui prevenzione è rivolto il presente protocollo, tutti i processi operativi e le aree di attività (es. contabilizzazione di una fattura, predisposizione di un contratto di acquisto o vendita di un bene/servizio) che, in almeno una delle attività che le caratterizzano, siano idonee a realizzare un'indebita utilità fiscale.

Ne consegue che l'elenco dei destinatari sopra individuati non deve considerarsi esaustivo, bensì integrabile con molte altre funzioni aziendali astrattamente esposte alla commissione dei reati tributari.

10.4 Responsabile interno

CFO

10.5 Principi generali

La Società è fermamente convinta di dover pagare le imposte dovute, in conformità con le regole stabilite dallo Stato italiano e mira a stabilire buoni rapporti di lavoro con le autorità fiscali italiane.

Viene costantemente rispettata la disciplina in materia di IVA intracomunitaria riguardante la non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione.

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori e ai consulenti, ciascuno nel proprio ambito, è fatto espresso divieto di:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- alterare, occultare, distruggere i dati, le registrazioni e le scritture contabili in modo da nascondere l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- alterare o manipolare i sistemi informatici o telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione per la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni relative alle imposte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei a ostacolare l'accertamento;
- far decorrere i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali così come per il versamento delle imposte da esse risultanti senza adempiere alle relative obbligazioni;
- custodire in modo preordinatamente scorretto e disordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali in modo da impedire od ostacolare l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

10.6 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte risultanti devono essere svolte in modo da prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di gestione della fiscalità;
- l'esistenza di procedure che regolamentano le attività relative alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- la formalizzazione del rapporto con i consulenti coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali/tributari attraverso contratti/lettere di incarico, contenenti specifiche clausole ex Dlgs. 231/01 che prevedano sanzioni/penalità in caso di mancata osservanza dei principi di condotta definiti nel MOD e nel Codice Etico della Società;
- l'esecuzione di verifiche preventive di completezza, accuratezza:
 - sulla documentazione trasmessa o messa a disposizione dei consulenti esterni coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - sulle dichiarazioni fiscali da trasmettere alle Autorità competenti e sui conteggi relativi alle imposte dirette e indirette;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

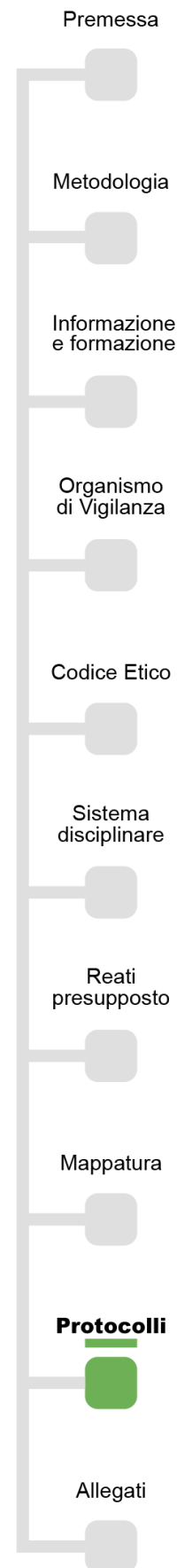
Allegati

- l'approvazione dei pagamenti delle imposte e dei tributi in base ai livelli autorizzativi definiti;
- l'approvazione di eventuali richieste di dilazione dei termini di pagamento delle imposte e dei tributi in base ai livelli autorizzativi definiti;
- la conservazione e la tracciabilità della documentazione relativa a ogni valutazione e operazione contabile relativa alla determinazione delle imposte e dei tributi e delle relative dichiarazioni;
- l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione predisposta ai fini dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti e delle merci;
- l'esecuzione della rottamazione dei cespiti e della distruzione di merci nel rispetto delle procedure definite dalle Autorità fiscali;
- il calcolo delle detrazioni fiscali in base ai criteri definiti dalle Autorità fiscali;
- il ricorso a studi professionali specializzati e competenti in materia fiscale e tributaria per il calcolo delle somme dovute e l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni e in particolare per pareri e consulenze in materia di crediti d'imposta e agevolazioni fiscali.

10.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette annualmente all'ODV:

- le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA;
- le comunicazioni, le segnalazioni, gli avvisi, le cartelle esattoriali concernenti il mancato pagamento di imposte e tributi;
- i verbali degli organi ispettivi in materia fiscale e tributaria;
- i contratti stipulati con fiscalisti.



11. Gestione dei rapporti con i Soci, il Sindaco unico e la Società di Revisione – PT 11

11.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità adottate dalla Società per assicurare una corretta gestione dei rapporti con i soci, il Sindaco unico e la Società di Revisione.

11.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rapporti con i Soci, con il Sindaco unico e con la Società di Revisione.

11.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE),
- Sindaco unico,
- Società di Revisione,
- CEO,
- Administration, Finance, Compliance & IT,
- Consulenti esterni.

11.4 Responsabile interno

CFO

11.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- impedire ai Soci di ispezionare e trarre estratti dal Libro dei Soci e dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- determinare o influenzare l'assunzione di deliberazioni dell'Assemblea con atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare,
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti) o che comunque costituiscano ostacolo all'attività di controllo sulla gestione del Sindaco unico e della Società incaricata della revisione contabile.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

11.6 Modalità operative

Il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, sono tenuti a cura del CFO.

Qualora i soci chiedano di esaminare il libro soci o il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, il CFO provvede a mettere a disposizione i medesimi libri nonché ad estrarre copia.

I documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione, o sui quali il Sindaco unico e/o la Società di Revisione debbano esprimere un parere ai sensi di legge, sono trasmessi al Sindaco unico e alla Società di Revisione con adeguato anticipo.

I documenti sulla gestione della Società devono essere messi a disposizione a richiesta del Sindaco unico e della Società di Revisione senza preclusioni di sorta per le verifiche periodiche.

Le valutazioni in ordine ai criteri e alle modalità di scelta della Società di Revisione sono documentate.

I rapporti con il Sindaco unico e la Società di Revisione sono formalizzati attraverso contratti/lettere di incarico, contenenti specifiche clausole di tutela ex Dlgs. 231/01 che prevedano sanzioni/penalità in caso di mancata osservanza dei principi di condotta definiti nel MOD e nel Codice Etico della Società.

Vengono effettuate riunioni tra Sindaco unico, Società di Revisione e ODV per valutazione congiunta di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di vigilanza.

11.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- elenco delle richieste dei Soci di poter esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblee,
- comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno delle Assemblee,
- informativa su ogni eventuale incarico conferito, o che si intende conferire agli studi professionali di appartenenza del Sindaco unico o a società ad esso collegate, diverso da quello concernente la vigilanza come Sindaco. Analogamente per quanto riguarda un incarico alla Società di Revisione o società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione. A tal riguardo, le comunicazioni devono contenere:
 - la tipologia oggetto del lavoro assegnato o da assegnare,
 - la durata dell'incarico,
 - il soggetto richiedente e, nel caso non coincidano, il soggetto beneficiario dell'intervento,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- gli onorari concordati/previsti.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

12. Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari – PT 12

12.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società per la corretta gestione delle operazioni che incidono sul capitale sociale e per garantire la corretta gestione degli adempimenti societari.

12.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le operazioni che importano una modifica del capitale sociale e a tutti gli adempimenti societari.

12.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE),
- Sindaco unico,
- Società di Revisione,
- CEO,
- Administration, Finance, Compliance & IT,
- Consulenti esterni.

12.4 Responsabile interno

CFO

12.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle prassi / procedure aziendali interne che si fondano su tali norme, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; conseguentemente è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale,
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tutti gli adempimenti societari si svolgono nel rispetto della normativa e dello Statuto sociale tempo per tempo vigenti.

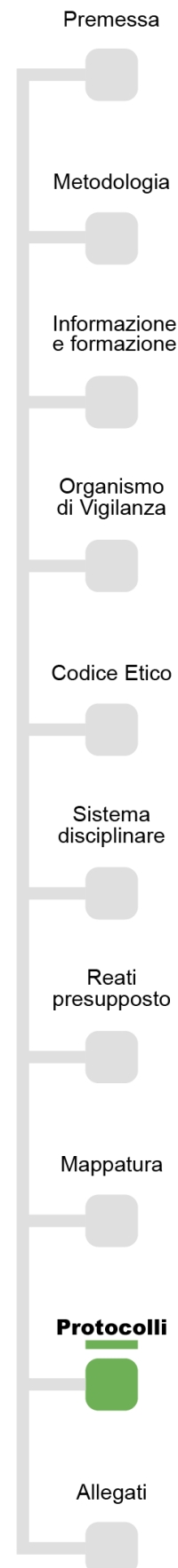
Le attività e i rapporti con le altre società consociate/controllate/collegate sono improntati alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

12.6 Modalità operative

La documentazione relativa alle operazioni sul capitale sociale o agli adempimenti societari è predisposta dal Presidente del CDA con il supporto della funzione amministrativa e di consulenti esterni di comprovata professionalità nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto sociale e delle deleghe conferite.

12.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile Interno trasmette tempestivamente all'ODV i verbali e le delibere assunte dal CDA e dall'Assemblea dei Soci sulle operazioni richiamate in questo protocollo.



13. Gestione delle risorse finanziarie – PT 13

13.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le misure adottate dalla Società per garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

13.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione degli incassi, dei pagamenti, alla gestione finanziaria ed a tutti i rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

13.3 Destinatari

- CEO,
- Administration, Finance, Compliance & IT.

13.4 Responsabile interno

CFO

13.5 Principi generali di gestione delle risorse finanziarie

È fatto espresso divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società.

Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono realizzate garantendo trasparenza e tracciabilità: in particolare, ne sia stata verificata la provenienza, abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la semplice indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Sono vietati i flussi in uscita di denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate (vedi Protocollo PT 05 – *Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale*).

È tassativamente vietato l'utilizzo di carte di credito o di pagamento per il prelievo di denaro contante.

L'acquisto di beni o prestazioni di servizi attraverso l'uso di carte di credito aziendali deve essere normato.

Per le operazioni bancarie e finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

È vietato l'utilizzo di conti bancari intestati a persone fisiche per farvi transitare operazioni attinenti attività economiche della Società.

Le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti infragruppo, fornitori e partner commerciali e finanziari sono formalizzati.

13.6 Modalità operative

Le procure e le deleghe che definiscono i poteri ed i limiti di firma sui conti correnti bancari e postali sono definiti dal CDA. L'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari e postali, la stipulazione di aperture di credito e di finanziamenti con gli istituti di credito ed i relativi limiti è autorizzata secondo i poteri stabiliti.

La negoziazione con gli istituti di credito delle condizioni applicate ai conti correnti (tassi, valute, spese) è effettuata da personale competente e opportunamente delegato.

La situazione sui conti correnti bancari e postali viene costantemente monitorata da un responsabile in modo tale controllare l'applicazione delle condizioni pattuite e da decidere in merito agli istituti sui quali appoggiare incassi e pagamenti al fine di sfruttare al meglio le linee di credito.

Per la gestione dei rapporti bancari e per i pagamenti si utilizza il canale di home banking. L'accesso e l'operatività sui conti in home banking è consentito solo a persone a ciò formalmente autorizzate e delegate in possesso di specifiche credenziali.

I mandati di pagamento effettuati in home banking o presso gli istituti bancari o postali sono autorizzati secondo i poteri stabiliti.

I pagamenti a/da terzi sono effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario/disponente del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società. L'eventuale differenza tra soggetto con il quale è stabilito il rapporto contrattuale o l'accordo attivo o passivo e il soggetto disponente o destinatario del flusso finanziario deve essere segnalata ed approvata dai competenti livelli gerarchici.

Gli estremi degli incassi o dei pagamenti sono univocamente riconducibili alla documentazione giustificativa degli stessi.

Periodicamente, la funzione amministrativa effettua la riconciliazione bancaria, confrontando i dati presenti a sistema di home banking con i dati contabili. Eventuali discrepanze sono portate all'attenzione del vertice aziendale.

13.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno informa semestralmente l'ODV relativamente a:

- apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali,
- attivazione di nuovi affidamenti ovvero riduzione o chiusura degli stessi,
- stipulazione di mutui o finanziamenti a medio lungo termine ovvero chiusura anticipata degli stessi,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- accensione di fidejussioni bancarie o assicurative,
- investimenti di natura finanziaria,
- transazioni finanziarie intercorse con soggetti terzi rispetto a quelli con i quali sono stati stipulati gli accordi contrattuali.

Inoltre, il Responsabile interno fornisce (e aggiorna) all'ODV l'elenco delle persone abilitate all'inserimento o all'autorizzazione di operazioni dispositive sul canale di home banking allegando le rispettive deleghe.

Da ultimo, il Responsabile Interno trasmette una relazione su fatti considerati anomali e significativamente discostanti da quanto previsto nel presente protocollo.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

14. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

– PT 14

14.1 Scopo

Il presente protocollo ha lo scopo di illustrare in modo chiaro, completo e coerente l'approccio che la Società adotta per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i contesti in cui essi operano. La sicurezza non deve essere intesa come un'attività isolata o marginale rispetto alla gestione aziendale, ma come parte integrante e imprescindibile della strategia organizzativa, gestionale e produttiva dell'impresa.

Ogni azione intrapresa nasce da un impegno consapevole, che non si limita ad adempiere agli obblighi normativi, ma che intende consolidare una vera cultura della prevenzione, fondata sul rispetto della dignità della persona, sulla responsabilità condivisa e sulla promozione continua di condizioni lavorative sicure e sostenibili.

In particolare, la Società assicura:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività legate alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza di deleghe chiare e adeguate in materia;
- l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi;
- attività di informazione, formazione e addestramenti dei lavoratori;
- una gestione accurata e sistematica degli asset aziendali connessi alla sicurezza;
- controlli regolari e azioni preventive/correttive;
- la calendarizzazione di riunioni finalizzate a vagliare l'adeguatezza delle attività di sicurezza e a valutare le relative performance.

La gestione della sicurezza si basa sul principio del miglioramento continuo e coinvolge tutte le funzioni aziendali, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/08.

La Società persegue inoltre i seguenti obiettivi:

- rispetto della legislazione e della normativa vigente;
- eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e delle altre parti interessate;
- riduzione dei costi legati a incidenti, infortuni e malattie professionali;
- miglioramento costante dei livelli di sicurezza e della soddisfazione di tutte le parti coinvolte.

Quanto qui riportato si integra con la documentazione aziendale in materia di salute e sicurezza, tra cui: il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) e allegati, eventuali DUVRI, organigramma aziendale della sicurezza, comunicazioni interne,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

disposizioni aziendali, ordini di servizio, regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni.

14.2 Campo di applicazione

Il protocollo trova applicazione in tutti i reparti, uffici e sedi operative della Società, in generale in tutti i luoghi interni e/o esterni dove i lavoratori si recano per lo svolgimento delle attività aziendali.

Tale applicazione è estesa non solo alle attività ordinarie e permanenti, ma anche a quelle straordinarie, temporanee o di natura emergenziale, nelle quali la responsabilità della Società rimane piena e ineludibile, con l'obiettivo costante di assicurare condizioni adeguate di sicurezza, protezione e rispetto delle norme vigenti.

14.3 Funzioni coinvolte

La gestione della sicurezza è il risultato di una collaborazione tra più figure aziendali, ciascuna chiamata a svolgere ruoli specifici e ad assumere responsabilità dirette o indirette, che insieme concorrono a costituire un sistema organico ed efficace di prevenzione e protezione:

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Datore di Lavoro,
- Dirigenti,
- Preposti,
- Addetti delle squadre di emergenza (primo soccorso e antincendio),
- Lavoratori,
- RLS,
- Medico Competente,
- RSPP.

14.4 Responsabile interno

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

14.5 Principi generali

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale sono tenuti ad osservare scrupolosamente le regole di sicurezza, a rispettare le disposizioni impartite e a mantenere comportamenti coerenti con la tutela della salute propria e di quella altrui.

L'osservanza di tali regole rappresenta non solo un obbligo giuridico, ma anche un dovere morale verso la collettività aziendale e verso l'ambiente di lavoro nel suo complesso. In particolare, è vietato:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- assumere comportamenti imprudenti, negligenti o non conformi alle disposizioni di sicurezza;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione;
- svolgere attività senza adeguata formazione o istruzioni;
- omettere la segnalazione di carenze, rischi o pericoli;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione previsti.

Le funzioni aziendali competenti devono assicurare:

- il rispetto dei requisiti tecnico-strutturali degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature;
- la valutazione dei rischi e l'adozione delle correlate misure di prevenzione e protezione, con aggiornamento periodico della relativa documentazione;
- la gestione delle emergenze, l'organizzazione del primo soccorso e antincendio e la predisposizione delle misure tecniche e procedurali necessarie;
- la qualifica delle imprese esterne, l'analisi dei rischi da interferenze e la gestione della documentazione collegata (DUVRI, permessi di lavoro, POS, contratti di appalto);
- la pianificazione e la conduzione delle riunioni periodiche di sicurezza e le consultazioni con RLS;
- la programmazione della sorveglianza sanitaria e la gestione delle idoneità espresse dal medico competente;
- lo svolgimento delle attività di informazione, formazione addestramento e vigilanza;
- la raccolta, conservazione e aggiornamento della documentazione obbligatoria;
- le verifiche periodiche sull'efficacia delle misure adottate.

Tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- prendersi cura della propria salute e di quella altrui;
- osservare le disposizioni impartite dai responsabili;
- utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
- segnalare immediatamente situazioni di pericolo;
- non rimuovere o alterare dispositivi di sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'attuazione delle misure richieste dalle autorità.

14.6 Modalità operative

14.6.1 Struttura organizzativa

La Società adotta una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza. Sono definiti compiti e responsabilità dal Datore di Lavoro fino ai

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

singoli Lavoratori, con il supporto di figure specifiche quali RSPP, RLS, Medico Competente e Addetti alle emergenze.

La sicurezza è frutto della collaborazione e del coordinamento tra tutte le funzioni aziendali, che partecipano al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.

14.6.2 Gestione della sicurezza

La Società adotta un insieme di procedure, istruzioni operative, buone prassi e modulistica che consente di adempiere in maniera puntuale e documentata agli obblighi giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza. Tali strumenti operativi hanno la funzione di definire le modalità di esecuzione delle attività sensibili, di garantire uniformità di comportamento tra le diverse aree aziendali, di raccogliere e archiviare in modo ordinato tutte le informazioni rilevanti, costituendo una base documentale utile per dimostrare la conformità in caso di controlli o verifiche da parte delle autorità competenti.

Accanto a questi strumenti, la Società è dotata di un sistema disciplinare che si configura come elemento essenziale per assicurare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

14.6.3 Gestione degli impianti e delle attrezzature

Quanto agli impianti e alle attrezzature, la Società adotta un approccio che copre tutte le fasi del ciclo di vita, a partire dalla scelta e dall'acquisizione fino alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, e alla dismissione definitiva, assicurando in ogni momento il rispetto delle normative vigenti e degli standard di sicurezza più elevati.

In fase di approvvigionamento sono acquistate solo attrezzature conformi alle norme di riferimento e munite delle necessarie certificazioni, mentre l'utilizzo è consentito esclusivamente a lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica e che siano stati informati sui rischi correlati.

La manutenzione è organizzata secondo un piano che integra controlli di tipo preventivo, finalizzati a ridurre l'usura e a prevenire guasti, e interventi di tipo correttivo, attuati tempestivamente per garantire continuità e sicurezza operativa. Ogni anomalia rilevata è corretta senza ritardi, attraverso l'intervento di personale interno qualificato o di ditte esterne specializzate.

Infine, la fase di dismissione viene gestita con attenzione, nel rispetto della normativa e con l'obiettivo di eliminare ogni possibile rischio residuo per i lavoratori, preservando al contempo la tutela ambientale e la corretta gestione dei rifiuti.

14.6.4 Luoghi di lavoro

Gli ambienti di lavoro sono progettati, organizzati e gestiti con l'obiettivo primario di ridurre al minimo i rischi connessi alle attività svolte e di garantire condizioni di sicurezza e salubrità adeguate a tutti i lavoratori.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza delle vie di circolazione, delle scale, delle aree comuni e delle uscite di emergenza, che devono essere sempre libere da ostacoli, segnalate in modo chiaro e immediatamente utilizzabili in caso di necessità.

La Società adotta un programma strutturato di pulizia e igiene che, adattandosi alle specificità dei diversi reparti, assicura uno standard elevato e uniforme in tutta l'organizzazione.

14.6.5 Gestione degli agenti chimici

La gestione delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi è condotta con il massimo rigore, regolando tutte le fasi di scelta, acquisto, immagazzinamento, utilizzo e smaltimento finale. Per ciascun prodotto utilizzato è acquisita, analizzata e conservata la scheda di sicurezza aggiornata, al fine di identificare i potenziali rischi e di predisporre le misure preventive e protettive necessarie.

Tali misure comprendono la predisposizione di sistemi di contenimento, l'uso di locali adeguatamente aerati e la definizione di procedure di smaltimento in linea con la normativa, al fine di proteggere la salute dei lavoratori e di ridurre ogni possibile impatto sull'ambiente.

14.6.6 Valutazione dei rischi

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, il Datore di Lavoro predispone il documento di valutazione dei rischi e il relativo piano di aggiornamento e miglioramento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta con completezza la situazione complessiva, analizza i pericoli, stima i rischi residui e pianifica le azioni di prevenzione e protezione da attuare. Il DVR viene costantemente aggiornato, specialmente in presenza di modifiche significative ai processi, alle attrezzature, all'organizzazione, agli ambienti di lavoro, oppure in presenza di evoluzioni normative o tecnologiche, o ancora in occasione di infortuni rilevanti o delle risultanze della sorveglianza sanitaria.

La redazione e l'aggiornamento del DVR avvengono con la partecipazione attiva del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così da integrare tutti gli aspetti tecnici, sanitari e organizzativi rilevanti.

14.6.7 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono scelti sulla base dell'analisi dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi e delle specifiche attività che i lavoratori sono chiamati a svolgere. Tale processo tiene conto dei requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e delle norme tecniche armonizzate vigenti. La Società impiega esclusivamente soluzioni che garantiscano efficacia, ergonomia, compatibilità con le condizioni ambientali, comfort e durata.

Ogni lavoratore riceve la formazione necessaria per il corretto utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei DPI, così da garantire che essi siano sempre adeguatamente

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

impiegati. La formazione comprende l'illustrazione delle limitazioni d'uso, dei rischi residui e delle procedure da seguire in caso di malfunzionamento o deterioramento.

La dotazione è aggiornata periodicamente e ogni consegna è registrata, al fine di assicurare tracciabilità e controllo.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è coinvolto nelle fasi di scelta e revisione, in un'ottica di partecipazione e condivisione.

14.6.8 Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è regolata da un piano aziendale che definisce con precisione i ruoli, le responsabilità e le azioni da intraprendere in caso di eventi critici.

La Società assicura che tutto il personale:

- sia pronto a rispondere con tempestività ed efficacia a qualsiasi situazione di emergenza;
- sia adeguatamente formato e addestrato per affrontare e risolvere l'emergenza in sicurezza;
- sia attrezzato e organizzato per contenere e mitigare i danni a carico delle persone, dell'ambiente e delle strutture;
- sia preparato a tutelare le proprietà aziendali e, laddove necessario, quelle del vicinato e della comunità circostante.

Il Piano è aggiornato periodicamente o ogniqualvolta intervengano modifiche sostanziali alle attività, agli impianti o alla normativa vigente.

La procedura di gestione delle emergenze stabilisce in dettaglio i comportamenti da adottare da parte della squadra di emergenza e del restante personale in caso di evento che possa avere ricadute dirette o indirette sulla salute, sulla sicurezza e sull'ambiente.

In particolare, la procedura prevede:

- le modalità di attivazione della squadra di emergenza e di allertamento del personale;
- le responsabilità e i compiti dei diversi attori coinvolti (coordinatore delle emergenze, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, personale di reparto, ecc.);
- le modalità di comunicazione interna ed esterna, compreso l'allertamento delle Autorità competenti e degli enti di soccorso;
- i piani di evacuazione e le modalità di assistenza alle persone, con particolare attenzione ai lavoratori e visitatori con ridotte capacità motorie o sensoriali;
- le azioni preventive e correttive per contenere i danni ambientali, in caso di sversamenti, rilasci accidentali di sostanze pericolose, incendi, esplosioni o eventi naturali;
- la gestione delle aree di raccolta e di sicurezza;
- le modalità di ripristino delle condizioni di normalità al termine dell'emergenza;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- la gestione della documentazione post-evento, con raccolta dei dati, analisi delle cause e individuazione di eventuali misure correttive o migliorative.

La squadra di emergenza è individuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e con il RLS, e la sua composizione è tale da garantire sempre la presenza di personale adeguatamente formato e disponibile.

Gli addetti designati partecipano a corsi di formazione e aggiornamento e svolgono prove pratiche periodiche per mantenere elevate le capacità operative.

La Società assicura che:

- siano predisposti e costantemente disponibili mezzi e attrezzature di emergenza (estintori, kit di assorbimento per sversamenti, DPI, dispositivi di allarme e comunicazione, ecc.);
- siano effettuate esercitazioni periodiche per testare l'efficacia del piano, verificare il livello di preparazione del personale e individuare eventuali criticità;
- siano svolte attività di formazione e sensibilizzazione per tutto il personale, con aggiornamenti periodici in funzione delle modifiche organizzative, impiantistiche o normative;
- siano disponibili piani specifici di emergenza ambientale per gli impianti e le attività a maggior rischio, in coerenza con le prescrizioni di legge e con i requisiti autorizzativi.

L'efficacia del Piano è oggetto di monitoraggio e verifica periodica, al fine di garantire un miglioramento continuo della capacità aziendale di prevenire, affrontare e gestire in modo efficace le situazioni di emergenza.

14.6.9 Gestione degli appalti

Tutte le indicazioni in materia di appalto o di affidamento d'opera si riferiscono in generale al termine "appaltatore", ma i criteri adottati dalla Società sono estesi anche ai contratti d'opera con lavoratori autonomi e a qualsiasi prestazione professionale significativa che implichi l'accesso o l'operatività in ambienti aziendali.

In caso di affidamento di lavori a ditte esterne, che si svolgano in compresenza con personale interno, la Società assicura:

- l'acquisizione preventiva della documentazione necessaria, in particolare in materia di idoneità tecnico-professionale e rispetto delle norme di sicurezza;
- il coordinamento delle attività per ridurre al minimo i rischi interferenziali;
- lo scambio di informazioni costante tra azienda e appaltatore, a tutela della trasparenza e della prevenzione;
- la fornitura della documentazione richiesta nei casi di appalti per conto di Enti pubblici o privati, e contestuale richiesta delle informazioni necessarie per proteggere i lavoratori;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- nel caso di cantieri temporanei o mobili, il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e verifica preventiva dei requisiti di sicurezza.

14.6.10 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

La Società prevede la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso:

- comunicazioni dirette in occasione della riunione periodica,
- trasmissione da parte del RLS di segnalazioni, osservazioni e proposte dei lavoratori al RSPP o al Datore di lavoro,
- incontri gestiti dal RSPP o dal Datore di lavoro su specifiche tematiche che potrebbero avere ricadute sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Per la convocazione di riunioni, incontri, corsi relativi alla sicurezza, comprese la riunione periodica di prevenzione, la quale è opportunamente verbalizzata, sono utilizzati i canali comunicativi consuetudinari (mail, intranet, bacheche, ...).

14.6.11 Gestione della sorveglianza sanitaria

La Società stabilisce modalità chiare e strutturate per la gestione dei rapporti con il Medico Competente. La collaborazione con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e i lavoratori si sviluppa attraverso:

- supporto tecnico-specialistico fornito dal Medico Competente nelle attività di prevenzione;
- scambio di informazioni continuo tra Società e Medico Competente;
- gestione riservata della documentazione sanitaria da parte del Medico Competente;
- coordinamento con tutte le funzioni aziendali interessate;
- attività di informazione sanitaria nei confronti dei lavoratori.

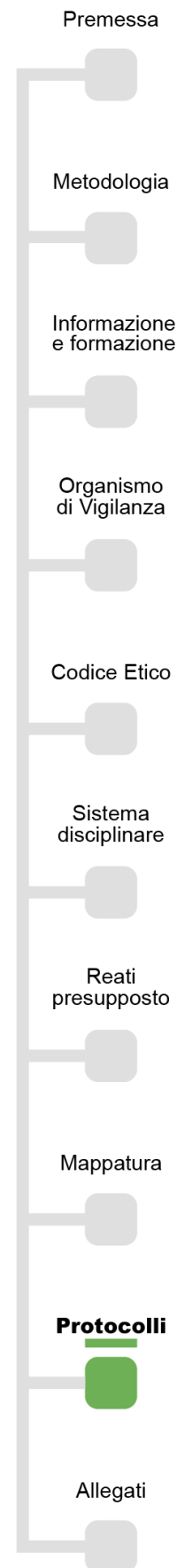
Il Medico Competente collabora inoltre alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi ed effettua almeno una volta all'anno un sopralluogo negli ambienti di lavoro, redigendo relazione.

Sulla base delle valutazioni effettuate, programma e aggiorna la sorveglianza sanitaria, definendo protocolli mirati e stabilendo frequenza e tipologia degli esami. In caso di cambi di mansione o introduzione di nuovi rischi, la Società informa tempestivamente il Medico Competente, che definisce eventuali misure preventive aggiuntive.

Le idoneità o le prescrizioni vengono trasmesse al RSPP e comunicate ai preposti, affinché adottino le misure tecniche e organizzative necessarie.

14.6.12 Informazione e formazione dei lavoratori

La Società definisce un sistema strutturato di gestione dei processi conoscitivi, che prevede:



- definizione delle competenze necessarie per il personale che svolge attività con impatto sulla sicurezza;
- pianificazione e realizzazione di interventi di informazione, formazione e addestramento mirati;
- valutazione periodica dell'efficacia delle iniziative formative;
- verifica che ogni lavoratore sia consapevole del ruolo delle proprie attività e del loro impatto sulla sicurezza aziendale;
- registrazione sistematica di tutte le attività formative svolte.

Sono previsti interventi di addestramento specifico in base ai rischi o agli obblighi normativi. La formazione viene ripetuta periodicamente per garantire aggiornamento e continuità.

Il RLS è consultato nella definizione dei programmi formativi e riceve la formazione e gli aggiornamenti previsti dalla legge.

14.6.13 Attività di vigilanza e verifiche periodiche

La Società adotta un sistema di controlli articolato su più livelli:

- controlli quotidiani svolti dai preposti per verificare il rispetto delle disposizioni operative e l'uso corretto delle attrezzature e dei DPI;
- verifiche periodiche (audit) effettuate da personale qualificato interno o esterno, finalizzate a controllare la corretta applicazione della normativa e delle regole aziendali;
- attività di segnalazione delle non conformità, con responsabilità e modalità chiare per garantire tempestività ed efficacia;
- processo strutturato di analisi e soluzione delle non conformità, con definizione delle cause, azioni correttive e preventive e verifica della loro efficacia nel tempo.

La frequenza, la scelta di eventuali verificatori esterni e il livello di dettaglio delle verifiche vengono definiti in base al grado di rischio delle attività.

14.6.14 Gestione della documentazione e sistemi di registrazione

Tutti i documenti sono conservati presso la sede aziendale, in formato cartaceo o elettronico, e sono sempre accessibili in caso di sopralluoghi o richieste degli organi competenti.

Il sistema documentale garantisce:

- archiviazione ordinata e aggiornata di DVR, valutazioni specifiche, relazioni mediche, attestati di formazione e verbali di riunioni;
- diffusione controllata delle informazioni rilevanti, garantendo l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- aggiornamento costante della documentazione derivante da nuove normative, con strumenti di monitoraggio come scadenzeri aziendali;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- predisposizione di moduli operativi per registrare attività di prevenzione, manutenzione, formazione e sorveglianza sanitaria.

La corretta compilazione e gestione dei moduli è responsabilità dei preposti e delle figure designate, che effettuano controlli periodici per verificare completezza e veridicità delle registrazioni.

14.7.15 Riunioni annuali/periodiche della sicurezza

Le riunioni per la sicurezza si tengono con periodicità almeno annuale, ma sono convocate con maggiore frequenza qualora intervengano circostanze particolari, come modifiche organizzative rilevanti, introduzione di nuove tecnologie o variazioni significative nei rischi aziendali.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, alla riunione partecipano il Datore di Lavoro o un suo incaricato, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Durante l'incontro vengono esaminati:

- Documento di Valutazione dei Rischi e suoi aggiornamenti;
- andamento di infortuni e malattie professionali;
- risultati della sorveglianza sanitaria;
- criteri di scelta e verifica dell'efficacia dei DPI;
- programmi di informazione, formazione e addestramento;
- buone prassi e modalità comportamentali da adottare per ridurre i rischi;
- non conformità rilevate e relative azioni preventive e correttive.

Durante le riunioni i partecipanti sono aggiornati sugli aggiornamenti legislativi e normativi di settore, sulle innovazioni tecniche e organizzative e sullo stato di avanzamento delle misure pianificate.

I verbali vengono conservati e diffusi per garantire condivisione, trasparenza e continuità delle azioni di miglioramento.

14.7.16 Riesame e miglioramento del modello per la sicurezza

Al termine dei processi di verifica e, in ogni caso, con cadenza almeno annuale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, unitamente alla Direzione aziendale, provvede a effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, durante la riunione di riesame è esaminato il sistema adottato, con le sue procedure/prassi e i suoi strumenti operativi, al fine di verificare che sia effettivamente attuato, adeguato alle esigenze organizzative e idoneo a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame prende in considerazione diversi elementi, tra cui:

- i risultati delle verifiche interne ed esterne e degli audit periodici;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- le segnalazioni e le non conformità emerse durante l'anno;
- le attività formative e informative svolte;
- gli aggiornamenti legislativi e normativi di settore;
- i progressi tecnologici e organizzativi che possono avere impatto sui processi aziendali.

Gli esiti di questa analisi devono tradursi in un documento di sintesi, contenente un chiaro programma di miglioramento. Tale programma individua eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nel periodo precedente, ne analizza le cause e definisce le azioni correttive e preventive necessarie, con la formulazione di nuovi obiettivi concreti e misurabili da perseguire nelle attività future.

Al termine del riesame, la Direzione approva formalmente i documenti prodotti, i quali vengono successivamente diffusi ai soggetti aziendali interessati.

14.7 Flussi informativi verso l'ODV

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, sia per avanzare suggerimenti e proposte di miglioramento.

Oltre a tali flussi "spontanei", il RSPP trasmette immediatamente notizia all'OdV di infortuni che hanno comportato la morte o una prognosi superiore ai 40 giorni e di accessi/accertamenti da parte delle autorità di controllo con relativi verbali/contestazioni.

Il RSPP trasmette periodicamente all'OdV la seguente documentazione:

- il verbale della riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 e della riunione di riesame comprensivo della documentazione prodotta e con l'indicazione degli stanziamenti previsti per l'anno successivo;
- il piano della formazione obbligatoria e le relative scadenze;
- il programma di sorveglianza sanitaria, unitamente a una sintesi degli esiti e al verbale delle visite effettuate negli ambienti di lavoro;
- il resoconto delle prove di evacuazione svolte e i relativi verbali;
- il programma dei monitoraggi e il relativo resoconto complessivo;
- l'elenco delle non conformità riscontrate e le azioni correttive adottate;
- l'analisi statistica annuale degli eventi registrati e trattati;
- copia della registrazione degli infortuni o, se presente, del registro infortuni aggiornato.

Inoltre, qualora si verificano variazioni nel corso dell'anno, il RSPP trasmette all'OdV anche:

- una relazione dettagliata sulle variazioni o sugli aggiornamenti sostanziali apportati al DVR;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

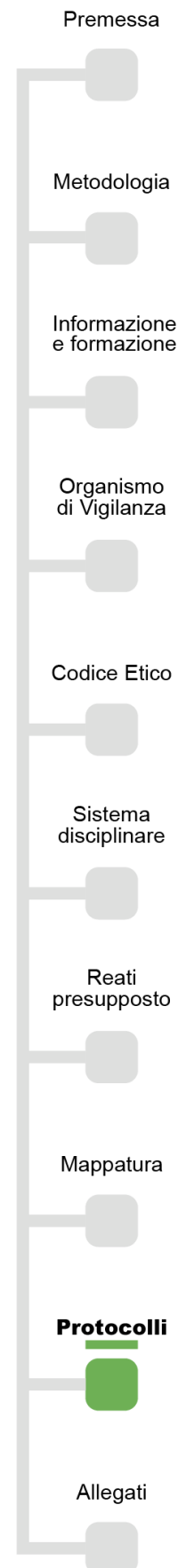
Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- le delibere del Consiglio di Amministrazione che contengono deleghe, attribuzioni o disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- l'elenco delle deleghe e sub-deleghe di funzioni attribuite, il testo delle deleghe, l'indicazione della collocazione organizzativa dei soggetti delegati;
- la lettera di nomina del RSPP e la relativa accettazione dell'incarico, corredata da attestazione del titolo di studio e dagli attestati di frequenza ai corsi previsti dalla normativa;
- l'elenco dei preposti aziendali, con la relativa collocazione organizzativa;
- nominativo dell'RLS/elenco dei nominativi degli RLS, l'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e il verbale di elezione;
- la lettera di nomina del Medico Competente e la relativa accettazione dell'incarico;
- le lettere di incarico per gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, con la relativa collocazione organizzativa;
- gli aggiornamenti al piano di emergenza aziendale;
- l'elenco aggiornato degli eventuali procedimenti in merito a sanzioni comminate dalle autorità ispettive;
- l'elenco aggiornato degli eventuali provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alla normativa in materia di sicurezza, con l'indicazione del loro stato di avanzamento.



15. Sistema informativo – PT 15

15.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire il corretto, trasparente e sicuro svolgimento delle attività di gestione, manutenzione e utilizzo del Sistema Informativo aziendale e ogni suo asset, nonché dei contenuti e opere anche di proprietà di terzi.

15.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire:

- il corretto, trasparente e sicuro svolgimento delle attività di gestione, manutenzione e utilizzo di ogni asset IT, inclusi i sistemi di comunicazione, e, più in generale, del Sistema Informativo aziendale;
- il corretto, trasparente e sicuro utilizzo di siti, piattaforme, portali, in generale sistemi informativi della pubblica amministrazione;
- la corretta gestione delle licenze relative ad applicativi informatici, contenuti multimediali, opere e altre proprietà protette di terzi;
- la corretta e adeguata sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni utilizzate per lo svolgimento delle attività aziendali al fine di garantirne riservatezza, integrità e disponibilità.

15.3 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- IT Department,
- Tutte le funzioni aziendali,
- Consulenti / fornitori esterni.

15.4 Responsabile interno

Responsabile IT

15.5 Principi generali

È vietato:

- introdurre, installare, utilizzare o conservare, sui terminali aziendali in dotazione a ciascuno (computer, stampanti, smartphone, tablet, ...) dispositivi hardware e programmi software non espressamente autorizzati dalla Società;
- connettere al sistema informativo aziendale personal computer, periferiche nonché altre apparecchiature senza la preventiva autorizzazione del Responsabile IT;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- modificare le configurazioni dei dispositivi hardware e dei programmi software impostate sui server, sulle postazioni di lavoro e sui terminali in dotazione senza la preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
- utilizzare strumenti hardware e programmi software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni, database e/o documenti informatici;
- acquisire, possedere e/o impiegare strumenti software e/o hardware che possono essere utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi informatici/telematici (es.: sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.). Strumentazione con tali caratteristiche può essere utilizzata esclusivamente in casi debitamente autorizzati dal Responsabile IT o per monitorare la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature del Sistema Informativo aziendale e di quello di terze parti per scopi diversi da quelli strettamente professionali;
- ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), con metodi o procedure differenti da quelle ufficiali e autorizzate a tal fine dalla Società;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo il caso questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e le necessarie licenze;
- trasferire o trasmettere all'esterno / interno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società e/o di terze parti (Clienti/Fornitori/...) se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, utilizzando la connessione a internet per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa, violenta, (pedo)pornografica, discriminatoria;
- inviare o memorizzare nella posta elettronica (interni ed esterni) o in altri sistemi di comunicazione messaggi/contenuti di natura oltraggiosa, violenta, (pedo)pornografica e/o discriminatoria;
- tollerare che utenti utilizzino nei social network aziendali linguaggi oltraggiosi, osceni, violenti o discriminatori;
- cedere o prestare ad altri in maniera non controllata le apparecchiature informatiche affidate a ciascuno;

Premessa

Metodologia

 Informazione
e formazione

 Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

 Sistema
disciplinare

 Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- lasciare incustodite e/o accessibili ad altri le apparecchiature d'ufficio e informatiche affidate a ciascuno;
- utilizzare i codici identificativi di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto degli stessi;
- accedere a sistemi informatici altrui abusivamente e/o tramite la disponibilità di altri dipendenti o terzi, nonché accedere propriamente agli stessi ma al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sia aziendale che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), comprensivo di archivi, dati e/o programmi;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail con false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus e/o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- effettuare qualsiasi attività di spamming e/o ogni azione di risposta alla stessa;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, sia interne che esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informatici nonché le relative modalità di utilizzo;
- utilizzare applicativi informatici, contenuti multimediali, opere e altre proprietà di terzi protette ai sensi della normativa in materia di protezione del diritto d'autore in contrasto con i contratti di licenza e d'uso o comunque in contrasto con quanto stabilito dai terzi o dalle norme;
- adottare qualsiasi comportamento e utilizzare risorse informatiche della Società che possano comportare possibili rischi, per la Società stessa, dal punto di vista sia patrimoniale, che giuridico.

È tassativamente prescritto di:

- controllare e trattare con cautela tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software della Società e/o di terze parti;
- non divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alle reti sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...);
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e ogni altra normativa collegata (Reg. UE 2016/679, cd. GDPR, D. Lgs. 196/2003, cd. Codice

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

privacy, L. 300/1970, cd. Statuto dei Lavoratori, ...) e tutto quanto prescritto in materia dalla Società;

- rispettare la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e ogni altra normativa collegata (L. 633/1941, ...);
- rispettare ogni disposizione interna in merito all'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici e ogni altra procedura interna e standard previsti in materia IT;
- segnalare senza ritardo, al Responsabile IT, eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- segnalare al Responsabile IT e denunciare alle competenti Autorità il furto, il danneggiamento o lo smarrimento delle apparecchiature informatiche affidate a ciascuno dalla Società.

15.6 Modalità operative

15.6.1 Organizzazione del Sistema Informativo

Gli hardware, i software, la rete, in generale ogni risorsa del Sistema Informativo aziendale è mantenuta sotto controllo, così come è tenuto sotto controllo l'uso di applicativi informatici, contenuti multimediali, opere e altre proprietà protette ai sensi della normativa in materia di protezione del diritto d'autore, al fine di rispettare quest'ultima e i contratti d'uso e le licenze.

La messa in produzione e le successive revisioni del software e delle applicazioni gestionali / transazioni installate sul sistema informativo aziendale sono testate e autorizzate secondo procedure formalizzate.

15.6.2 Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni

Sono identificati e gestiti profili differenziati di accesso ai programmi, ai dati e alle informazioni aziendali in funzione della riservatezza degli stessi e del ruolo organizzativo ricoperto da chi vi accede. Ogni utente accede alle funzionalità della propria postazione attraverso proprie credenziali e interviene limitatamente a quanto necessario al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Gli utilizzatori delle risorse del Sistema Informativo aziendale vengono identificati dal sistema al momento dell'accesso mediante codici di identificazione che devono essere periodicamente modificati. In caso di bisogno, sono tracciabili e resi disponibili i dati di accesso al Sistema Informativo aziendale e alle applicazioni / transazioni dello stesso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, cambiamento della mansione, scadenza dell'accordo / contratto con la controparte esterna, viene garantita la tempestiva restituzione dei beni, delle chiavi / badge di accesso ai locali o alle infrastrutture, la cessazione delle autorizzazioni all'accesso al Sistema, il ritiro delle credenziali, ...

È assicurata la protezione informatica contro software pericolosi o dannosi per il Sistema Informativo aziendale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

È stata definita e mantenuta attiva una procedura per la regolare duplicazione e conservazione dei programmi, dei dati e della documentazione aziendale.

I duplicati dei programmi, dei dati e della documentazione più significativa sono separati dagli originali, in modo da garantirne la conservazione in caso di eventi che compromettano l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti originali.

15.6.3 Protezione fisica dei dati

L'accesso ai locali ove sono collocati i server aziendali è limitato (ad es. con chiave, badge, codice, ...) al solo personale interno ed esterno autorizzato ad accedervi. Ogni accesso viene debitamente registrato.

Con attenzione vengono monitorate periodicamente le misure di sicurezza fisiche (es. impianti di allarme, antincendio, ...).

La continuità di funzionamento dei server in caso di mancata erogazione dell'energia elettrica dalla rete è garantita da un sistema di continuità che permette la corretta esecuzione delle procedure di spegnimento delle macchine.

15.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile Interno segnala, tramite una relazione, all'ODV:

- violazioni dei regolamenti aziendali in materia di uso delle risorse informatiche aziendali da parte del personale, inclusi gli amministratori (ad es. relative a uso di password, accessi a banche dati esterne, accessi non autorizzati a siti esterni, utilizzo non autorizzato di software privo di licenze d'uso, ecc.);
- elenco dei Referenti interni, degli Autorizzati al trattamento e degli Amministratori di Sistema individuati ai sensi del Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/03 ("Codice Privacy");
- eventuali eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia della sicurezza dei dati e dunque della loro riservatezza, integrità e disponibilità (a titolo esemplificativo: numero e orari degli allarmi, perdita di dati, mancate attivazioni dei sistemi di continuità, anomalie nel back up dei dati, ...);
- incidenti di sicurezza (anche se non concernenti attacchi dolosi al sistema informatico e telematico da parte, ad esempio, di attaccanti esterni).

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

16. Tutela dell'ambiente – PT 16

16.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire la gestione dei rifiuti e in generale delle tematiche ambientali, conformemente alle disposizioni di legge, al fine di prevenire ed evitare il verificarsi dei reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/01.

Il protocollo ha, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un quadro di principi generali e di regole operative che i destinatari, in relazione al loro ruolo nella Società o al tipo di rapporto con essa, sono tenuti a rispettare per assicurare una corretta applicazione del modello organizzativo;
- mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e dei responsabili delle funzioni aziendali strumenti adeguati a svolgere attività di controllo, monitoraggio e verifica in materia ambientale.

16.2 Campo di applicazione

Il protocollo si applica a tutti i processi e a tutte le attività svolte nelle aree di pertinenza della Società, nonché alle operazioni collegate che possano avere impatto sull'ambiente.

16.3 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- Logistic,
- Preposti,
- Addetti alle squadre di emergenza,
- Tutte le funzioni coinvolte nella gestione dei rifiuti e altre tematiche ambientali,
- Tutti i soggetti ai quali sono assegnati compiti in materia ambientale per quanto di competenza (RLS).

16.4 Responsabile interno

RLS

16.5 Principi generali

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme vigenti, le prescrizioni di legge e le linee guida in materia ambientale;
- non ostacolare le attività di vigilanza da parte delle autorità competenti e rispettare pedissequamente quanto da queste eventualmente prescritto;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- osservare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni contenute nel Modello organizzativo;
- promuovere il rispetto delle regole e contribuire al corretto adempimento delle attività di tutela ambientale;
- mantenere un atteggiamento di collaborazione e trasparenza nei confronti degli enti pubblici competenti, sia in fase di comunicazione e dichiarazione, sia in occasione di ispezioni e verifiche;
- favorire la diffusione di informazione e formazione in tema di rischi ambientali, misure di prevenzione e disposizioni aziendali;
- segnalare tempestivamente ai responsabili eventuali violazioni delle norme o situazioni di pericolo reale o potenziale;
- attenersi rigorosamente a procedure, istruzioni e direttive aziendali in materia ambientale.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

16.6 Modalità Operative

16.6.1 Prescrizioni e adempimenti legali e normativi

Con costanza e sistematicità, anche tramite incaricati esterni, sono esaminate tutte le fonti di informazione legislative e regolamentari pertinenti l'attività e al settore di appartenenza. È assicurato che i requisiti normativi vengano correttamente identificati, applicati, rispettati, monitorati e mantenuti aggiornati nel tempo, garantendo così l'adeguamento costante dell'organizzazione alle disposizioni vigenti.

Con cadenza periodica e ogni qualvolta vi siano dei mutamenti rilevanti, è effettuata un'attenta valutazione degli obblighi legali in capo alla Società. Nel caso, prontamente si dà avvio a tutte le azioni necessarie, coinvolgendo in maniera diretta e trasparente le funzioni aziendali interessate, così da assicurare una diffusione capillare e tempestiva delle informazioni e il rispetto delle nuove disposizioni.

16.6.2 Gestione dei rifiuti

L'intero ciclo operativo aziendale è stato analizzato in dettaglio al fine di definire con precisione la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti, secondo la normativa vigente, con attribuzione del relativo codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Tale caratterizzazione si basa su informazioni certe e documentate circa la natura, la provenienza e la composizione dei rifiuti.

Sono diffuse presso tutti gli operatori le corrette prassi operative per la gestione dei rifiuti, garantendo un'adeguata formazione in merito alle modalità di manipolazione, movimentazione, stoccaggio e prelievo, al fine di assicurare comportamenti uniformi e conformi ai requisiti normativi.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Nella gestione delle attività di stoccaggio dei rifiuti, sono previste regole precise e vincolanti per il riconoscimento e la classificazione delle diverse tipologie. In tutte le aree dedicate alla raccolta sono utilizzati contenitori idonei, omologati e chiaramente etichettati per il deposito temporaneo differenziato, in modo da garantire la separazione delle varie tipologie e prevenire ogni rischio di miscelazione, dispersione accidentale o contaminazione dell'ambiente circostante.

Sono effettuati regolari controlli sulla corretta gestione dei depositi, sia sotto il profilo quantitativo (volumi stoccati, rispetto dei limiti autorizzati) sia qualitativo (stato di conservazione, etichettatura, conformità dei contenitori).

La raccolta dei rifiuti è organizzata, sulla base di due criteri principali: il raggiungimento della quantità massima ammissibile di rifiuto stoccato oppure il superamento del tempo massimo di giacenza consentito dalla normativa.

Al momento del conferimento, l'arrivo del mezzo di trasporto è gestito con procedure di verifica documentale: viene verificata l'autorizzazione al trasporto, la validità della targa del mezzo, l'identità e le generalità del conducente, nonché la corrispondenza della documentazione accompagnatoria con i rifiuti da movimentare. In caso di non conformità documentale, la contestazione viene immediatamente formalizzata e il conferimento non viene autorizzato.

Per le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento, la Società si avvale esclusivamente di imprese specializzate e autorizzate, con le quali vengono stipulati accordi contrattuali formali. Tali contratti prevedono clausole specifiche volte ad assicurare il rispetto della normativa ambientale e degli obblighi connessi alla tracciabilità dei rifiuti.

Nell'ambito del processo di qualificazione dei fornitori, la Società procede a:

- verificare periodicamente l'idoneità tecnica e il possesso delle necessarie autorizzazioni all'espletamento delle attività;
- accertare e documentare la professionalità dei soggetti incaricati, anche mediante l'iscrizione agli albi istituiti presso le Prefetture e agli albi gestori ambientali, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, è previsto l'espresso divieto a carico di tutte le funzioni aziendali interessate di:

- falsificare le evidenze e i dati relativi ai rifiuti;
- effettuare attività di raccolta, conferimento, trasporto, smaltimento o recupero in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, o in violazione dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- eseguire attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti incompatibili o con differente classificazione;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- cedere, esportare o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti attraverso operazioni organizzate e continuative, con finalità di conseguire profitti illeciti o ingiusti vantaggi economici;
- abbandonare rifiuti o appiccare il fuoco agli stessi.

La Società assicura inoltre che tutto il personale coinvolto nella gestione dei rifiuti sia formato, informato e sensibilizzato in merito agli obblighi normativi, alle corrette modalità operative e ai divieti vigenti, così da favorire comportamenti consapevoli e ridurre al minimo il rischio di errori, inadempienze o pratiche illecite.

16.6.3 Tenuta della documentazione

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, è previsto l'espresso obbligo a carico di tutte le funzioni aziendali interessate di:

- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei formulari di identificazione dei rifiuti siano completi, corretti, veritieri e corrispondenti alle reali caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati o smaltiti;
- assicurare la corretta compilazione, numerazione, vidimazione e archiviazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) relativi al trasporto, accertando che contengano tutte le informazioni obbligatorie, incluse quelle relative al trasportatore, al destinatario e all'impianto di trattamento;
- verificare la corrispondenza tra le informazioni riportate nei formulari e le operazioni effettivamente svolte, così da garantire la tracciabilità completa dei flussi di rifiuti.

Sono chiaramente identificate le responsabilità operative per la compilazione e la gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti, compilati e sottoscritti al momento della consegna al trasportatore registri di carico e scarico dei rifiuti, tenuti e aggiornati nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le registrazioni e compilazioni sono effettuate da personale adeguatamente formato in materia ambientale e con conoscenza aggiornata della normativa di riferimento.

Tutti i documenti relativi alla movimentazione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività aziendali, sono archiviati in modo ordinato e sistematico, secondo criteri che garantiscano:

- la facile localizzazione dei documenti richiesti, anche a seguito di verifiche o ispezioni da parte delle Autorità competenti,
- il reperimento immediato dei documenti più aggiornati, con contestuale archiviazione e separazione di eventuali versioni superate,
- la conservazione per i tempi previsti dalla normativa (in genere cinque anni), in formato cartaceo e/o digitale, con garanzie di integrità, autenticità e leggibilità.

La Società si impegna a mantenere la tracciabilità completa dei rifiuti, dalla produzione fino al conferimento all'impianto autorizzato di recupero o smaltimento, attraverso

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

l'utilizzo di formulari. In caso di eventuali errori, omissioni o incongruenze nella compilazione della documentazione, il personale incaricato è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Vertice aziendale e provvedere alla rettifica secondo le modalità previste dalla normativa vigente, garantendo trasparenza e tracciabilità delle correzioni.

16.6.4 Gestione delle emergenze ambientali

La Società predispone e mantiene aggiornato un piano di gestione delle emergenze elaborato nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza e coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Tale piano è integrato con le prassi operative esistenti e con il documento di valutazione dei rischi.

In particolare, il piano di emergenza garantisce che il personale:

- sia pronto a rispondere tempestivamente e con consapevolezza alla situazione di emergenza;
- sia in grado di adottare le misure necessarie per contenere e, se possibile, risolvere l'evento;
- disponga delle attrezzature, dei dispositivi e delle informazioni utili a limitare i danni alle persone, all'ambiente e agli impianti;
- sia preparato a tutelare le proprietà dell'organizzazione e, quando necessario, quelle del vicinato o delle realtà limitrofe potenzialmente coinvolte.

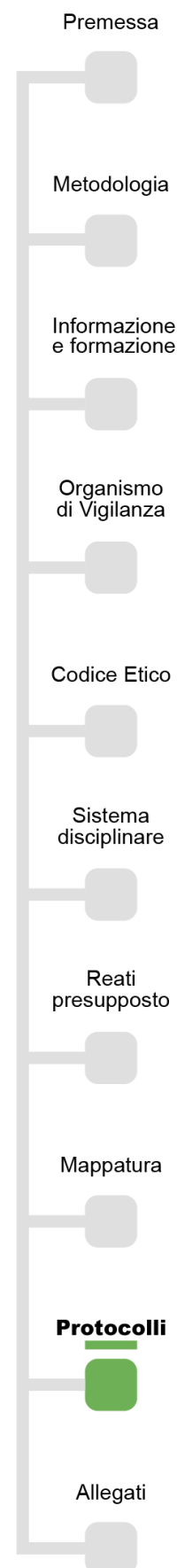
La procedura di gestione delle emergenze definisce in modo dettagliato i comportamenti da adottare sia da parte della squadra di emergenza sia da parte del personale non direttamente coinvolto nelle operazioni di intervento. Essa stabilisce le modalità di attivazione della catena di comando, i flussi comunicativi interni ed esterni, i compiti delle figure designate, le azioni di evacuazione o messa in sicurezza e le modalità di interazione con i servizi di soccorso pubblico.

All'interno della procedura sono inoltre individuate le misure specifiche per la gestione di eventi che possano generare ricadute dirette o indirette sull'ambiente, come incendi, guasti impiantistici o altre situazioni suscettibili di causare impatti ambientali.

Il piano viene regolarmente sottoposto a revisione e aggiornato ogniqualvolta si verifichino modifiche significative alle attività, agli impianti, all'organizzazione o alle prescrizioni normative applicabili. Analogamente, sono previste esercitazioni periodiche finalizzate a verificare l'efficacia delle procedure, la prontezza operativa del personale e la capacità della squadra di emergenza di intervenire in maniera coordinata, identificando eventuali aree di miglioramento.

16.6.5 (eventuali) Interventi di bonifica

Con riferimento agli eventi inquinanti e agli interventi di bonifica, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, collaboratori e appaltatori della Società – ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni e competenze – di:



- segnalare tempestivamente qualsiasi evento inquinante o potenzialmente inquinante che possa interessare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee;
- richiedere e attuare i necessari interventi di contenimento e bonifica, nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente;
- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel progetto di bonifica approvato dall'Autorità competente, collaborando attivamente alla sua corretta esecuzione;
- adottare tutte le misure immediate e necessarie per limitare la diffusione della contaminazione e ridurre l'impatto ambientale.

In caso di eventi che comportino il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), ai sensi dell'articolo 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., i soggetti interessati sono tenuti a collaborare con i responsabili interni e con gli enti preposti, fornendo ogni informazione utile per la gestione dell'emergenza, la caratterizzazione dell'inquinamento e l'attuazione delle attività di risanamento ambientale.

È fatto esplicito divieto di:

- omettere o ritardare la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti;
- intraprendere iniziative autonome di bonifica non conformi alle disposizioni normative o non preventivamente approvate dagli enti competenti;
- sottrarre, alterare o falsificare informazioni e dati relativi agli eventi inquinanti e alle attività di bonifica.

La Società si impegna a garantire che tutti i lavoratori e collaboratori coinvolti siano informati e formati circa le corrette procedure di segnalazione e gestione degli eventi inquinanti, attraverso specifici piani di sensibilizzazione e aggiornamento. Inoltre, mantiene predisposte procedure di emergenza interne per assicurare un intervento rapido e coordinato, comprendenti:

- modalità di notifica immediata al Vertice aziendale e agli enti competenti;
- piani di contenimento per limitare i danni ambientali;
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità nelle prime fasi di gestione dell'emergenza;
- criteri per l'attivazione di imprese esterne qualificate e autorizzate a svolgere interventi di bonifica.

Il mancato rispetto di tali obblighi e divieti costituisce violazione della normativa vigente e dei regolamenti aziendali interni, con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari e l'eventuale assunzione di responsabilità civili e penali a carico dei soggetti inadempienti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

16.6.6 Monitoraggio

I principali attori del monitoraggio quotidiano sono i preposti, i quali hanno il compito di osservare e segnalare al Vertice aziendale tutte le situazioni potenzialmente critiche o in contrasto con la normativa vigente, le prassi aziendali o le buone pratiche operative.

A seguito delle comunicazioni inviate dai preposti, vengono valutate le segnalazioni ricevute. In caso di criticità accertata, è necessario:

- identificare i soggetti responsabili per l'attuazione delle azioni correttive;
- decidere le azioni necessarie per risolvere la non conformità;
- stabilire misure per contenere gli effetti immediati dell'impatto ambientale;
- definire eventuali azioni correttive atte ad eliminare la causa contingente della non conformità riscontrata;
- individuare e programmare azioni preventive per evitare che l'evento si ripeta in futuro;
- aggiornare o modificare, se necessario, le istruzioni operative e le prassi interne;
- monitorare l'implementazione delle misure e valutarne l'efficacia.

La comunicazione delle anomalie o delle non conformità avviene tramite i canali comunicativi aziendali ufficiali, quali e-mail o moduli previsti dal sistema sicurezza. Tutte le segnalazioni, in copia cartacea o digitale, vengono analizzate periodicamente, anche al fine di individuare eventuali ricorrenze o criticità sistemiche.

Le segnalazioni, unitamente agli allegati e alle evidenze documentali, sono debitamente conservate.

Periodicamente, vengono organizzate verifiche mirate su specifiche tematiche ambientali, anche con il supporto di esperti esterni. In particolare, oggetto di controllo sono:

- la corretta registrazione degli adempimenti previsti dalla normativa cogente e dalle disposizioni degli organi di controllo;
- la presenza e l'aggiornamento della documentazione prescritta;
- il rispetto di buone pratiche, con particolare riferimento alla gestione e smaltimento dei rifiuti.

I risultati delle verifiche periodiche devono essere documentati in appositi rapporti, debitamente conservati, che riportino in modo chiaro l'elenco delle non conformità rilevate, le azioni correttive e preventive intraprese e le tempistiche di attuazione.

16.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV immediatamente notizia di incidenti o emergenze ambientali rilevanti, di accessi/accertamenti delle autorità di controllo e relativi verbali/contestazioni e dell'apertura di procedimenti penali per reati ambientali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Con cadenza annuale, il Responsabile interno trasmette all'ODV la seguente documentazione:

- relazione sulle verifiche interne;
- se realizzato nell'anno, copia della ricevuta di consegna del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- eventuali segnalazioni e non conformità occorsi nell'anno di riferimento e le misure adottate o pianificate.

Qualora, nel corso dell'anno, siano state introdotte variazioni o nuove disposizioni, il Responsabile interno trasmette inoltre:

- eventuali deleghe, attribuzioni, mansionari e organigrammi aggiornati relativi alla responsabilità in materia ambiente;
- l'elenco degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento svolti in materia ambientale, con indicazione dei partecipanti e dei contenuti trattati;
- eventuali nuove autorizzazioni o i rinnovi delle autorizzazioni ambientali rilasciate dalle Autorità competenti;
- le schede di caratterizzazione dei rifiuti prodotti, con attribuzione dei relativi codici CER;
- l'elenco aggiornato dei fornitori impiegati nella gestione ambientale, accompagnato da una relazione sulla loro qualificazione e idoneità;
- il registro aggiornato delle verifiche, controlli e ispezioni effettuati dalle Autorità competenti di vigilanza e controllo;
- l'elenco aggiornato degli eventuali procedimenti in merito a sanzioni comminate dalle autorità ispettive;
- l'elenco aggiornato degli eventuali procedimenti giudiziari aperti per violazioni alla normativa in materia ambiente, con l'indicazione del loro stato di avanzamento.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17. Dogane e accise – PT 17

17.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di assicurare la corretta raccolta delle informazioni, trasmissione ai dichiaranti, presentazione delle merci in dogana ed elaborazione delle Dichiarazioni Doganali, l'assolvimento dei diritti di confine, dei tributi doganali, della fiscalità all'importazione/esportazione e delle accise.

17.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività connesse all'introduzione e all'uscita dal territorio doganale della UE, all'immissione in consumo, alle attività di estrazione da Deposito Doganale, Perfezionamento attivo ovvero ogni altro regime speciale doganale. Lo stesso si applica altresì a tutte le transazioni afferenti prodotti sottoposti ad accisa.

17.3 Destinatari

- CEO,
- Administration, Finance, Compliance & IT,
- Tutti coloro che gestiscono accordi con le controparti (attive/passive),
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni.

Data la trasversalità della materia accise e doganale si considerano sensibili per la realizzazione dei reati alla cui prevenzione è rivolto il presente protocollo, tutti i processi operativi e le aree di attività (es. sottrazione alla vigilanza doganale, predisposizione di dichiarazioni doganali erronee o non veritiere, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa) che, in almeno una delle attività che le caratterizzano, siano idonee a realizzare una condotta penalmente rilevante nelle forme del contrabbando doganale (D.Lgs. 26 settembre 2024, N. 141) ovvero di realizzazione di uno dei reati previsti dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/95).

Ne consegue che l'elenco dei destinatari sopra individuati non deve considerarsi esaustivo, bensì integrabile con molte altre funzioni aziendali astrattamente esposte alla commissione dei reati doganali e accise.

17.4 Responsabile interno

CFO

17.5 Principi generali

La Società è fermamente convinta, in ambito doganale e accise, di favorire e adottare attivamente forme di compliance spontanea come contribuente, assicurare la coerenza con l'impianto normativo generale applicabile ai tributi della fiscalità doganale unionale

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

e interna, garantire l'applicazione di misure di mitigazione del rischio per non incorrere in sanzioni attraverso meccanismi proporzionali rispetto alla potenziale gravità e impatto delle violazioni commesse, tenendo in debito conto i vincoli derivanti dall'ordinamento unionale, nazionale e di fiscalità accise, con particolare riguardo al riconoscimento della rilevanza penale per determinate condotte che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e dello Stato Italiano.

Viene costantemente rispettata la disciplina in materia di Accise riguardante l'ottenimento di licenze fiscali e l'assolvimento delle concernenti imposte sulla produzione e sui consumi ivi incluse, ma non limitato, alle immissioni in consumo nel territorio italiano, le disposizioni in ambito di detenzione e circolazione ovvero le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e le movimentazioni verso destinazioni extra UE.

Viene altresì costantemente rispettata la disciplina in materia doganale riguardante i diritti di confine (dazi, tasse doganali, ...), i diritti doganali, accise e gli adempimenti di presentazione e sottoposizione alla vigilanza doganale.

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori e ai consulenti, ciascuno nel proprio ambito, è fatto espresso divieto di:

- omettere di presentare le dichiarazioni doganali in termini di mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari (artt. 80, 81, 82 e 83 Dlgs 141/2024) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.
- presentare dichiarazioni doganali non complete e veritiere, afferenti a tutte le ipotesi in cui, nonostante la Società abbia presentato la dovuta dichiarazione, venga rilevata una differenza con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti;
- attribuire a merci non unionali importate una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- introdurre/esportare merci estere attraverso il confine di terra e/o via mare e/o via aerea in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al D.Lgs. 141/2024 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- sottrarsi, in qualunque modo e per qualunque motivo non legittimo, al pagamento dei diritti doganali e di confine dovuti;
- porre in essere condotte atte ad eludere le prescrizioni del D. Lgs. 504/1995 e i relativi accertamenti da parte delle autorità competenti, nonché sottrarsi al pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi.
- realizzare qualunque fatto di contrabbando altresì connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- usare mezzi fraudolenti, allo scopo di costituire diritti di confine indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- far uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- realizzare operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottoponendo le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero utilizzando altri mezzi fraudolenti;
- alterare, occultare, distruggere i dati, la documentazione, e le scritture commerciali in modo da nascondere l'effettiva qualità, quantità, origine e valore delle merci presentate in dogana dalla Società con la finalità di evadere i tributi doganali o l'imposta sul valore aggiunto, le accise ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- alterare o manipolare i sistemi informatici o telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione per la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni relative alle imposte sulla produzione e sui consumi.

17.6 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione delle dichiarazioni doganali e al pagamento delle imposte risultanti devono essere svolte in modo da prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di gestione della sfera doganale e accise della Società, avvalendosi alternativamente o congiuntamente di risorse interne o esterne debitamente formate e aggiornate;
- l'esistenza di procedure che regolamentano le attività relative alla gestione degli adempimenti doganali, accise e afferenti alla fiscalità nelle operazioni con l'estero;
- la formalizzazione del rapporto con i consulenti coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali/tributari/doganali nonché con spedizionieri/operatori doganali titolari di Autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato o iscritti all'albo degli spedizionieri doganali attraverso mandati di rappresentanza, diretta ovvero indiretta, a seconda dei casi contenenti specifiche clausole ex Dlgs. 231/01 che prevedano sanzioni/penalità in caso di mancata osservanza dei principi di condotta definiti nel MOD e nel Codice Etico della Società;
- l'esecuzione di verifiche preventive di completezza, accuratezza:
 - della documentazione trasmessa o messa a disposizione dei soggetti esterni coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali, tributari accise e doganali;
 - sulla documentazione predisposta ai fini dell'esportazione e dell'importazione dei prodotti e delle merci, prima della trasmissione allo spedizioniere/operatore doganale competente;
 - sulle dichiarazioni doganali presentate all'Autorità Doganale, in ottica di post-audit e l'eventuale attivazione di meccanismi di rettifica o revisione spontanea su istanza di parte;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- l'approvazione da parte di figure aziendali adeguatamente formate delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali, tributari e doganali;
- l'istituzione e l'aggiornamento di programmi di formazione continua di livello avanzato per le risorse preposte ad assumere responsabilità in ambito doganale, accise, e programmi di base-knowledge per tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo in attività afferenti al commercio internazionale;
- laddove applicabili, l'approvazione di eventuali richieste di costituzione di garanzie globali o isolate ai fini doganali, polizze di cauzione per le accise e programmi di dilazione dei termini di pagamento delle imposte e dei tributi in base ai livelli autorizzativi definiti, nonché il successivo monitoraggio;
- la conservazione e la tracciabilità della documentazione relativa a ogni operazione doganale, detenzione, circolazione e/o immissione in consumo di prodotti sottoposti ad accisa e relativa alla determinazione delle imposte e dei tributi;
- l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione predisposta ai fini dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti e delle merci;
- l'esecuzione della pertinente valutazione ai fini doganali dei beni oggetto di vincolo ad un regime doganale, nel rispetto delle procedure definite dalle Autorità competenti;
- il pertinente utilizzo di meccanismi di compliance al fine di mitigazione del rischio di violazione di quanto esposto nei punti precedenti;
- quando necessario, il ricorso a studi professionali specializzati e competenti in materia fiscale, tributaria e doganale, accise e pratiche di importazione / esportazione delle merci e dei prodotti;
- l'adozione di programmi di conformità interna in ambito di restrizioni e controlli all'importazione e/o esportazione di natura extratributaria doganale.
- lo svolgimento di audit con aggiornamento, se del caso, delle procedure e dei processi interni in relazione al mutato contesto normativo e organizzativo aziendale.

17.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette annualmente all'ODV:

- le procedure adottate in materia doganale e accise, i relativi aggiornamenti e le prove di formazione continua del personale deputato ai processi doganali;
- i verbali di accertamento degli organi ispettivi in materia doganale e accise;
- i contratti di mandato stipulati con spedizionieri e operatori doganali;
- le eventuali relazioni di audit periodico fornite da professionisti qualificati in materia;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- eventuali licenze fiscali e accise, le rispettive modifiche apportate in corso d'anno e gli scadenziari degli adempimenti di liquidazione;
- copia delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali competenti e relativi riesami, rinnovi e modifiche.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

18. Protocollo contrattuale generale – PT 18

18.1 Scopo

Il presente protocollo fornisce una esemplificazione circa le clausole contrattuali che la Società si impegna a far sottoscrivere alle proprie controparti (consulenti, fornitori, agenti, partner, ...) al fine di estendere il rispetto di tutti i principi adottati con il Codice Etico e con il MOD, e per tutelarsi rispetto all'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Tali clausole possono differire, nella formulazione, rispetto a quanto previsto nel presente protocollo a patto che ne siano salvaguardati i principi ispiratori.

18.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti gli accordi formali stabiliti con le controparti quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, ordini di acquisto e di vendita, contratti, lettere di incarico, memorandum of understanding, non disclosure agreement, ...

18.3 Destinatari

- Vertice aziendale (CDA, PRE, CEO),
- CFO,
- Tutti coloro che gestiscono accordi con le controparti.

18.4 Responsabile interno

Tutti i Responsabili che stipulano accordi con le controparti

18.5 Modalità operative

Nel seguito si riporta una formulazione da adattare di volta in volta e a cui ispirarsi nella definizione degli accordi riportati al punto precedente a tutela della Società rispetto a ipotetiche violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle controparti.

18.5.1 Art. [•] - Decreto Legislativo n. 231/2001

La Società nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni ed esterni si riferisce ai principi e alle regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito al seguente link: [Codice Etico VP Solar.pdf](#) e il [•] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] si impegna ad operare nei propri rapporti derivanti con la Società in linea con detti principi e regole.

Il [•] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti.

Il [•] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] prende atto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

tale scopo, la Società ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte di [●] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [●] [ordine, contratto, lettera d'incarico, accordo, ...] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [●] [ordini, contratti, incarichi, accordi, ...] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

18.5.2 Art. [●] - Adesione ai requisiti etici

Il [●] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro minorile;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- rispettare tutte le normative cogenti relative al [●] [prodotto, servizio, appalto, ...] fornito.

Pertanto, il [●] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] si impegna ad aderire ed operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Società, disponibile sul sito al seguente link: [Codice Etico VP Solar.pdf](#).

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del [●] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [●] [ordine, contratto, incarico, accordo, condizioni generali, ...] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [●] [ordini, contratti, incarichi, accordi, ...] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

18.5.3 Art. [•] - Proprietà intellettuale ed industriale

Il [•] [consulente, fornitore, agente, partner, ...] si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Società per l'utilizzo dei [•] [prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti, attrezzature, tecnologie, ...] forniti provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spese, anche legali ed ogni ulteriore danno conseguente.

18.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili interni fanno pervenire all'ODV l'elenco degli accordi formali nei quali non sono state inserite clausole di tutele del tipo di quelle riportate nel presente protocollo.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	